



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Rev. 1 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008  
aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015

Copia controllata n° 1

Questo manuale è di proprietà di R.S.A. La Quiete SRL

Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.

2			
1	2015	Revisione	15/09/2015
0	2008	Emissione	22/12/2008
<b>REV.</b>	<b>ANNO</b>	<b>NOTE SULLA REVISIONE</b>	<b>APPROVATO</b>

## Indice

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>4</b>
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>72</b>
I. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24 D.Lgs. 231/01 .....	99
II. Reati Informatici e trattamento illecito di dati – Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/01 .....	116
III. Reati di Criminalità Organizzata - Art. 24- <i>ter</i> D.Lgs. 231/01 .....	125
IV. Reati di Concussione, induzione a dare o promettere utilità e Corruzione - Art. 25 D.Lgs. 231/01 .....	131
V. Reati contro la Fede Pubblica - Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/01 .....	141
VI. Reati contro l'industria ed il commercio - Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/01 .....	148
VII. Reati Societari - Art. 25- <i>ter</i> D.Lgs. 231/01 .....	158
VIII. Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/01 .....	181
IX. Reati contro la personalità individuale - Art. 25- <i>quinquies</i> D.Lgs. 231/01 .....	188
X. Reati di Abuse Market - Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/01 .....	197
XI. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25- <i>septies</i> D.Lgs. 231/01 .....	210
XII. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/01 .....	220
XIII. Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/01 .....	230
XIV. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25- <i>decies</i> D.Lgs. 231/01 .....	239
XV. Reati ambientali - Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/01 .....	243
XVI. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/01 .....	251
<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>257</b>
<b>REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>266</b>

### Allegati:

- *Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico;*
- *Disciplinare per il corretto utilizzo della strumentazione Informatica e telematica;*
- *Scheda di Evidenza.*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 3

**MOG 231 approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008  
aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015**

R.S.A. La Quiete SRL adotta il presente Modello in conformità alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria (*validate con nota del Ministero della Giustizia del 21 luglio 2014*)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: ***“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”***.



***Documento di esclusiva proprietà di R.S.A. La Quiete SRL  
vietata la riproduzione e la consegna a terzi senza formale autorizzazione***

*R.S.A. La Quiete SRL*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 4



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231  
e successive modifiche ed integrazioni*

Rev. 1 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008  
aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015

# **PARTE GENERALE**



## **1. Introduzione**

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi, per brevità, "D.Lgs. n. 231/01" o "Decreto"), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, "Ente/" ovvero anche la "Società"), per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'Ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a sanzionare taluni illeciti penali da cui gli Enti possano trarre vantaggio dalla commissione del reato.

Il Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Nell'analisi dei rischi potenziali appare opportuno evidenziare che, in conformità a quanto indicato anche dalle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*" emanate da Confindustria in data 07/03/2002 e successivamente aggiornate nel 2008 e nel 2014, che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- "*identificazione dei rischi*: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001";
- "*progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente)*: ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati".

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come fonte di prevenzione per la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 6

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - + autonomia e indipendenza;
  - + professionalità;
  - + continuità d'azione;
  - + obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza;

R.S.A. La Quiete Srl ha provveduto ad elaborare il presente Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di Confindustria come punto di riferimento. Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere "cucito su misura" all'azienda è stato redatto prendendo in esame la realtà concreta dell'ente cui si riferisce, in quanto ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Ai fini della redazione del Modello, R.S.A. La Quiete Srl ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, le pronunce offrono delle indicazioni circa le caratteristiche che i giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza<sup>1</sup>;
- l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio<sup>2</sup>;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

R.S.A. La Quiete Srl pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

<sup>1</sup> G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 – FINSPA;

<sup>2</sup> G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 – FINSPA.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 7

Si è operato tenendo, altresì, conto della storia aziendale, aspetto importante, unitamente all'individuazione delle aree di rischio, tenuto presente nell'ambito della cosiddetta "mappatura del rischio" è stato dunque individuato nelle vicende pregresse della società in ordine alla commissione da parte di dipendenti, sia in posizione apicale sia in posizione subordinata. Il criterio dei precedenti storici è stato, dunque, utilizzato, al pari degli altri individuabili, nella corretta costruzione del modello organizzativo, nell'attività di individuazione del rischio e di possibilità del verificarsi di ipotesi delittuose.

La vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi che detta principi e criteri per la gestione della salute e la sicurezza sul lavoro in azienda, nel Modello non potrà prescindere dal rispetto della normativa già esistente. Alla valutazione dei precedenti storici si è associato un lavoro di analisi complessiva dei rischi per tutte le aree aziendali, recuperando in parte l'attività e l'analisi già svolta per la redazione delle procedure interne e le *policy* dettagliatamente elencate, riportate e facenti parte integrante del presente Modello. Si è altresì rivisitato il sistema sanzionatorio disciplinare, quale misura di prevenzione per la commissione di reati a rischio limitato.

Il sistema dei controlli preventivi è ritenuto adeguato per impedire la commissione di reati secondo la previsione del D.Lgs. 231/2001. Alla luce del lavoro di individuazione dei rischi e della verifica del sistema di contenimento dei medesimi, così come determinato per i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 nelle diverse tipologie di aree aziendali, si ritiene di poter affermare di aver ricondotto nell'alveo del *rischio accettabile* la possibilità, seppur minima, di commissione di reati.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 8

## 2. Principi Ispiratori

### **Motivazioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di R.S.A. La Quiete Srl**

R.S.A. La Quiete Srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine della Società, delle aspettative degli *stakeholders* e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello, coerente con le prescrizioni del Decreto, possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In questo quadro, con l'adozione del Modello, R.S.A. La Quiete Srl, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi ed adeguarsi all'obbligo normativo imposto dalla Regione Calabria 15/2008 e s.m.i. Per l'insieme di motivazioni qui appena esposte, R.S.A. La Quiete Srl ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico della Società.

Il Modello adottato da R.S.A. La Quiete Srl è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

**L'individuazione delle aree a rischio, dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:**

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di R.S.A. La Quiete Srl pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di reati;
- consentire a R.S.A. La Quiete Srl di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire o impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli organi sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti e nei prestatori di lavoro temporaneo, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di R.S.A. La Quiete Srl:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.



Il Modello Organizzativo di R.S.A. La Quiete Srl si basa sull'identificazione delle aree a rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi.

Esso si ispira ai requisiti e ai principi generali riportati nel seguito.

I **requisiti** indicati dal Decreto riguardano:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
- la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico.

Il Modello si basa sui seguenti **principi di controllo**:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di coerenza dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'Organismo di Vigilanza di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

Nell'attuazione del Modello, R.S.A. La Quiete Srl tiene conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei in funzione della prevenzione dei reati e del controllo sulle aree a rischio.


In particolare, tra gli strumenti idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di reati, R.S.A. La Quiete Srl ha individuato:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reportistica interna;
4. il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
5. il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
6. in generale, la normativa italiana di riferimento.

Come sancito dal Decreto, il **Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente"**.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa di R.S.A. La Quiete Srl, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 10
--	---	--

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

**Comunque, il Modello è sottoposto ad un costante procedimento di revisione.**

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza dell'Organo Amministrativo - come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo organo.

***Approccio metodologico al Modello***

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

***La metodologia del Risk Assessment***

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.
- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di “*modelli organizzativi e di gestione*” nonché di elaborate da altre associazioni;
- dei principi di “*best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

L'attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di “*risk assessment preliminare*”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 11

- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da otto componenti, elaborate in base alla “best practice” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “compliance programs”.

Tra l’altro, tali regole, secondo il “position paper” sul Decreto dell’ottobre 2001 emesso dalla *Associazione Italiana Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

### ***La frodolenza di chi commette reato come componente di esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente [Art. 6, co. 1, lett. c)]***


La presenza di questa circostanza attiene la definizione dei criteri di costruzione del modello. Si tratta, quindi, di un requisito che può essere riscontrato solamente valutando i vari Sistemi di Controllo Interno così come sono stati adottati ed attuati nel concreto dagli Enti. E’ necessario sottolineare come l’elemento “frodolenza” deve trovare rispondenza nel concetto di rischio accettabile prima richiamato, componente costitutiva di un Sistema di Gestione del Rischio (Risk Management).

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D.Lgs. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È tuttavia estremamente importante che anche ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un:

***sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente***

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 12

Pertanto, il sistema di controllo preventivo (cioè i c.d. *protocolli*) deve essere in grado di prevedere meccanismi di difesa aggirabili solo fraudolentemente e cioè con artifici, raggiri, atti falsi, violenza sulle cose, ecc. ecc.

Primo obiettivo di un modello organizzativo è quindi la proceduralizzazione di una serie di attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello, ma in questo caso soltanto se dall'agente realmente voluti sia come condotta che come evento.

Il modello e le relative misure devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (attraverso artifici e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

L'insieme di misure che l'agente se vuol delinquere dovrà "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

I concetti finora esposti trovano un elemento di rafforzamento se il modello è stato costruito utilizzando alcuni principi di controllo, esposti in appendice a questa nota, e precisamente:

- segregazione delle attività/responsabilità costruita, ove possibile, in maniera tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto. Il raggirio dei protocolli definiti produce il verificarsi del reato solamente con il concorso di due o più persone;
- attività di verifica esercitata con poteri di autonomia e in maniera sistematica; questo costituisce un deterrente ai comportamenti illeciti;
- interventi di adeguamento del modello qualora le verifiche evidenzino significativi violazioni dello stesso.

### ***Fasi operative***

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.


L'implementazione della suddetta metodologia si è articolato nelle seguenti fasi:

- pianificazione e diagnosi;
- progettazione;•
- predisposizione;
- implementazione.

### ***Fase 1: Pianificazione e Diagnosi***

In questa fase si è proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Infatti, si è provveduto ad effettuare dei sopralluoghi presso la sede legale/direzione aziendale e la sede secondaria della società; a queste ispezioni hanno partecipato i diversi responsabili di funzione (Amministratore Unico, Direttore Sanitario, RSPP, Responsabile Qualità, coordinatori socio-sanitari).

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<small>Rev. 1 del 15/09/2015</small>
	<small>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</small>	<b>MOGC</b>
		PAG. 13

Oltre a visitare i luoghi di lavoro sono state effettuate le interviste al personale in sede, raccogliendo informazioni utili inerenti l'organizzazione del lavoro, le condizioni di sicurezza, le procedure attuate nei differenti settori e aspetti di gestione ordinaria dell'impresa.

Nel corso del sopralluogo è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio, nonché delle interviste effettuate ai diversi responsabili.

Dall'analisi della situazione osservata, confrontata con l'esperienza di situazioni analoghe, si sono riscontrati i fattori potenziali di rischio per ogni tipologia di reato presupposto.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni italiane;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli).


La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante colloqui con i responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, è stata raccolta ogni informazione utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si è quindi proceduto al *risk assessment* allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
  - ✚ Pianificazione e Diagnosi;
  - ✚ Progettazione;
  - ✚ Raccolta dati, informazioni societarie ed interviste;
  - ✚ Risk Assessment;
  - ✚ As is Analysis;
  - ✚ Gap analysis;
  - ✚ Progettazione e predisposizione del modello e dei suoi elementi;
  - ✚ Operatività del modello;
  - ✚ Predisposizione del "documento di sintesi";
  - ✚ Implementazione.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata sulle verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 14

- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- sulla verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sulla verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

L'accertamento è stato condotto sulla base:

- dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne (sistema autorizzativi alla spesa ed a contrattare);
- sull'analisi delle procedure e istruzioni derivanti dalle certificazioni di qualità;
- sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/01;
- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte dell'Organo Amministrativo e collaboratori esterni;
- sulla verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.


Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- ✚ la "mappa" dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;
- ✚ le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- ✚ le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- ✚ i presidi esistenti per tali attività;
- ✚ la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello Organizzativo, così come di seguito specificato.

### **Fase 2: Progettazione**

Tale fase si è articolata nello svolgimento della "As is analysis" sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di *proceduralizzazione* delle attività aziendali risultate esposte a rischio,

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 15

nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi e attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
  - **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa.
  - **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali.
  - **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

### **Fase 3: Predisposizione**

Tale fase ha condotto alla redazione del Modello Organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come nella:

- ✚ redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- ✚ elaborazione del Codice Etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- ✚ elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- ✚ definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- ✚ progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

### **Fase 4: Implementazione**

In tale fase, l'attività condotta ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: Codice Etico, procedure operative, Organismo di Vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.





	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 17

## 2.1 Descrizione dell'azienda

R.S.A. La Quiete Srl è una società a responsabilità limitata. E' iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza, sezione ordinaria, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 203967. La missione istituzionale della società, è quella di erogare servizi socio-assistenziali e sanitari a favore della popolazione anziana non autosufficiente o a rischio di perdita di autonomia, secondo le modalità previste dai piani assistenziali nazionali e regionali. La stretta integrazione fra le diverse professionalità costituisce un carattere distintivo per R.S.A. La Quiete Srl presso la quale operano:

- Responsabile Medico dirigente coordinatore responsabile dei servizi;
- Medici specialisti;
- Psicologi, Assistenti sociali, Infermieri professionali e Fisioterapisti;
- Addetti ai servizi assistenziali qualificati- OSS (Operatore Socio Sanitario);
- Educatori professionali;
- Operatori dei servizi generali, addetti all'assistenza di base;
- Addetti ai servizi alberghieri, di pulizia, cucina;

Il gruppo multiprofessionale lavora in modo integrato con l'obiettivo di migliorare il benessere e la salute dell'*Ospite*, elabora progetti e programmi generali per il funzionamento della struttura e piani individuali per gli ospiti.

Le risorse professionali presenti soddisfano, per quantità, gli standard disposti dalla Regione Calabria e dall'ASP di Cosenza per l'accreditamento. Tutte le attività di R.S.A. La Quiete Srl sono coordinate dal Direttore Sanitario secondo un approccio multidisciplinare.

Le prestazioni hanno come fine la partecipazione alla vita sociale attraverso percorsi riabilitativi ed educativi.

**Sede :** Via Filari, 18 - 87040 Castiglione Cosentino (CS)

C.C.I.A.A. CS REA n. 203967

Partita I.V.A./Cod. Fisc. 02997090788


Sito Internet [www.rsalaquiete.it](http://www.rsalaquiete.it)

E-mail: [rsalaquiete@libero.it](mailto:rsalaquiete@libero.it)

Pec: [rsalaquiete@pec.it](mailto:rsalaquiete@pec.it)


L'azienda ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla Norma ISO UNI 9001:2008.

La Politica di R.S.A. La Quiete Srl è predisposta dalla Direzione e diffusa a tutto il personale aziendale, che è sensibilizzato ed impegnato nella gestione delle proprie attività, secondo i principi contenuti nella Politica aziendale. Le modalità di gestione dell'organigramma e di comunicazione interna di ruoli e responsabilità sono definite nella procedura Comunicazione.

	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 18</p>
---	--	---

In aggiunta ad organigrammi e profili funzionali, nell'ottica della gestione per processi, ruoli e responsabilità sono descritti anche all'interno della Mappa dei Processi, approvata unitamente al presente Manuale e contenente, per ogni processo e relative fasi/sottoprocessi/attività, le funzioni responsabili.

I vertici societari di R.S.A. La Quiete Srl sono: il Socio Unico, l'Amministratore Unico, il Direttore Sanitario e l'Organismo di Vigilanza.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 19
---	---	--

### 3. Decreto Legislativo 231/2001

#### **Quadro normativo di riferimento**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio che, istituisce e disciplina, la *“responsabilità amministrativa degli enti”* in relazione ad alcuni reati commessi – nell’interesse o a vantaggio dell’ente – da parte di *“persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo”*, ovvero *“da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza”* di questi ultimi.


L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 codice penale (in seguito c.p.) prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è importante, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Il legislatore, nell’introdurre una responsabilità da reato per gli enti e/o imprese ha voluto salvaguardare il rispetto della Costituzione ed in particolare del principio di personalità della responsabilità penale, cercando di individuare una peculiare loro colpevolezza.

Colpevolezza che è stata individuata in capo agli enti collettivi che non hanno fatto quanto era loro possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno. La loro responsabilità viene calibrata, dunque, come una *“colpa di organizzazione”*, concretizzandosi quando il compimento dei *reati-presupposto* è stato agevolato da un deficit organizzativo dell’ambiente in cui il reo, persona fisica, ha operato. Conseguentemente, strumento fondamentale per una prevenzione generale e, a determinate condizioni, per esentare l’ente dalla responsabilità derivante da reato, viene ad essere la predisposizione di un’adeguata organizzazione che ostacoli e disincentivi il compimento di reati.

Il legislatore si è ispirato chiaramente ad una logica di prevenzione generale, con l’evidente intenzione di contrastare precise scelte di politica d’impresa, le quali sono portatrici di molteplici illeciti penali.

Facendo riferimento alle caratteristiche organizzative delle persone giuridiche, al fatto che esse danno vita a veri organismi naturali, dotati di volontà propria come le persone fisiche ed, inoltre, sulla base del rapporto di *“immedesimazione organica”* con la persona fisica, si è ritenuto possibile, imputare all’Ente non solo gli atti leciti, posti in essere a suo nome da rappresentanti e/o amministratori, ma anche gli atti illeciti verso i quali l’ente ha sia un certo interesse a che vengano realizzati, sia un potere di influenza sulla sua consumazione.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 20

La suddetta responsabilità è autonoma e propria dell'ente, sussistendo anche quando la persona fisica autore del reato non sia identificata, né imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di R.S.A. La Quiete Srl ha la funzione di prevenire la commissione di illeciti (ed anche il tentativo di commissione) nell'ambito dell'organizzazione operativa dell'ente, rendendo nei fatti coerenti con il Codice Etico adottato, e conseguentemente esigibili, le attività ed i comportamenti previsti per i diversi soggetti.

Il Modello è costituito da un insieme di documenti formali che, in relazione alla natura e alla dimensione dell'ente nonché al tipo di attività svolta (art. 7, comma 3), comprendono sia la valutazione dello scenario sul quale si muove l'ente, sia la predisposizione delle conseguenti misure da adottare.


Il contenuto del Modello è **l'insieme degli strumenti necessari e sufficienti ad organizzare, gestire e controllare le attività dell'ente in modo da offrire l'attendibile/ragionevole garanzia che queste si realizzino in conformità al codice etico adottato dall'ente.**

Il Modello predisposto da R.S.A. La Quiete Srl ha portato all'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- ✚ predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- ✚ rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di R.S.A. La Quiete Srl, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio reato", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ✚ informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✚ confermare che R.S.A. La Quiete Srl non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

Nella predisposizione del Modello organizzativo e gestionale ha assunto notevole rilevanza il concetto di **rischio accettabile**. E', infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato, se non intenzionalmente. E' infatti esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso in cui, le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" elaborate da Confindustria ed approvate nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel marzo 2014 la redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 21

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di numerose interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio" o "strumentali" alla commissione dei reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (d'ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come le "Aree a Rischio Reato").

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare all'Organo Amministrativo), al quale è altresì attribuito il compito di aggiornare il presente Modello con l'integrazione della Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per la Società.

Il Modello sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, alle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita della società e che verranno ritenuti rilevanti i fini dell'applicazione del presente Modello.

Oltre a quanto già sopra indicato si debbono ritenere quali elementi fondanti l'apparato regolato dal presente Modello:

- ✚ l'attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di condotta e delle procedure istituite ad ogni livello aziendale;
- ✚ la verifica delle cosiddette "aree di rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito, alla luce delle premesse metodologiche, deve ritenersi maggiore la possibilità di commissione di reati;
- ✚ le funzioni di vigilanza e controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- ✚ la definizione dei poteri autorizzativi propri delle responsabilità assegnate;
- ✚ la verifica periodica del funzionamento del Modello ed il suo aggiornamento;
- ✚ un adeguato sistema sanzionatorio.


### **Struttura del Modello**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è composto:

- a) **Parte Generale:** descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello;
- b) **Individuazione delle aree a rischio reato:** in linea con le *best practices*, R.S.A. La Quiete Srl ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio. A tal fine, in relazione alle aree a rischio diretto di reato, sono individuati e nominati da parte dell'Organismo di Vigilanza uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali.
- c) **Codice Etico** e procedure organizzative già in vigore all'interno di R.S.A. La Quiete Srl e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico e le procedure vigenti, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs.231/2001, hanno tra i loro fini precipi il controllo della

regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti e collaboratori a vario titolo di R.S.A. La Quiete Srl, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;


- d) Il **Sistema Disciplinare**, introduce regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.
- e) Il Modello Organizzativo si completa con **l'istituzione di un Organismo di Vigilanza**, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.



Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di R.S.A. La Quiete Srl nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento, sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del codice etico unitamente consegnato (si veda modulo in allegato).

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>          Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 23</p>
--	--	--

**Autori dei reati**

Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo, c.d. soggetti in posizione apicale o “**apicali**”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. **soggetti sottoposti** all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto). **La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.**

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull’argomento, non è necessario che i *Soggetti Sottoposti* abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “*dipendenti*” dell’Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori<sup>3</sup>.

**La responsabilità dell’ente e il catalogo dei reati presupposto**

Il D.Lgs. n. 231/2001 nell’articolo 5 prevede che “*L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*


- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.*

Dal dato letterale della suddetta norma in combinato disposto con l’art. 2, che richiama il principio di legalità proprio del sistema penale, emerge che le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell’ente sono tre:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell’ente;
- il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso;
- l’autore del reato sia soggetto in posizione c.d. “apicale”, ex lett. a) ovvero sia un c.d. sottoposto, ex lette b).

Come anticipato, si configura una responsabilità in capo all’ente quando viene realizzato uno dei reati indicati in tale normativa, nel suo interesse o a suo vantaggio e da parte di soggetti posti in una posizione qualificata nell’ambito del medesimo ente.

<sup>3</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.; Bassi – Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, pag. 158 e ss.; Zanardi – Baggio – Rebecca, *Responsabilità amministrativa delle imprese*, Il Sole 24 Ore, 2008. In giurisprudenza, di particolare interesse l’ordinanza del GIP Salvini, emessa in data 27 aprile 2004, nella quale uno dei soggetti autori dei reati da cui è derivata la responsabilità amministrativa

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 24

La sezione III del D.Lgs. 231/01, intitolata “Responsabilità amministrativa da Reato”, elenca in modo tassativo fattispecie criminose la realizzazione delle quali da parte di soggetti organicamente o contrattualmente correlati all’ente (esponenti/rappresentanti/dipendenti/parasubordinati/autonomi) comporta, in capo al soggetto collettivo, una forma di **responsabilità diretta e autonoma**, dalla legge denominata “*amministrativa*”, ove i reati *de quibus* siano commessi **nell’interesse o a vantaggio dell’ente**.

Attualmente la sezione III del D.Lgs. 231/01 comprende le seguenti fattispecie criminose:

✚ **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)** quali:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015];
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015];
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 69/2015];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012];
- truffa commessa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*.c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*terc*.p.).

✚ **Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione** – con la legge 6 novembre 2012, n. 190 *c.d. Legge Anticorruzione*, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state apportate delle modifiche al catalogo dei reati presupposto previsti dagli artt. 25 e 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001:


- corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (Art 319-*quater* c.p.).

Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla Legge n. 69 del 2015.

✚ **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, introdotti dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23*

dell’ente, ovvero un consulente della società impiegata – quindi estraneo all’organigramma aziendale – è stato considerato soggetto sottoposto.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 25


novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" che ha inserito nel D.Lgs n. 231/2001 l'articolo 24–bis:



- falsità in documenti informatici (Art. 491-bis c.p.).
- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (Art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art.617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);


**delitti di criminalità organizzata - art. 10 L. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**, previsti dalla Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 che introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-ter [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]:

- associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
  - scambio elettorale politico mafioso (Art. 416-ter c.p.);
  - sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (Art. 630 c.p.);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990);
  - delitti in tema di armi ed esplosivi (Art. 407 comma 2, lettera a), n. 5), c.p.p.);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
  - favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 43/1973).
- ✚ **reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo**, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-bis<sup>4</sup>:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
  - alterazione di monete (Art. 454 c.p.);

<sup>4</sup> Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; alterazione di monete; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; ecc.


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 26

- spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
  - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
  - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
  - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
  - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
  - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
-  **delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore** previsti dalla Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 che introduce nel D. Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 *bis.1* e il nuovo articolo 25-*novies*, oltre a modificare l'art. 25-*bis*:
- turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-*bis* c.p.);
  - frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
  - turbata Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-*ter* c.p.);
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-*quater* c.p.).
-  **reati in materia societaria** introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*ter*:
- false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
  - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c., comma 1 e comma 3) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
  - impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-*bis* c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 262/2005];
  - formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
  - corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 27

- illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
- aggioaggio (Art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.);
- falso in prospetto (Art. 173-bis D.Lgs. 58/1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 27 D.Lgs. 39/2010).
- ✚ **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quater*:
- associazioni sovversive (Art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo o di eversione (Art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ( Art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ;
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsto da leggi speciali (Convenzione di New York 9 dicembre 1999).
- ✚ **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quater*.1:
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- ✚ **delitti contro la personalità individuale** introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 ed aggiornati dal D.Lgs. 39/2014 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*quinquies*<sup>5</sup>:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);


<sup>5</sup> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto ed alienazione di schiavi.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 28

- prostituzione minorile (Art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (Art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (Art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (Art. 600-*quater*1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (Art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* del d.lgs. 286/1998).
- ✚ **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*sexies*:
- abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.U.F. - D.Lgs. 58/1998);
- manipolazione del mercato (Art. 185 T.U.F. - D.Lgs. 58/1998).
- ✚ **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro così come previsti dall'art. 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 emanato in attuazione della Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*septies*:
- omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 c.p.).
- ✚ **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*octies* [articolo modificato dalla Legge n. 186/2014] :
- ricettazione (Art. 648 c.p.);
- riciclaggio (Art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità illecita (Art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
- ✚ **reati in materia di violazione del diritto d'autore** articolo 25-*novies*:
- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Art. 171 L. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (Art. 171-*bis* L. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (Art. 171-*ter* L. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (Art. 171-*septies* L. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ed accesso condizionato (Art. 171-*octies* L. 633/1941);
- ✚ **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.) articolo 25-*decies* - *Ratifica Convenzione ONU contro la corruzione*:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 29
---	---	--

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377-*bis* c.p.).
- ✚ **reati ambientali**, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE – articolo 25-*undecies* [modificato dalla Legge n. 68 del 2015]:
  - inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
  - circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.);
  - detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4 della legge 150/1992);
  - mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256, comma, 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152);
  - emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria. (art. 279, comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art. 3-*bis* della legge 150/1992);
  - impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3, comma 6, della legge 549);
  - importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie in via di estinzione (art 1, commi 1 e 2, della legge 150/1992);
  - importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e commercio di specie protette (art 2, commi 1 e 2, della legge 150/1992);
  - inquinamento colposo dei mari (art. 9, D.Lgs 202/2007);
  - inquinamento doloso dei mari (art 8, D.Lgs 202/2007);
  - mancata comunicazione di evento inquinante – mancata bonifica dei siti. (D.Lgs 152/06, art. 257 , comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  - miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
  - produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell'ambito del SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
  - produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti (art 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 30

- realizzazione o gestione di discariche abusive (art. 256, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge (Art. 137, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (art. 137, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di sostanze vietate da navi o aeromobili (art. 137, comma 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali (art. 137, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

✚ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, in attuazione in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – articolo 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001:


- D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 Agosto 2012): "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" – (art. 603-*bis* c.p.).

✚ **Convenzione di Lanzarote** – Legge 172/2012 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1 luglio 2010, ha come obiettivo la prevenzione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, la protezione dei diritti delle vittime di tali reati e la promozione della cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, contro tali forme di sfruttamento minorile. Una serie di modifiche al codice penale che modificano l'ambito di operatività degli artt. 24-*ter* e 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;
- art. 600-*bis* c.p. – Prostituzione minorile;
- art. 600-*ter* – Pornografia minorile.

✚ **reati transnazionali**<sup>6</sup>, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che vengono di seguito elencati:

<sup>6</sup> In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di trans nazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significativa relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 31

- reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- reato relativo al traffico di immigrazioni (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
- reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

### ***I criteri di imputazione della responsabilità***

La realizzazione di uno dei reati sopra indicati costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Affinché l'ente ne risponda, infatti, occorre che il fatto sia stato commesso:

- (anche solo parzialmente) nel suo interesse o a suo vantaggio (*criterio oggettivo n. 1*);
- da parte di uno dei soggetti qualificati indicati all'art. 5 del decreto" (*criterio oggettivo n. 2*);
- con colpa dell'ente (*c.d. criterio soggettivo*).

La relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/01 attribuisce ai criteri di imputazione non solo un ruolo di filtro della responsabilità, ma anche una funzione preventiva, che mira a superare l'attribuzione della responsabilità amministrativa da reato secondo i canoni della responsabilità oggettiva.

La responsabilità degli enti è improntata ad un criterio di colpa specifica: l'organizzazione inadeguata alla prevenzione dei reati, l'omessa vigilanza, sono queste carenze, per così dire "*a monte*", che determinano l'insorgere della responsabilità dell'impresa che è, quindi, una cosiddetta colpa di organizzazione per inosservanza di doverose cautele. Cautele che sono state dal legislatore riconosciute nell'utilizzo di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo.


### ***Criterio oggettivo di imputazione (n. 1)***

Il primo criterio oggettivo è individuato dall'art. 5, comma 1, prima parte, ove si legge che "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*".

La distinzione tra le espressioni "*interesse*" e "*vantaggio*" è tradizionalmente ravvisata nel fatto che mentre l'interesse costituirebbe qualcosa di soggettivo, verificabile ex ante, il vantaggio consisterebbe in qualcosa di oggettivo, che potrebbe essere conseguito dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e, dunque, verificabile solo ex post.

Per poter ascrivere la responsabilità amministrativa all'ente si dovranno, dunque, valutare obiettivamente la condotta del reo (non le sue intenzioni o rappresentazioni soggettive) e le conseguenze, dirette o indirette, per l'ente. Quando il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente, si configura l'imputabilità verso l'ente, non occorrendo



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 32

anche che quest'ultimo ne tragga vantaggio. Vi può essere, quindi, solo "interesse" e non "vantaggio" potendosi egualmente configurarsi l'illecito in capo all'ente dipendente da reato. Il due requisiti (interesse o vantaggio) vanno considerati fra loro alternativi ai fini della costituzione dell'illecito.

Il termine "interesse", a ben vedere, implica solo la finalizzazione del reato ad un'utilità per l'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita e senza neppure richiedere di sapere se essa non venga affatto conseguita; con il termine "vantaggio", invece, si fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità per l'ente. L'interesse dell'ente, anche se eventualmente indiretto, inoltre, deve essere in ogni caso concreto ed attuale, non, quindi, futuro ed incerto.

### **criterio oggettivo di imputazione (n. 2)**

Il secondo criterio oggettivo richiede che l'illecito penale sia stato realizzato da un soggetto qualificato, e cioè:


- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da coloro che esercitano, anche di fatto, gestione e il controllo dell'ente (*soggetti c.d. apicali*);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (*c.d. sottoposti*).

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano le persone "...che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (art. 5 comma 1 lett. a).

In generale, il riferimento è a tutti coloro che, membri di organi amministrativi, formalmente dotati di idonea delega dei poteri, esercitano funzioni decisorie e di vertice, comprendendovi anche coloro che svolgono funzioni gestorie o preposti alla verifica e all'efficacia dell'azione amministrativa, quali, ad esempio, i consiglieri delegati o i componenti dei comitati esecutivi.

È opportuno sottolineare che il legislatore delegato ha inteso effettuare la parificazione tra funzioni formalmente svolte e funzioni effettivamente svolte. Si è deciso in tal modo di tener conto della realtà effettiva, di superare il mero aspetto ufficiale dell'organico degli enti, agevolando con l'adeguata considerazione del soggetto che ha concretamente agito il rispetto del criterio di rappresentatività e quello di effettività. Ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, sono equiparate, poi, le persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale". Con tale previsione si tiene conto del vasto fenomeno della frantumazione del potere manageriale su base orizzontale. Si evidenzia, altresì, che con l'espressione "gestione e controllo" il legislatore delegato ha voluto riferirsi a quei soggetti che rivestono un potere dominante nell'ente, soggetti che, si noti bene, gestiscono e controllano. I due elementi devono cioè essere presenti congiuntamente. Per soggetti "sottoposti" si devono intendere tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti situati in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera b). In tale categoria possono generalmente ricomprendersi, oltre ai lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, gli agenti, i franchisees, i concessionari di vendita, ecc. In tale categoria rientreranno, quindi, tutti coloro che si trovino ad operare nell'ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purché sottoposti alla direzione o vigilanza altrui.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 33

### **Criteria soggettivo di imputazione**


La realizzazione di uno dei reati previsti dal decreto, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da uno dei soggetti indicati nell'art. 5, non è però (come abbiamo visto) ancora sufficiente per fondare la responsabilità dell'ente. L'ulteriore condizione richiesta è che il fatto sia anche, per così dire, "rimproverabile" all'ente, nel senso che costituisca espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione. A queste conclusioni si giunge considerando le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto, che escludono la responsabilità, nel caso in cui l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione (di seguito "modello") idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. Il criterio soggettivo, peraltro, si atteggia in maniera diversa a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale (a) o da un subalterno (b).

**a)** Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale la responsabilità dell'ente è presunta. Si ritiene, infatti, che quando un soggetto è al vertice delle gerarchie di un ente ben possa essere ritenuto (automaticamente) quale espressione diretta della politica dello stesso, sia, cioè, il soggetto che meglio ne rappresenta gli ideali, le scelte strategiche, l'etica e il modo di agire. Con tale scelta il legislatore considera in partenza l'ente come automaticamente responsabile in caso di commissione di un reato-presupposto da parte di una persona fisica collegata in modo qualificato. Si è prevista, cioè, un'inversione dell'onere della prova: l'ente è ritenuto meritevole di essere sanzionato se non dimostra la mancanza della sua relativa colpa. Ove sia stato commesso un reato-presupposto da un soggetto apicale dell'ente l'art. 6 del decreto, poi, prevede che quest'ultimo non è responsabile se dà la prova:

- dell'adozione e attuazione prima della commissione del fatto da parte dell'organo dirigente di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati;
- dell'affidamento del compito di vigilanza ad apposito organismo autonomo di controllo;
- dell'effettiva vigilanza da parte di quest'ultimo;
- dell'elusione fraudolenta del modello da parte del reo.

L'elemento della "elusione fraudolenta" potrebbe anche essere valorizzato per dimostrare come il comportamento del singolo costituisca la personale devianza, l'estraniamento da una osservante politica d'impresa, un comportamento tale, dunque, da non dar luogo alla colpevolezza dell'ente. Potrebbero rientrarvi, ad esempio, i casi del vertice che agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, o agisce al solo fine di arrecare danno all'ente, con la conseguenza, quindi, di far venir meno nei due casi il criterio di imputazione oggettiva previsto dall'art. 5. Il legislatore ha voluto dare con la suddetta norma una scappatoia all'ente o impresa verso la responsabilità da reato, incentivando, così, l'adozione di misure preventive idonee ad evitare la commissione di reati nell'esercizio dell'attività economica.

**b)** Nel caso in cui, incede, il reato venga commesso da un subalterno il criterio di imputazione della responsabilità all'ente è reso più semplice, perché, in base a quanto sottolineato dalla relazione al decreto legislativo in esame, la commissione di reati da parte dei sottoposti appare statisticamente più rara e comunque suscettibile di determinare un giudizio di minore riprovazione nei confronti dell'ente. La responsabilità dell'ente sorge in capo all'ente quando vi è l'elusione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati. Quest'elusione è esclusa dalla predisposizione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo che funge, quindi, da scusante. Se

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 34
---	---	--


l'ente ha adottato un efficace modello funzionale e nonostante questo l'operato di un dipendente sfugge al vaglio dei controlli interni, non si ritiene giusto punirlo (si ricordi che in ogni caso viene disposta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente) dal momento che ha comunque dimostrato puntuale diligenza nell'apprestare le misure previste dalla normativa per cercare di evitare la consumazione di tali illegalità. In questo caso la responsabilità si presenta come incentrata su una "colpa di organizzazione" dell'ente. Non vi è nessuna inversione dell'onere della prova in capo all'ente. Sarà in questo caso l'accusa a dover dimostrare il deficit organizzativo della persona giuridica. Nella presenza di una carenza organizzativa si ravvisa una specie di agevolazione colposa da parte dell'ente, che ne giustifica l'attribuzione di responsabilità amministrativa da reato. L'ente ne risponderà non tanto per la commissione del reato in sé, quanto perché tale accadimento è stato reso possibile da una serie di negligenze a monte inerenti al sistema organizzativo ed ai controlli. I modelli di organizzazione, gestione e controllo (*compliance programs*) vengono così a costituire le regole cautelare che l'ente deve rispettare. La loro adozione costituisce la modalità di esercizio della vigilanza anticrimine dell'ente e, se efficacemente attuata, dà luogo ad una scusante.


#### ***Destinatari del Modello***

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di R.S.A. La Quiete Srl nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento, sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del codice etico unitamente consegnato (in allegato): i documenti consegnati sono registrati all'interno del modulo (si veda modulo in allegato) "*Lista di distribuzione documenti*".



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 36
---	---	--

## **4. Organismo di Vigilanza**

### **4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza**

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- 1) **autonomia ed indipendenza;**
- 2) **professionalità;**
- 3) **continuità d'azione.**

#### **1) Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ossia all'Organo Amministrativo nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

#### **2) Professionalità**

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### **3) Continuità d'azione**


L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

### **4.2 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, durata ed Integrazione**

Contestualmente all'adozione del presente Modello, l'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl ha nominato quale componente dell'OdV un professionista esperto in materia 231, ritenendo che possano rispondere alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 37

controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel marzo 2014. Più precisamente è stata ravvisata la necessità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra richiamati.

Fermo restando quanto sopra, una volta insediato l’Organismo di Vigilanza provvederà a dotarsi di un proprio regolamento interno avente ad oggetto i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell’assunzione delle decisioni di tale organo, nonché a stabilire il piano delle attività da svolgere. L’OdV resterà in carica tre anni, con facoltà di successiva proroga del mandato.

#### **4.3 Funzione, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- ✚ vigilare sull’effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- ✚ verificare l’efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- ✚ individuare e proporre all’Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- ✚ verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall’Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello;
- ✚ aggiornare la cosiddetta mappatura del rischio, individuando le nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato;
- ✚ vigilare sul sistema delle deleghe di funzioni al fin di garantire l’efficacia del presente Modello.

Nell’ambito della funzione sopra descritta, spettano all’Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- ✚ verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l’adeguatezza dei punti di controllo al fine di adeguarle ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all’Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre R.S.A. La Quiete Srl al rischio di reato;
- ✚ effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell’Organismo di Vigilanza previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio Reato;
- ✚ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza;
- ✚ condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 38

- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree maggiormente a rischio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle suddette attività e deve avere libero accesso alla completa documentazione aziendale nel rispetto delle normative vigenti; coordinarsi altresì con i responsabili delle altre funzioni aziendali per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello.


Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di spesa.

#### **4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di R.S.A. La Quiete Srl ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Nel primo caso devono essere considerate le seguenti prescrizioni:

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da R.S.A. La Quiete Srl;
- i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e, sulla base della tipologia di violazione, alla direzione di R.S.A. La Quiete Srl. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 39
---	---	--

tale da non potersi rivolgere al diretto superiore per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- ✚ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta R.S.A. La Quiete Srl, i suoi dipendenti od i componenti degli organi sociali;
- ✚ il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo del mercato regolamentato;
- ✚ le richieste di assistenza legale inoltrate a R.S.A. La Quiete Srl da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- ✚ i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231/01;
- ✚ le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- ✚ le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- ✚ i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a R.S.A. La Quiete Srl a seguito dell'aggiudicazione di appalti pubblici;
- ✚ i cambiamenti organizzativi;
- ✚ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- ✚ le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- ✚ i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- ✚ la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- ✚ la copia dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, viene predisposto un canale di comunicazione appositamente dedicato all'OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte dei dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello. L'OdV deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal fine, vengono adottati specifici canali informativi dedicati (mail box) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 40

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

#### **4.5 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza**

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il modello permane in capo all'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di:

- ✚ comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dall'Organo Amministrativo stesso, fatta salva la possibilità per l'OdV di effettuare ulteriori verifiche a sorpresa;
- ✚ comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- ✚ comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- ✚ relazionare, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere di essere convocato dall'Organo Amministrativo per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- ✚ comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- ✚ segnalare all'Organo Amministrativo eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- ✚ dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

- verifica sugli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;
- verifica delle procedure: procederà a verificare l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

I flussi informativi affluiscono all'OdV principalmente in forma strutturata e valga la seguente tabella riepilogativa:





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 41

Tipologia dell'informativa	Responsabile
<i>Schede di Evidenza</i>	Tutti Responsabili di Settore, su richiesta dell'OdV
<i>Segnalazioni</i>	Tutti i Destinatari, all'occorrenza
<i>Informazioni Rilevanti:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti all'Organo Amministrativo, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;</li><li>- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;</li><li>- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;</li><li>- eventuali prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;</li><li>- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;</li><li>- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;</li><li>- le eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;</li><li>- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.</li></ul>	Organo Amministrativo
<i>Altre Informazioni:</i>	
Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con enti pubblici	Organo Amministrativo
Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici	Amministrazione
Incarichi di consulenze professionali	Organo Amministrativo/Risorse Umane
Delibere dell'Assemblea dei Soci	Organo Amministrativo
Richieste di informazioni da parte del Socio Unico	Organo Amministrativo



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 42

<b>Flussi informativi Specifici</b>	
Flusso 1: Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari	Organo Amministrativo/Risorse Umane
Flusso 2: ◆Report periodico su eventuali incidenti. ◆Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza ◆Attestazione dell'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza ◆Invio della Relazione accompagnatoria al bilancio, nella quale si dichiara l'avvenuta predisposizione, aggiornamento ed adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ◆Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Testo Unico sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.)	RSPP Organo Amministrativo
Flusso 3 : ◆Comunicazioni delle situazione di conflitto di interesse rilevate; ◆Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti degli Organi Sociali; ◆Azioni o notizia di procedimenti, di qualsiasi tipo, a carico degli Organi Sociali.	Organo Amministrativo
Flusso 4: - Report informativo ogni qual volta si verificano: o infortuni; o ispezioni da parte degli organismi competenti. - Relazione con cadenza trimestrale: o sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello - Relazione ogni qual volta: o vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	RSPP

### **Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl;
- la seconda, nei confronti del Socio Unico – MEDICURA S.R.L.

In particolare, l'OdV presenta una relazione annuale sulle attività svolte corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 43
--	---	--

## 5. Formazione e comunicazione

### Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Direzione, in collaborazione con l'OdV, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A tal fine, R.S.A. La Quiete Srl organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'OdV. I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal codice etico;
- del sistema disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 44

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

### ***Informativa a collaboratori e interlocutori***

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori. Si prevedono per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico. Ogni comportamento posto in essere dai partners commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

R.S.A. La Quiete Srl rende disponibile il proprio Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività. Ad ognuno di essi è chiesto inoltre, l'accettazione del modello.

### ***Comunicazione***

In linea con quanto disposto dal Decreto, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutti gli stakeholders siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione avviene mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all'argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso l'accettazione che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 45</p>
---	--	---

## 6. Aggiornamento del Modello

Il Modello deve essere regolarmente tenuto in stato di verifica periodica/eventuale modifica (controllo/aggiornamento).

L'opera di aggiornamento deve conseguire, in particolare, ai seguenti casi:

- ✚ cambiamenti interni e/o esterni all'ente che possano avere rilevanza sul modello adottato;
- ✚ notizie/esperienze di tentativi di commissione di reati considerati dal modello;
- ✚ notizie/esperienze di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal modello;
- ✚ modifiche normative.

Lo strumento più appropriato per realizzare l'obiettivo dell'aggiornamento del modello è costituito dal riesame periodico, la cui frequenza deve essere stabilita in funzione delle esigenze dell'ente e comunque in misura non inferiore, di norma, ad un riesame all'anno. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'Organo Amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'Organo Amministrativo valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- ✚ modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- ✚ identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- ✚ emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- ✚ commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- ✚ riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'Organo Amministrativo identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 46

realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

## 7. Termini, definizioni e acronimi

### Termini e definizioni


In questa sezione sono riportati principali termini e definizioni utilizzati nel manuale, nelle procedure, nel codice etico, nei modelli ed in tutta la documentazione del sistema di gestione

<i>Termine</i>	<i>Definizione</i>
<b>Analisi dei rischi</b>	Attività dell'analisi specifica della singola organizzazione, finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
<b>Audit del sistema di gestione</b>	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, alle procedure o requisiti di quello adottato dall'organizzazione.
<b>Codice etico</b>	Insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, etc., e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
<b>Decreto Legislativo n. 231/2001</b>	Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001 : "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
<b>Direzione</b>	Amministratore unico e/o legale rappresentante dell'impresa.
<b>Modello organizzativo</b>	Insieme di strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottate ed attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.
<b>Organismo di Vigilanza (OdV)</b>	Organismo di vigilanza previsto dall'Articolo 6, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs. 231/01 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento continuo.
<b>Politica per la prevenzione dei reati</b>	Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla direzione.
<b>Rischio</b>	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato / illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
<b>Rischio accettabile</b>	Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione con il riferimento agli obblighi di legge a quanto espresso dal sistema di gestione per la responsabilità amministrativa ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.
<b>Sistema disciplinare</b>	Sistema disciplinare di cui all'Articolo 6, Comma 2, Lettera e) del D.Lgs. 231/01.

## 8. Struttura Organizzativa

### Organigramma

Le modifiche alla struttura organizzativa attinenti funzioni e composizione delle unità afferenti a ciascuna Area aziendale sono apportate dall'Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso delegati. Al fine di garantire e favorire un'efficace gestione del servizio sono state definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché relative responsabilità e autorità del Personale che opera in Azienda, le cui attività hanno diretta influenza sulla qualità del servizio erogato. A tale è stato approvato l'Organigramma Aziendale di seguito riportato.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 48

### ASSEMBLEA DEI SOCI

Componente	MEDICURA S.R.L. (100%)
Iscrizione Registro Imprese	CCIAA Cosenza
Capitale sociale	€ 148.000,00 interamente versato
Durata della società	Fino al 31/12/2060

### ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo della posizione	Vigila sugli adempimenti di legge per come previsto dal D. Lgs 231
Normativa cogente	<ul style="list-style-type: none"><li>D. Lgs 231/01</li></ul>
Dipendenza gerarchica	
Dipendenza funzionale	
A lui riportano	Tutti gli stakeholders aziendali
Rapporti interfunzionali interni	
Rapporti interfunzionali esterni	
Responsabilità	<p>verifica che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello e il rispetto dei dettami del D.lgs.231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello;</li><li>verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il D.lgs. 231/2001 e con le evoluzioni della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa della Società;</li></ul>

### AMMINISTRATORE UNICO

Componente	Dott. Michele Garo
Compiti e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"><li>Approva il Modello su proposta dell'Organismo di Vigilanza;</li><li>Delibera, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, le modifiche che si renda necessario od opportuno apportare al Modello;</li><li>individua e nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;</li><li>delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti della struttura del modello ed a curare il suo costante aggiornamento.</li></ul>

### SICUREZZA E PREVENZIONE

Scopo della posizione	Assicurare la minimizzazione dei rischi legati alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
Normativa cogente	D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
Dipendenza gerarchica	Amministratore Unico
Dipendenza funzionale	
A lui riportano	Medicina del lavoro
Rapporti interfunzionali interni	Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali
Rapporti interfunzionali esterni	Organizzazioni pubbliche e private
Responsabilità	<p>Definisce e supervisiona gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Definisce e supervisiona gli adempimenti in materia di salute dei lavoratori;</li><li>Supervisiona che le disposizioni di legge e le procedure aziendali in tema di sicurezza (dei luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori) vengano rispettate da tutto il personale che opera sui azienda.</li></ul>
Compiti e mansioni	<p>Assicura la presenza li personale adeguatamente formato in materia antincendio e di primo soccorso;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Assicura lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti speciali;</li><li>Individua i fattori di rischio;</li><li>Valuta i rischi;</li><li>Individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro o rispetto della normativa vigente;</li><li>Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</li><li>Elabora delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</li><li>Propone in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</li><li>Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</li><li>Informa i lavoratori di cui all'articolo 36:<ul style="list-style-type: none"><li>sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;</li><li>sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;</li></ul></li></ul>





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 49

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;</li><li>▪ sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;</li><li>▪ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</li><li>▪ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;</li><li>▪ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.</li></ul>
--	---

### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

<b>Ruolo</b>	Responsabile del trattamento
<b>Scopo della posizione</b>	Ottemperare alle disposizioni in merito al divieto di utilizzare, in qualsiasi modo, i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e adottando adeguate misure per assicurarne la protezione
<b>Normativa cogente</b>	D. Lgs 196/03 e s.m.i.
<b>A lui riportano</b>	
<b>Rapporti interfunzionali interni</b>	Dipendenti, collaboratori, consulenti
<b>Rapporti interfunzionali esterni</b>	Fornitori di sistemi informativi e informatici
<b>Responsabilità</b>	Ha la responsabilità di adottare tutte le procedure organizzative, informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato l'accesso ai soli dati necessari alle sue specifiche mansioni.
<b>Compiti e mansioni</b>	<p>Stesura e aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Designare formalmente gli incaricati del trattamento dei dati personali;</li><li>• Assicurare la qualità dei dati, le modalità di raccolta e conservazione degli stessi, nonché vigilare sulla puntuale e corretta osservanza delle istruzioni impartite agli incaricati;</li><li>• Informare l'interessato ovvero la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, degli elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 prima dell'inizio del trattamento (INFORMATIVA).</li><li>• Garantire il rispetto dei diritti dell'interessato, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati, sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc.;</li><li>• Adottare le misure minime di sicurezza previste negli artt. da 33 a 36 e nell'Allegato B) del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, fermo restando che rientra in ogni caso nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e/o più restrittive misure rese necessarie dalla particolare tipologia di dati trattati e di modalità del trattamento;</li><li>• Individuare i nuovi trattamenti oggetto di Notificazione ex art. 37-ss D.Lgs. 196/2003 ovvero provvedere all'aggiornamento di quelli già notificati.</li></ul>

### MEDICINA DEL LAVORO

<b>Rapporto contrattuale</b>	Consulenza specialistica di tipo medico-legale
<b>Scopo della posizione</b>	Identificare i sintomi causati dall'esposizione dei lavoratori a: <ul style="list-style-type: none"><li>• agenti chimici, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario, e le ripercussioni sul sistema nervoso; sostanze aerodisperse di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo. Queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi, poi la polvere di carbone;</li><li>• agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, il rumore, le vibrazioni, il microclima;</li><li>• agenti biologici: batteri, virus, parassiti;</li><li>• fattori di rischio psicosociali: stress lavoro correlato.</li></ul>
<b>Normativa cogente</b>	D. Lgs 81/08 e s.m.i. <ul style="list-style-type: none"><li>• Principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).</li></ul>
<b>Dipendenza gerarchica</b>	N.A.
<b>Dipendenza funzionale</b>	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
<b>A lui riportano</b>	
<b>Rapporti interfunzionali interni</b>	Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali
<b>Rapporti interfunzionali esterni</b>	Organizzazioni sanitarie pubbliche e private
<b>Responsabilità</b>	Monitorare lo stato di salute dei lavoratori dell'azienda
<b>Compiti e mansioni</b>	Gestisce la sorveglianza sanitaria che include: <ul style="list-style-type: none"><li>Accertamenti medici preventivi, anche in fase preassuntiva;</li><li>Accertamenti medici periodici;</li></ul>



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 50

- Accertamenti medici su richiesta del lavoratore;
- Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione;
- Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

### DIREZIONE SANITARIA

Scopo della posizione	Coordinare attività sanitarie
Normativa cogente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legge 412/91.</li></ul>
Dipendenza gerarchica	Amministratore Unico
A lui riportano	Medici, operatori socio-sanitari
Responsabilità	Erogazione servizi socio-sanitari
Compiti e mansioni	<p>a) della organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari;</p> <p>b) della assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività personali, della tenuta e aggiornamento del registro con dati anagrafici e titoli professionali abilitanti del personale addetto alla funzioni sanitarie;</p> <p>c) del controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario; manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e controlli periodici su impianti e attrezzature;</p> <p>d) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori e assistiti;</p> <p>e) del controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;</p> <p>f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti e del rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta;</p> <p>g) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;</p> <p>h) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi; conservazione, in conformità alla normativa vigente, di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;</p> <p>i) smaltimento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente;</p> <p>l) responsabilità in materia di privacy e applicazione del consenso informato.</p>

### AREA AMMINISTRATIVA

Scopo della posizione	Contribuire alla direzione della Società, collaborando al suo sviluppo economico e alla conservazione del patrimonio. Assistere l'Amministratore nella definizione e nella direzione del sistema di governo economico, fiscale e finanziario, rappresentando un supporto per la formulazione e l'applicazione delle politiche economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica. Essere garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali della Società.
Dipendenza gerarchica	Amministratore Unico
Rapporti interfunzionali esterni	Organizzazioni pubbliche e private
Responsabilità	<p>Collaborare con l'Amministratore e la Direzione generale al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esercitare i poteri di gestione che gli sono stati assegnati, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie condivise, delle politiche e delle procedure aziendali afferenti il settore amministrativo e finanziario, gestire il processo amministrativo finanziario;</li><li>• Dirigere e coordinare le attività Amministrative, gestire i rapporti con tutti i settori aziendali e con gli enti esterni;</li><li>• Assicurare la regolarità contabile e fiscale della Società e gli assolvimenti societari;</li><li>• Supportare lo sviluppo dell'organizzazione attraverso il coordinamento dei processi aziendali in materia di amministrazione, finanza, reporting e budgeting;</li><li>• Assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione ed il monitoraggio delle risorse di cui ha la responsabilità;</li><li>• Rispondere delle irregolarità normative che si dovessero riscontrare nel settore amministrativo e finanziario, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione e ai collaboratori;</li><li>• Definire le politiche commerciali e di marketing;</li><li>• Definire le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane.</li></ul>
Compiti e mansioni	Sovrintende a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione della Società.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 51

Aggiornato alla data del 14 giugno 2015 (ultimo provvedimento inserito: Legge 27 maggio 2015, n. 69)

### ❖ Testo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001

#### DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*E m a n a*

*il seguente decreto legislativo:*

#### *Capo I*

#### **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

#### **SEZIONE I**

#### *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa*

##### **Art. 1 - Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

##### **Art. 2 - Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

##### **Art. 3 - Successione di leggi**

*R.S.A. La Quiete SRL*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 52

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

### **Art. 4 - Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

### **Art. 5 - Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
  - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
  - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 53

### **Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
  - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
  - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente**

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
  - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## **SEZIONE II**

### **Sanzioni in generale**

#### **Art. 9 - Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  - a) la sanzione pecuniaria;
  - b) le sanzioni interdittive;
  - c) la confisca;
  - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
  - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 54
--	---	--

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

**Art. 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

**Art. 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

**Art. 13 - Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

**Art. 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 55</p>
---	--	---

**Art. 15 - Commissario giudiziale**

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

**Art. 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

**Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

**Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

**Art. 19 - Confisca**

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 56
--	---	--

#### **Art. 20 - Reiterazione**

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### **Art. 21 - Pluralità di illeciti**

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### **Art. 22 - Prescrizione**

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### **Art. 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive**

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III**

#### **Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale**

#### **Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 57

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica a sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

**Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 58
--	---	--

**Art.25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

**Art. 25-ter - Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) lettera abrogata;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 59</p>
---	--	---

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

**Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

**Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 60
--	---	--

**Art. 25-sexies - Abusi di mercato**

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

**Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

**Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Art. 25-undecies - Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> <b>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</b>	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> <b>PAG. 61</b>
--	--	---

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 62
--	---	--

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentoquote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

**Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

**Art. 26 - Delitti tentati**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

**Capo II**

**RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

**SEZIONE I**

**Responsabilità patrimoniale dell'ente**

**Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

**SEZIONE II**

**Vicende modificative dell'ente**

**Art. 28 - Trasformazione dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

**Art. 29 - Fusione dell'ente**

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

**Art. 30 - Scissione dell'ente**

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 63
--	---	--

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

**Art. 31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione**

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

**Art. 32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione**

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

**Art. 33 - Cessione di azienda**

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

**Capo III**

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE**

**DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**SEZIONE I**

**Disposizioni generali**

**Art. 34 - Disposizioni processuali applicabili**

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**Art. 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato**

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 64
--	---	--

## SEZIONE II

### *Soggetti, giurisdizione e competenza*

#### **Art. 36 - Attribuzioni del giudice penale**

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art. 37 - Casi di improcedibilità**

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

#### **Art. 38 - Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
  - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### **Art. 39 - Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
  - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
  - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  - c) la sottoscrizione del difensore;
  - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### **Art. 40 - Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

#### **Art. 41 - Contumacia dell'ente**

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 65

### **Art. 42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### **Art. 43 - Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

## **SEZIONE III**

### **Prove**

### **Art. 44 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:
  - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
  - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

## **SEZIONE IV**

### **Misure cautelari**

### **Art. 45 - Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

### **Art. 46 - Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 66
--	---	--

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

**Art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

**Art. 48 - Adempimenti esecutivi**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

**Art. 49 - Sospensione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

**Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

**Art. 51 - Durata massima delle misure cautelari**

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

**Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 67
--	---	--

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

**Art. 53 - Sequestro preventivo**

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**Art. 54 - Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

**SEZIONE V**

**Indagini preliminari e udienza preliminare**

**Art. 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

**Art. 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

**Art. 57 - Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

**Art. 58 - Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

**Art. 59 - Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

**Art. 60 - Decadenza dalla contestazione**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

**Art. 61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 68
--	---	--

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## SEZIONE VI

### Procedimenti speciali

#### **Art. 62 - Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una azione interdittiva in via definitiva.

#### **Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

#### **Art. 64 - Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## SEZIONE VII

### Giudizio

#### **Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### **Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 69
--	---	--

**Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere**

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

**Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari**

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

**Art. 69 - Sentenza di condanna**

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

**Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel co 1.

**SEZIONE VIII**

**Impugnazioni**

**Art. 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

**Art. 72 - Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

**Art. 73 - Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

**SEZIONE IX**

**Esecuzione**

**Art. 74 - Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 70

- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

**Art. 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)**

**Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

**Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive**

- 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
- 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

**Art. 78 - Conversione delle sanzioni interdittive**

- 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- 2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
- 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
- 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

**Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

- 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
- 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
- 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

**Art. 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)**

**Art. 81 - Certificati dell'anagrafe (articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)**

**Art. 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 71
--	---	--

*Capo IV*

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO**

**Art. 83 - Concorso di sanzioni**

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

**Art. 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza**

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

**Art. 85 - Disposizioni regolamentari (articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)**



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 72



## Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231  
e successive modifiche ed integrazioni*

Rev. 1 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008  
aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015

## **PARTE SPECIALE**

*R.S.A. La Quiete SRL*



 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 73</p>
---	--	---

### **1.1 Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01**

Al fine di dare attuazione al Modello, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001 – di seguito anche *Decreto* – e verificare quali di esse risultino applicabili a R.S.A. La Quiete Srl. Le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa sono stabilite dagli artt. da 24 a 25 del Decreto.

La previsione delle fattispecie di reato è stata sviluppata in seguito all'analisi delle struttura societaria, delle aree e relative funzioni aziendali a rischio, delle procedure organizzative già esistenti e costantemente aggiornate, nonché in seguito ai colloqui con i soggetti responsabili delle specifiche funzioni: ciò al fine di effettuare una concreta valutazione del *rischio-reato* presente all'interno della società.

L'individuazione delle funzioni aziendali a rischio in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato esaminate nell'ambito della presente *Parte Speciale*, è stata preceduta ed effettuata sulla base di un'approfondita attività di mappatura, realizzata mediante l'analisi delle procedure organizzative già operative, mediante la distribuzione di appositi questionari, seguite da interviste ai soggetti apicali e/o preposti a determinate funzioni, volta a determinare, nell'ambito delle attività cui è in concreto preposta ciascuna delle funzioni aziendali di R.S.A. La Quiete Srl, le specifiche operazioni che costituiscono potenziali occasioni di commissione di reato.

### **1.2 Soggetti Destinatari delle previsioni contenute nella Parte Speciale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè degli Apicali ed i Sottoposti, tutti definiti i "*Destinatari*". Le previsioni della Parte Speciale si applicano ai *Destinatari* operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata. I *Destinatari* hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare ed in relazione ad ogni tipologia di reato contemplata nella presente Parte Speciale i *Destinatari* hanno il divieto di:

- ✚ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- ✚ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nello svolgimento delle rispettive attività si attengono:

- ✚ alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- ✚ al Codice Etico;
- ✚ alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- ✚ alle *policy* ed alle procedure aziendali;
- ✚ alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 74
--	---	--

### **1.3 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo ha il compito di:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati;
- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di gestione in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
  - I. l'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del Decreto;
  - II. la possibilità da parte di R.S.A. La Quiete Srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - III. l'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali l'attuazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e la risoluzione contrattuale nei riguardi di Partners o di Consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

### **1.4 Attività a rischio: individuazione del responsabile**

In relazione alla struttura societaria, sono state individuate le seguenti aree: (Direzione Aziendale, Area Amministrativa, Sicurezza-Qualità, Area Operativa; la valutazione dei rischi non ha comunque subito variazioni rispetto all'analisi iniziale.

Le diverse aree di operatività si identificano come segue:

- 1) Direzione Aziendale, Area amministrativa - per quanto riguarda i rapporti con la PA;
- 2) Direzione Aziendale, Area amministrativa - per quanto riguarda i reati societari;
- 3) Sicurezza-Qualità - per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- 4) Area Operativa – per quanto riguarda i reati contro la personalità individuale.

Il presente Modello si applica a tutte le attività, servizi e settori di R.S.A. La Quiete Srl e riguarda l'erogazione di:

- prestazioni di ricovero e cura;
- prestazioni di supporto;
- prestazioni gestionali/amministrative;

Sono state individuate alcune specifiche aree di attività nelle quali il rischio di commissione di uno dei Reati annoverati nel D.Lgs. 231 del 2001 potrebbe materializzarsi, ma la mappatura è stata effettuata per la totalità dei reati:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico, reati informatici);
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- Reati societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecite operazioni sulle quote sociali, ecc.);

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 75
--	---	--

- Reati commessi a danno dell'ambiente ( inquinamento doloso, traffico illecito di rifiuti, gestione di rifiuti non autorizzata, ecc.).

Di ogni operazione rientrante tra quelle a rischio particolarmente alto (es. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari) occorre dare debita evidenza. A tal fine l'Organo Amministrativo della Società o un Responsabile da questi incaricato nel caso di compimento di una delle indicate operazioni è tenuto ad individuare un soggetto interno responsabile ("*Responsabile Interno*").

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita *Scheda di Evidenza* (di seguito la "*Scheda*") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento dell'operazione.

Dalla scheda dell'operazione risulteranno:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione;
- e) l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori Esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi, tra cui quelli imposti dal modello, da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- g) l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- h) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

Il Responsabile:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 76</p>
---	--	---

- ✚ collabora con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- ✚ comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

## **2 Controlli interni aziendali: linee guida**

Il termine controllo è inteso come capacità di orientare o "guidare" l'attività di un settore aziendale o di un'intera azienda, allo scopo di avanzare verso gli obiettivi attesi. Il controllo è pertanto strumentale al raggiungimento del risultato prefissato e consiste nel porre in essere azioni dirette a circoscrivere il rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Il controllo riduce/elimina le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva. Il controllo può essere svolto in due momenti:

- dopo aver posto in essere l'azione: *controllo rivelatore*;
- prima di porre in essere l'azione: *controllo preventivo*.

In relazione alle categorie di Reato e alle aree di attività esposte al rischio sopra descritte, lo schema dei controlli interni ha la funzione di:

- individuare i processi aziendali, di business e di supporto, a presidio delle aree di attività a rischio Reato;
- indicare le regole di comportamento cui i destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza, che completino i principi generali e le regole di comportamento già sanciti dal Codice Etico e dai protocolli/procedure in essere presso la Società;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, le indicazioni operative per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste;
- assicurare che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi costituisce un obbligo per tutti i destinatari ed è perseguito con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Eventuali violazioni del codice etico e/o delle regole e dei principi possono comportare l'adozione di opportune misure sanzionatorie da parte di R.S.A. La Quiete Srl.

### **2.1 Process assessment**

Il *process assessment* è la prima attività svolta per la costruzione del modello: operativamente consiste in un'attività di rilevazione dei processi che costituiscono il sistema di controllo interno.

Il D.Lgs. 231/01 evidenzia come fattore chiave dell'organizzazione aziendale il processo. Infatti è in relazione a ciascun processo che vanno individuati altri fattori importanti ai fini dell'analisi del rischio: le attività sensibili, i reati presupposto, le strutture coinvolte, i principi organizzativi e di controllo e la normativa interna vigente (procedure, mansionari, deleghe, ecc).

L'importanza del processo come fattore fondamentale del sistema di controllo è coerente con il più



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 77

aggiornato pensiero aziendalistico. Il processo è una sequenza di attività strutturate per produrre un risultato, sia esso un prodotto o un servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, delle tecnologie e dei metodi. Il processo è definito da un evento scatenante (input), dalla sequenza di azioni poste in essere (valore aggiunto) e dall'output e pertanto esso è misurabile con diverse unità di misura: durata, risorse consumate, volumi di attività, difettosità, rivelazioni, metodi e tecnologie. La concezione dell'azienda come processo aziendale piuttosto che come insieme di funzioni comporta un ripensamento delle logiche manageriali e l'evoluzione del concetto di compito in quello di ruolo organizzativo.

Secondo questa logica, quindi, l'azienda dovrebbe non solo massimizzare le prestazioni delle singole attività, ma sviluppare altresì un sistematico coordinamento del flusso delle operazioni aziendali. Negli Stati Uniti d'America, su iniziativa del settore privato ed in particolare di alcune associazioni professionali prestigiose, come l'*American Institute of Certified Public Accountant*, l'*American Accounting Association* e la *Financial Executive Institute*, venne costituita la *Treadway Commission* al fine di elaborare un modello innovativo di sistema di controllo. Lo studio di tale sistema fu delegato a Coopers & Lybrand (oggi PricewaterhouseCoopers). Il risultato, pubblicato nel 1992, venne denominato COSO Report (*Committee of Sponsoring Organizations*). Il COSO Report è diventato un modello di riferimento utilizzato nella redazione sia dei codici di autodisciplina delle associazioni di categoria, sia della normativa nazionale ed internazionale in materia di *Corporate Governance*.

Il modello di riferimento COSO Report, utilizzato per la costruzione del presente Modello, si caratterizza per i seguenti elementi:

- a. il controllo è un processo svolto dall'Organo Amministrativo, dai dirigenti e da tutto il personale aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole certezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali che rientrano in particolare nelle seguenti categorie:
  - efficacia ed efficienza delle attività operative;
  - attendibilità delle informazioni di bilancio;
  - conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;
- b. l'attività di controllo citata deve essere intesa in senso dinamico in quanto va sintonizzata con gli obiettivi d'impresa;
- c. il concetto di controllo è strettamente collegato a quello di rischio, definito come la possibilità che gli obiettivi non vengano conseguiti. In questo contesto, il concetto di rischio si estende oltre la tradizionale area finanziaria;
- d. il controllo interno è l'attività che coinvolge tutti i soggetti attivi dell'impresa, dall'Organo Amministrativo al personale in genere, dai livelli più alti a quelli inferiori;
- e. il controllo interno è efficace se diviene parte integrante dell'attività di impresa e non un adempimento sostanzialmente improduttivo; in particolare, lo stesso, non è costituito solo dalle strutture di poteri e deleghe, procedure, manuali o organigrammi, ma soprattutto da attività umane. Quest'ultimi, però, costituiscono anche il limite, in quanto la flessibilità e la discrezionalità dell'intervento umano non comporta la garanzia del conseguimento degli obiettivi prefissati.



**Figura 1:** Obiettivi e componenti del controllo interno

Esiste un rapporto diretto tra obiettivi e componenti del controllo interno: il sistema di controllo è costituito da 5 componenti interconnessi, (nella Figura 1 nelle righe in orizzontale) che definiscono il modo in cui il management gestisce l'azienda e sono fortemente integrati con i processi gestionali. Una breve descrizione dei componenti rende più agevole l'interpretazione della Figura 1:

- **Monitoring** è l'insieme delle attività necessarie per valutare e verificare periodicamente l'adeguatezza, l'operatività ed l'efficacia dei controlli interni;
- **Information & Communication** è l'accurata e tempestiva raccolta e comunicazione delle informazioni;
- **Control Activities** è l'insieme delle prassi e procedure di controllo costituite per definire la riduzione dei rischi ad un livello accettabile e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- **Risk Assessment** è il processo volto ad assicurare l'individuazione, l'analisi e la gestione dei rischi aziendali;
- **Control Environment** è l'ambiente nel quale gli individui operano rappresentando la cultura al controllo permeata nell'organizzazione.

Gli obiettivi del controllo evidenziati nel piano superiore della Figura 1 sono:

- **Operations**, cioè l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
- **Financial reporting**, cioè l'attendibilità delle informazioni di bilancio;
- **Compliance**, cioè la conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

Tali obiettivi vanno sviluppati, implementati ed efficacemente applicati all'intera organizzazione e quindi a tutte le sue unità o processi. Il modello sopra citato è stato oggetto, nel corso degli anni, di aggiornamenti sino ad arrivare al modello denominato *Enterprise Risk Management*, ERM, sviluppato con la collaborazione della *Pricewaterhouse Coopers* e dell'*Institute of Internal Auditors*.




Figura 2: COSO ERM

Fonte: PricewaterhouseCoopers e Associazione Italiana Internal Auditors.

Il COSO *Report* di controllo interno descritto in Fig.1 è stato integrato dall'Associazione Italiana Internal Auditors e PricewaterhouseCoopers ed è divenuto COSO ERM; esso viene rappresentato come un cubo composto da otto componenti interconnessi e quattro categorie di obiettivi (Figura 2). L'*Enterprise Risk Management* (ERM) è basato su un approccio aziendale strategico e trasversale gestito dal Top Management, che fonda la valutazione di impresa sulla individuazione, valutazione e gestione dei rischi derivanti da eventi potenziali che potrebbero influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale metodo viene posto in essere dall'Organo Amministrativo e dall'alta direzione, in collaborazione con tutti i portatori di interesse aziendale (stakeholders).

Il compito del Management sarà quello di gestire e bilanciare gli eventi potenzialmente positivi (in ottica di opportunità di business) e quelli potenzialmente negativi, da considerare come veri e propri rischi.

Le otto componenti aggiuntive del COSO ERM sono:

1. **Internal Environment**, che comprende i valori aziendali, il codice etico, le competenze, lo stile manageriale e le responsabilità.
2. **Objective Setting**, per cui gli obiettivi aziendali possono essere classificati come:
  - strategici, che si riferiscono alla *mission* aziendale;
  - operativi, che si riferiscono all'efficacia e all'efficienza;
  - di reporting, che si riferiscono alla qualità e alla correttezza delle informazioni finanziarie o meno, che l'azienda offre al mercato, agli azionisti, ai dipendenti, ai fornitori;
  - di conformità, che si riferiscono al rispetto delle leggi e dei regolamenti di mercato.
3. **Event Identification**, che significa la corretta identificazione di rischi e di opportunità, come precedentemente indicato.
4. **Risk Assessment**, cioè valutazione del rischio sia dal punto di vista della probabilità di accadimento di un evento che dell'impatto ipotizzabile al suo verificarsi; i rischi, inoltre, vengono identificati sia in un'ottica di rischio *inerente* (potenziale) che di rischio *residuo* (dopo le misure di contrasto).



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 80
--	---	--

5. **Risk Response**, che è l'attività per cui, dopo aver classificato i rischi, devono essere decise le possibili azioni di contenimento o contrasto (evitare, accettare, ridurre o condividere il rischio) sulla base della tolleranza accettabile e della propensione al rischio dell'azienda.
6. **Control Activities**, che significa stabilire e rendere pubbliche le opportune politiche e procedure per far sì che il *risk response* sia effettivo.
7. **Information & Communication**, per cui le informazioni più importanti devono essere identificate, registrate e comunicate nei modi e nei tempi necessari per rendere il personale cosciente e responsabile dei propri compiti.
8. **Monitoring**, che conclude l'intero processo di ERM e consente grazie al continuo monitoraggio di individuare le opportune correzioni.

Gli obiettivi vengono classificati su un piano diverso e sono quelli già esaminati dal Modello di riferimento COSO Report nella Figura 1, con l'aggiunta di:


- **Strategic** che significa obiettivi di alto livello, in linea con la *mission* dell'organizzazione.

#### **Attività di controllo**

Affinché siano attivati efficacemente i provvedimenti che il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi devono essere elaborate ed applicate adeguate politiche e procedure di controllo. Esse assicurano l'adozione dei provvedimenti necessari per far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare la realizzazione degli obiettivi aziendali. Le attività di controllo vengono svolte a tutti i livelli gerarchici e funzionali e si possono classificare in:

- **Attività di controllo amministrativo:** sono costituite dall'insieme di metodi, procedure, registrazioni e accorgimenti organizzativi riguardanti i processi decisionali soggetti ad autorizzazione manageriale. L'autorizzazione è una funzione manageriale che trae origine dalla responsabilità di raggiungere obiettivi operativi ed è il punto di partenza del controllo contabile sulle transazioni;
- **Attività di controllo contabile:** sono rappresentate dall'insieme di metodi, procedure, registrazioni ed accorgimenti organizzativi aventi ad oggetto la protezione del patrimonio aziendale e le registrazioni contabili. I controlli contabili sono diretti ad assicurare transazioni conformi alle autorizzazioni, a far rispettare i principi contabili, a salvaguardare il patrimonio aziendale, a garantire la disponibilità di beni coerente ad autorizzazioni e a confrontare registrazioni con situazioni fisiche. Nell'ambito delle attività di controllo contabile rientrano:
  - *l'autorizzazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di utilizzo di risorse per scopi indesiderati, uso non efficace e dispersione di risorse;
  - *la registrazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di informazioni e decisioni errate, nonché di violazioni;
  - *l'accesso regolamentato ai beni aziendali* al fine di minimizzare il rischio di danni, frodi e perdite di beni;
  - *i controlli periodici*, diretti ad circoscrivere il rischio di perdite e furti di beni aziendali.




	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 81

In particolare di seguito si indicano, per maggiore chiarezza, i principali strumenti di controllo interno:

- **Procedure (manuale procedure, modulistica, struttura documentazione)** dirette a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature, approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari, ecc.).

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme; riconciliazioni frequenti; supervisioni; separazione di compiti.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali (acquisti, vendite, ecc.), soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.
- Il **Sistema di autorizzazione**: insieme delle attività manageriali che si concretizzano nelle deleghe ad operare, nella supervisione dei compiti e nelle diverse modalità di autorizzazione;
- L'**Accesso a beni**: i beni dell'organizzazione devono essere accessibili a persone debitamente autorizzate. Questo principio riguarda sia l'aspetto fisico (accesso diretto ai beni), sia l'accesso logico (accesso a dati e informazioni aziendali);
- Il **Sistema di riconciliazione**: è inteso come confronto fra i beni e le registrazioni contabili e fra registrazioni aventi origini diverse, è un mezzo per accertare la bontà delle registrazioni delle transazioni e rappresenta un mezzo di protezione dei beni stessi. (es. riconciliazione tra inventario fisico e quello contabile);
- la **Separazione di responsabilità**: è un accorgimento organizzativo, un controllo diretto a garantire la contrapposizione di interessi per salvaguardare il patrimonio e gli atti aziendali che lo possono influenzare. I compiti devono essere assegnati in modo da evitare che una persona/unità/funzione possa avere il dominio completo di una operazione e che una persona possa originare e contemporaneamente occultare errori/omissioni sia accidentali sia intenzionali. La separazione delle responsabilità si concretizza nella separazione tra attività operativa, di custodia e di registrazione o tra origine dei documenti e loro immissione;
- l'**Accountability**: si definisce come un insieme di accorgimenti organizzativi, procedure e registrazioni che permettono a funzioni/unità/persone di rendere conto a superiori gerarchici o funzionali, attraverso la definizione di chiare linee di riporto, l'individuazione di responsabilità, l'autorizzazione alle transazioni, l'autorizzazione all'accesso a beni, l'implementazione di strumenti operativi adeguati, il confronto periodico tra registrazioni e beni fisici.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 82

## 2.2 Rilevazione del sistema delle deleghe e procure

I poteri in azienda sono assegnati secondo precise logiche. Un sistema dei poteri aziendali coerente è uno strumento fondamentale per ottenere il rispetto delle procedure, che a loro volta consentono di raggiungere come risultato il buon funzionamento dell'azienda. Le deleghe attribuite dall'Organo Amministrativo tipicamente riguardano tutte le aree aziendali.

Nella prassi aziendale vi sono anche deleghe che vengono attribuite allo scopo specifico di trasferire le responsabilità del titolare dell'azienda, che normalmente coincide con l'organo amministrativo, ad altri soggetti.

Si pensi, ad esempio, alla figura del datore di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Al fine di realizzare un trasferimento di responsabilità dall'organo amministrativo ai singoli delegati che in futuro sia considerato valido dal magistrato inquirente, è sempre opportuno considerare vari aspetti. Innanzi tutto i delegati devono possedere le capacità professionali necessarie per assolvere al meglio l'incarico che viene attribuito; inoltre devono essere presenti in azienda per un tempo ragionevolmente adeguato. Infine è anche importante che i delegati godano di una reale autonomia decisionale.

L'autonomia non dipende solo da aspetti formali, quali il tenore letterale della delega, o il posizionamento del delegato nell'organigramma aziendale, ma anche da altre circostanze. In particolare è importante che il delegato sia dotato di un'autonoma capacità di spesa. Si pensi, ad esempio, al dirigente incaricato della prevenzione degli infortuni dei lavoratori. La giurisprudenza ha stabilito che lo stesso deve poter disporre di un budget di spesa che gli consenta di adottare in autonomia tutte le iniziative utili per la prevenzione dei rischi.

In generale, come ulteriore e definitiva prova dell'effettiva attribuzione della delega, a fronte dell'aggravio di lavoro e delle pesanti responsabilità del delegato, deve corrispondere un incremento della remunerazione; ciò vale in particolare per il soggetto cui viene delegata la funzione della sicurezza dei luoghi di lavoro.


La delega stabilita dall'organo amministrativo deve essere formalizzata con una lettera d'incarico avente data certa ed accettata per iscritto dal delegato.

## 2.3 Risk management

Il *risk management*, ovvero la gestione del rischio, rappresenta la seconda fase del lavoro di costruzione del sistema di controllo interno. Calandosi nella specificità del modello organizzativo si sono tratti dall'analisi preliminare (*risk assessment*) gli elementi per una valutazione del rischio di commissione degli specifici reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01. In pratica, tramite l'analisi dei processi, sono stati individuati quelli nei quali è più probabile che vengano commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e all'interno di questi le aree aziendali soggette a rischio; i processi e le aree individuate come sensibili sono state poi sottoposte a successivi interventi di *risk response*.

***Nel settore sanitario il Risk Management è l'approccio al miglioramento della qualità delle cure, all'identificazione delle circostanze che mettono a rischio di danno il paziente e al controllo di queste circostanze.***

*Risk management* e *risk response* sono attività che la direzione aziendale più attenta deve svolgere a prescindere dall'adozione del modello, poiché tramite esse gestisce, controlla e limita il verificarsi di eventi negativi che potrebbero danneggiare l'azienda. Si può osservare che i reati presupposto per l'adozione delle sanzioni

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 83

amministrative previste dal D.Lgs. 231/01 costituiscono solo una particolare categoria di rischio aziendale, dove il danno è rappresentato dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa.

#### **2.4 Risk assessment e mappatura dei processi a rischio reato**

Al fine di confermare i rischi emersi nella fase di *process assessment* ed eventualmente di individuarne di nuovi, sono stati analizzati i seguenti punti:

1. la filosofia, lo stile di direzione, la *mission* aziendale;
2. la qualità del clima aziendale esistente all'interno dell'organizzazione;
3. la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
4. la comunicazione tra il management ed i lavoratori;
5. il grado di separazioni delle funzioni;
6. le prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi;
7. il verificarsi in passato di reati o di condotte che possano condurre astrattamente alla commissione dei reati;
8. l'esistenza di falle o distorsioni nelle procedure aziendali.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati si conclude con la stesura del documento di mappatura dei rischi, nel quale vengono individuati:

- i. i processi sensibili (cioè quelli in cui è probabile la commissione dei reati);
- ii. i comportamenti a rischio;
- iii. le aree e le funzioni interessate;
- iv. le misure di contrasto già esistenti e quelle adottate (i c.d. protocolli).

La mappatura si conclude con un giudizio sintetico di misurazione del livello del rischio che può essere espresso sia tramite giudizi che tramite numeri. Il rischio, dal punto di vista teorico, può essere qualificato come *inerente* (assunto quando l'impresa non si è ancora attivata per modificare le probabilità e l'impatto di un evento) oppure come *residuo* (quando l'impresa ha già implementato la risposta al rischio).


Nella fase di *risk assessment* è corretto adottare il concetto di rischio *inerente*.

Ciò in quanto la valutazione, prima ancora di considerare le possibili contromisure, è tendenzialmente più obiettiva poiché meno influenzata da considerazioni di tipo soggettivo riguardo ai metodi di prevenzione.

In definitiva, tale criterio dovrebbe comportare una minore probabilità di sopravvalutare le misure di prevenzione e conseguentemente di sottovalutare il rischio.

Si deve tenere ulteriormente conto del fatto che, secondo la dottrina aziendalistica, la misurazione del livello di rischio, come già accennato, dipende sia dalla *probabilità* dell'evento che dall'*impatto*, cioè dall'effetto dell'evento. La *probabilità* di un evento può essere definita in diversi modi a seconda delle caratteristiche dell'evento.

La probabilità può essere identificata in base a tre distinte definizioni: la prima è detta teoria classica, la seconda teoria frequentista e la terza teoria soggettiva. Da un punto di vista strettamente operativo le teorie applicabili con maggiore incisività sono quelle frequentista e soggettiva. La probabilità in chiave frequentista è da intendersi quale frequenza

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 84

relativa al verificarsi dell'evento stesso in relazione ad un elevato numero di prove tendente all'infinito, mentre la teoria soggettiva definisce la probabilità del verificarsi dell'evento in relazione alle informazioni disponibili e alla esperienza personale.

Valutare il rischio tenendo conto della probabilità e dell'impatto consente al management di organizzare le rilevazioni secondo una scala di priorità al fine di poter gestire e pianificare gli interventi da attuare.

Sarà cura dell'alta direzione, a seguito di valutazioni soggettive, stimare l'*impatto* in base ad una scala numerica cui associare corrispondenti valutazioni del rischio espresse con giudizi: 0 per rischio inesistente, 1 per rischio molto basso, 2 per rischio basso, 3 per rischio medio, 4 per rischio alto, 5 per rischio molto alto. Ciascun valore verrà corretto con una stima della *probabilità* dell'accadimento dell'evento utilizzando valori compresi tra 0 e 1.

Il risultato finale della misurazione è dato dalla combinazione di queste due variabili.

La mappatura dei processi a rischio è stata impostata come una griglia dove vengono analizzati tutti gli aspetti previsti dalla normativa relativamente ad ogni singolo processo aziendale.

Sviluppata la pre-analisi è stata predisposta la mappatura del rischio.

### **2.5 Misurazione del rischio: l'impatto**

Per quanto riguarda a valutazione del rischio, secondo la teoria frequentista e quella soggettiva, è possibile procedere con calcoli per rilevare l'*impatto* dell'evento e la *probabilità* che lo stesso possa verificarsi.

I valori per misurare l'impatto (I) possono essere espressi come segue:

0 = Impatto inesistente;

1 = Impatto basso;

2 = Impatto medio;

3 = Impatto alto;

4 = Impatto molto alto.

Detta graduazione viene sviluppata assumendo le seguenti valutazioni:

**SP** = Sanzioni Pecuniarie (quote: peso da n. 100 a n. 1.000 e valore da € 258,00 a 1.549,00).


**SI** = Sanzioni Interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza.

**CI** = Costo Implementazioni procedura di controllo.

La misurazione dell'impatto fornisce elementi utili per stabilire le priorità degli interventi da attuare per combattere il rischio. Il valore dell'impatto (I) potrà essere effettuato secondo due formule:

**I = SP/CI** (utile per la determinazione delle priorità in funzione sia del livello di rischio che del costo).

**I = SI** (in presenza di attività soggette a SI, si devono implementare tempestivamente procedure di contrasto al rischio).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 85

## 2.6 Misurazione del rischio: rilevazione della probabilità

Per misurare il Rischio Inerente (RI), se relativamente al reato oggetto di analisi si è verificata una condanna/avviso di garanzia negli ultimi 15 anni avremo PRI = 100%. L'analisi storica della probabilità non lascia dubbi sulla collocazione della misura della probabilità al massimo livello.

Se, invece, non si è mai verificato alcun fatto di tale genere, allora:

$$\text{PRI (Probabilità Rischio Inerente)} = F + S$$

Dove:

**a) F = Frequenza delle attività e quindi:**

- F= 0 l'attività non si verifica mai;
- F= 30% l'attività si verifica occasionalmente;
- F= 60% l'attività si verifica abitualmente.

**b) S = Rischiosità per settore di attività e quindi:**

- S= 0 se l'attività non ha rischi caratteristici del settore;
- S= 20% se l'attività rientra nella norma dei rischi del settore;
- S= 40% se l'attività è specifica del settore e ha rischi particolari desumibili da dati storici. Se invece si vuole misurare la probabilità di Rischio Residuo (PRR) si applica la seguente formula:

$$\text{PRR (Probabilità Rischio Residuo)} = \text{PRI} - (\text{PRI} * \text{FSC})$$

Dove:

**c) FSC = Forza del Sistema di Controllo e quindi:**

- FSC = 0% se gli Standard rispettati sono tra lo 0% ed il 20%;
- FSC = 40% se gli Standard rispettati sono tra il 21% ed il 70%;
- FSC = 80% se gli Standard rispettati sono tra il 71% ed il 100%.


Ne consegue che il Rischio Complessivo (RC) si determina da una attenta valutazione degli indicatori I (Impatto) e PRR (Probabilità di rischio residuo). Più grandi sono tali valori, maggiore sarà il rischio di commissione degli specifici reati presupposto.

Al fine di ridurre il rischio reato sarà necessario implementare un sistema di controllo interno detto modello organizzativo.

## 2.7 Gap analysis e risk response

Effettuata la valutazione del rischio, si dovrà valutare se tale livello è accettabile o se è necessario adottare misure ulteriori al fine di ricondurre il rischio al livello definito.

Il modo più comune di controllare il rischio consiste nell'introdurre un certo numero di misure volte a ridurre sia la

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 86

probabilità che un evento avverso possa manifestarsi, sia gli effetti negativi generati nel caso in cui il reato dovesse effettivamente verificarsi. Nel linguaggio del legislatore del D.Lgs. 231/01 tali misure sono definite come “*protocolli*”. Considerato quanto detto circa la misurazione del rischio, per la sua riduzione si deve intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) sulle sue determinanti:

- i) la *probabilità* di accadimento dell’evento;
- ii) l’ *impatto* dell’evento stesso.

Il metodo di risposta al rischio, come sopra delineato nelle sue principali fasi richiede un’attività continuativa ed una particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

### **2.8 Previsione protocolli**

I protocolli sono prassi ottimali alle quali sottoporre specifiche fasi della gestione aziendale per ridurre il rischio e ricondurlo ad un teorico livello accettabile che l’Ente si è prefissato. Il protocollo è un principio generico, quale potrebbe essere, ad esempio, la segregazione dei compiti, che verrà poi calato con maggiore o minore grado di dettaglio negli specifici regolamenti aziendali a seconda della funzione degli stessi e della rischiosità del processo. I regolamenti tipici sui quali intervenire sono le procedure operative, i mansionari ed il codice etico.

Valutato il rischio *inerente* e quello *residuo*, si dovranno individuare i protocolli aggiuntivi necessari per ricondurre il valore del primo rischio al secondo. A questo punto, con un processo circolare, le funzioni aziendali coinvolte nei processi da riformare rivedranno tutti i vari regolamenti e sistemi di controllo interno modificandoli per rispettare i protocolli aggiuntivi. Il modello organizzativo esistente (*as is*) si trasforma così nel modello a tendere (*to be*).

### **2.9 Schema di controllo interno processi di business e di supporto**

In relazione alle aree a rischio individuate nel presente Modello, sono individuati i processi aziendali al cui interno la costante attuazione del sistema di controllo interno concorre a mitigare i rischi.

Si riportano i processi aziendali aventi particolare rilevanza, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001:

1. gestione approvvigionamenti;
2. acquisizione servizi in outsourcing;
3. rapporti contrattuali con clienti privati e Pubblica Amministrazione;
4. gestione e sviluppo del personale;
5. processi commerciali e di partecipazione alle gare d’appalto;
6. gestione delle attività produttive, ivi inclusi i processi autorizzativi;
7. gestione amministrativa;
8. formazione del bilancio;
9. gestione della sicurezza informatica;
10. operazioni straordinarie.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 87

Circa i flussi informativi che in relazione a tali processi debbono essere inoltrati all'Organismo di Vigilanza da parte della Funzione responsabile del processo si rimanda al Manuale 231.

### **Gestione Approvvigionamenti**

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti macro fasi:

- richiesta della fornitura;
- effettuazione dell'acquisto da fornitori qualificati secondo la norma ISO-9001;
- certificazione dell'esecuzione del servizio/consegna del bene.

### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:


- tutti gli acquisti in nome e/o per conto di R.S.A. La Quiete Srl devono essere effettuati nel rispetto delle Procedure di qualità e istruzioni lavorative emanate dalla società;
- è individuato il responsabile del Procedimento, cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria e ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento di acquisizione secondo quanto previsto dal sistema qualità;
- la Richiesta di Acquisto deve essere effettuata all'Amministrazione e archiviata, in modo da tenerne traccia (procedura già prevista dal sistema qualità);
- le singole fasi del processo (relative ad acquisti di importo significativo) quali valutazione delle offerte, di aggiudicazione della gara, devono essere tracciabili (attraverso documentazione a supporto, livello di formalizzazione, ecc.) per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- la scelta tra i diversi offerenti deve essere fatta attraverso l'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili) per ogni singolo acquisto;
- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali;
- è individuato nella persona dell'Amministratore *pro-tempore* il responsabile del contratto, al quale è attribuita la responsabilità della fase di esecuzione del contratto stesso;
- ai Collaboratori e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di R.S.A. La Quiete Srl la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale sanzionato con apposita clausola risolutiva espressa secondo le formule esemplificative allegate al Modello.

### **Acquisizione servizi in outsourcing**

Per quanto concerne l'acquisizione dei servizi di subappalto e di consulenza, il processo prevede la valutazione di offerte/CV ed in fine la stipula di un contratto avente ad oggetto il conferimento di esecuzione attività/lavori oppure un incarico di collaborazione e/o consulenza per prestazioni di servizi.

### **Attività di controllo**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nello

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 88

svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di contratti di outsourcing sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto Legislativo, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale processo e secondo i punti della ISO-9001. Le procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. formalizzazione delle attività svolte e delle modalità di esecuzione dei controlli, al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione dell'outsourcing ed i criteri di scelta del fornitore;
2. inserimento nel contratto della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da R.S.A. La Quiete Srl, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
3. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità del servizio reso.

#### **Sottoscrizione di contratti a seguito di gara d'appalto**

Il processo di sottoscrizione dei contratti è articolato nelle seguenti fasi:

- partecipazione alla gara d'appalto, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici ed economici;
- sottoscrizione dei contratti con il cliente/paziente;
- mantenimento dei requisiti durante tutta la durata del contratto;
- esecuzione dei servizi;
- rendicontazione dei servizi e fatturazione.

#### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- presentazione di regolare offerta, secondo i requisiti cogenti espressi nel bando di gara, e archiviazione della pratica secondo la metodologia indicata dal sistema qualità;
- regolarità e massima disponibilità, anche all'integrazione della documentazione, nella fase contrattuale, rispettando i principi sanciti nel codice comportamentale aziendale;
- a fronte dell'ottenimento del lavoro, l'azienda garantisce e gestisce, secondo il sistema di archiviazione stabilito nel sistema qualità aziendale, i rapporti contrattuali con il cliente al fine di acquisire la dichiarazione di avvio delle prestazioni;
- registrazione puntuale, sia nella contabilità aziendale che nelle pratiche amministrative, dei lavori eseguiti e delle prestazioni erogate anche ai fini della successiva rendicontazione delle stesse secondo contratto.

#### **Gestione e sviluppo del personale (selezione e assunzione)**

Nell'ambito della Gestione e sviluppo del personale i processi rilevanti ai fini della prevenzione di rischi reato di cui al Decreto, sono:

- formulazione dell'avviso di selezione;





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 89

- selezione e assunzione del personale;
- gestione contrattuale;
- gestione degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale.

### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo, oltre a prevedere il rispetto delle procedure interne e delle direttive in materia, deve essere basato sui seguenti elementi chiave:

- nella fase di "acquisizione e Gestione dei curricula" le fonti di reperimento degli stessi devono essere tracciabili attraverso la conservazione di tutti i curricula ricevuti indipendentemente dall'esito dei colloqui;
- nella fase di selezione devono essere previste almeno due valutazioni distinte, "attitudinale" e "tecnica", del candidato: tali valutazioni devono essere formalizzate e la loro responsabilità deve essere affidata a soggetti distinti;
- nella fase di assunzione del candidato selezionato, è assicurato il pieno rispetto della normativa vigente;
- i benefit aziendali, qualora ne venga prevista una attribuzione, devono essere gestiti attraverso criteri formalizzati di assegnazione;
- tutti gli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale devono essere svolti nel rispetto della normativa in materia; su tali adempimenti deve essere eseguita e formalizzata un'attività di controllo di supervisione.

### **Processo commerciale (trattativa privata)**

Con tale paragrafo si intendono delineare le responsabilità, i ruoli e le attività del processo commerciale nei confronti del cliente/paziente di R.S.A. La Quiete Srl. Il processo è costituito dalle seguenti fasi:

- a) predisposizione dell'offerta al cliente/paziente che richiede preventivo;
- b) comunicazione con il cliente/paziente;
- c) presentazione dell'offerta;
- d) accettazione e stipula del contratto;
- e) modifiche al contratto in corso d'opera.

### **Attività di controllo**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni commerciali e di contatto con il pubblico sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti.

Clienti/Pazienti che richiedono una prestazione di servizio:

- l'anagrafica clienti è gestita in accordo con le direttive in materia di Privacy secondo il D.Lgs 196/03;
- il commerciale che prende in carico il cliente, comunica tempestivamente all'area amministrativa, l'apertura della pratica relativa al cliente;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 90

- il commerciale, al termine dell'incontro con il cliente, in caso di esito positivo, comunica all'amministrazione la necessità di formalizzare gli accordi contrattualmente;
- il responsabile amministrativo, aggiorna il database aziendale e procede alla stesura del contratto;
- Il commerciale conclude l'accordo con la firma e l'archiviazione del contratto;
- l'amministrativo, sulla base degli accordi contrattuali, emette la fatturazione prevista;
- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Area Amministrazione;
- gli incassi delle fatture, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

Tale attività è regolata da quanto stabilito dalle procedure aziendali secondo il sistema qualità ISO-9001.

- il cliente/paziente è informato dei servizi erogati da R.S.A. La Quiete Srl dagli addetti deputati al contatto con i clienti/pazienti;
- il cliente/paziente è informato circa il trattamento dei dati sensibili come previsto dal D.Lgs 196/03;
- gli addetti riesaminano la documentazione di richiesta delle prestazioni contestualmente alla fase di accettazione della richiesta. L'apposizione del timbro di R.S.A. La Quiete Srl (o altro sistema condiviso e riconosciuto) valgono quale evidenza e registrazione dell'avvenuta attività di riesame.

Tale attività è regolata da quanto stabilito dalle procedure aziendali secondo il sistema qualità ISO-9001 è assicurata la tracciabilità e la regolarità del processo a fronte della documentazione prevista dal sistema di gestione per la qualità aziendale.

### **Gestione Amministrativa**

Le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, riguardano i flussi monetari e finanziari in uscita della società. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- richiesta ordine di pagamento;
- autorizzazione al pagamento;
- effettuazione pagamento;
- controllo/riconciliazioni a consuntivo.

### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi:
  - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) predispone la lista delle fatture in pagamento;
  - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua tutte le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione secondo il sistema di deleghe in essere;
  - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua le riconciliazioni sulla base degli e/c bancari ricevuti;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 91

- il potere di firma deve essere espletato in linea alle autorizzazioni emanate nei confronti dell'Organo Amministrativo;
- a livello di gestione della tesoreria deve essere seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all'autorizzazione secondo i poteri di firma in essere;
- deve essere effettuate attività periodica di riconciliazione sui conti intrattenuti con le banche sulla base degli estratti conto ricevuti e la documentazione relativa deve essere archiviata.

### **Formazione del bilancio**

Le macro attività in tale ambito si possono così sintetizzare:

- redazione del bilancio di R.S.A. La Quiete Srl;
- redazione della relativa relazione sulla gestione.

### **Attività di controllo**

Oltre al rispetto dei principi contabili e della normativa in materia il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno effettuate rispettando la separazione dei ruoli tra chi effettua le registrazioni contabili e chi effettua controlli sulle stesse e predispone i prospetti contabili;
- deve essere predisposta e accessibile ai dipendenti la procedura per la redazione del bilancio che definisca le fasi del processo e le responsabilità relative;
- il sistema contabile deve permettere la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'utente che le ha effettuate;
- gli accessi ai sistemi contabili devono essere stabiliti in base ai ruoli aziendali;
- i responsabili degli uffici coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle comunicazioni sociali (ad esempio relativamente a poste di bilancio soggette a stima), devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione contenuti/e in tali documenti.

In particolare i destinatari del Modello in relazione ai flussi informativi che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo devono determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e eventuali stime, nonché la tempistica per la loro consegna all'ufficio responsabile, ai fini della redazione del bilancio:

- deve essere messa a disposizione dell'organo amministrativo, con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, la bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa;
- deve essere predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 92

- in generale tutto il personale coinvolto nella predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali deve mantenere un comportamento finalizzato a fornire sempre informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

### **Gestione della sicurezza informatica**

Il processo si riferisce alle attività, all'interno dei processi IT, che concorrono ad assicurare l'integrità dei sistemi e dei dati.

### **Attività di controllo**


In generale il sistema di controllo deve essere basato sulla tracciabilità delle singole operazioni effettuate dagli utenti e sull'attribuzione dei profili informatici in coerenza con i ruoli aziendali.

Oltre al rispettare le linee guida e le procedure aziendali di Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati dovrà essere posta particolare cura a:

- individuare le informazioni critiche da proteggere;
- definire i criteri di autenticazione;
- identificare e proteggere i percorsi di accesso ai dati;
- definire una matrice dei profili di accesso tra loro incompatibili; •  
definire le modalità di richiesta di abilitazione di un nuovo utente;
- definire le modalità per la tempestiva disabilitazione dell'account di un utente (ad es. in caso di suo cambio mansione o dimissione);
- meccanismi di review periodica;
- predisposizione di un formale report periodico su eventuali incidenti o eventi di security. Il report dovrebbe anche contenere le eventuali azioni correttive decise e messe in atto;
- mantenere una separazione di operatività tra chi può definire e modificare i profili di sicurezza logica e chi li assegna agli utenti;
- tutte le richieste di creazione utenza/cancellazione delle stesse (rete interna, posta elettronica, abilitazioni agli applicativi, ecc.) devono essere formalizzate e opportunamente archiviate;
- in relazione alle esigenze di abilitazione richieste, gli utenti devono essere abilitati all'accesso alle sole risorse informative strettamente necessarie;
- monitorare gli accessi ai sistemi informatici, con particolare riferimento alle utenze con elevate abilitazioni o privilegi;
- osservare quanto disposto in materia di misure di sicurezza dagli articoli da 31 a 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Gestione dei rapporti con l'organo di controllo, socio e autorità di vigilanza**

Il processo si riferisce all'insieme delle attività riguardanti la gestione dei rapporti con i soggetti preposti al controllo societario, i soci e le Autorità di Vigilanza.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 93
---	--	--

In particolare in occasione di:

- redazione di documentazione utile all'organo di controllo, ai soci e alle Autorità di Vigilanza;
- richiesta di chiarimenti/delucidazioni da parte degli organi di controllo, soci, Autorità di Vigilanza;
- visite ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza.

#### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- deve essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- devono essere effettuate con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate ovvero alla corretta ed informata formazione della volontà degli organi sociali; in ordine a tale punto è fatto divieto di:
  - esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- organi Sociali, Dipendenti e Collaboratori a vario titolo di R.S.A. La Quiete Srl devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa;
- chiunque si trovi ad operare in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero nutra dei dubbi sull'esistenza di un simile conflitto, è tenuto a dichiarare tale circostanza ai propri superiori gerarchici che, a loro volta, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto ed atte ad escludere l'incidenza del conflitto medesimo sulla gestione societaria;
- è fatto obbligo di cooperare con l'organo di controllo ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tale organo ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici;
- chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico o presente Modello, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- nell'ambito di eventuali verifiche da parte dell'azionista o degli Organi Sociali devono:
  - individuare con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli Organi Sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 94

- prevedere specifici sistemi di controllo e attestazione che garantiscano, tracciabilità della provenienza e la completezza dei dati;
- monitorare le richieste di informazioni pervenute alla Società, o dagli Organi Sociali, e le relative risposte fornite dalla società.

E' fatto altresì obbligo di assicurare:

- la trasmissione all'organo di controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di Assemblea o dell'Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la visione di copia delle pagine del libro delle assemblee dell'Organo Amministrativo contenenti il verbale della riunione precedente.

### **Operazioni straordinarie**

Il processo riguarda l'insieme delle attività relative alle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d'azienda, riduzione del capitale sociale).

### **Attività di controllo**

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni vengano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle regole di corporate governance;
- nel rispetto delle regole di cui sopra, deve essere mantenuta la tracciabilità di tutte le attività svolte (ad es. stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla legge per le modifiche dell'atto costitutivo (approvazione assemblea straordinaria, relazioni di esperti, ecc) e dalle procedure aziendali e direttive di gruppo che disciplinano le operazioni di carattere straordinario;
- devono essere osservate scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale; a tal fine, è fatto divieto di:
  - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 95

### **TUTELA PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- *Omicidio colposo*, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro (art. 589 – 2° comma c.p.); tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua la morte di un lavoratore e/o di terzi.
- *Lesioni colpose gravi o gravissime*, causate con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro (art. 590 – 3° comma c.p); tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua una lesione personale, grave o gravissima, del lavoratore e/o di terzi.

La gestione della sicurezza è imprescindibile in un'organizzazione sanitaria e oltre a costituire un imperativo etico, influenza i risultati in termini economici, in costi umani e di immagine, e condiziona il benessere organizzativo. Dal punto di vista tecnico, la sicurezza condiziona l'efficacia e l'accettabilità dell'intervento sanitario.

In base all'art. 583 c.p. la lesione personale e grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale e gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.


Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, e richiede l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori.

#### **Destinatari e Principi Generali di Comportamento**

La presente regolamentazione si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque, in ambito di R.S.A. La Quiete Srl, sia preposto a dare attuazione, a vari livelli, alle norme (interne e non) adottate in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (qui di seguito, i "Destinatari").

Obiettivo è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati dal Decreto.

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 96
---	--	--

Pertanto, è sancito, a carico dei Destinatari il divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.

Segnatamente, anche alla luce di quanto prescritto dal Codice Etico adottato da R.S.A. La Quiete Srl, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle norme interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche preposte ad effettuare attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
- sviluppare programmi di formazione (e di informazione) specifici sulle tematiche della Salute e Sicurezza, diversamente modulati a seconda della popolazione aziendale destinataria ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- adottare specifiche politiche di selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi;
- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria della Società e quella della società appaltatrice;
- garantire il rispetto della normativa in materia organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e, ove necessario, addestramento, rivolte ai dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 97

- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi;
- progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- l'introduzione e l'applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, dovrà essere contenuta un'apposita clausola regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

### **Principi ed elementi applicativi del Modello**

La gestione delle tematiche di salute e sicurezza è attuata da R.S.A. La Quiete Srl attraverso:

- predisposizione del Documento di Valutazione Rischi e relativo programma di attuazione;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- istituzione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nomina del medico competente;
- nomina e formazione del personale incaricato di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

Le risorse economiche impiegate per la gestione del sistema di salute e sicurezza sono dimensionate in modo da attuare una strategia che vede nella prevenzione il primo elemento di gestione ottimale dei rischi.


In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'Azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi R.S.A. La Quiete Srl:

- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, la Società:

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

*R.S.A. La Quiete SRL*


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 98
---	--	--

Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

### ***Istruzioni e Verifiche dell'OdV***

In aggiunta ai compiti di vigilanza già descritti, l'OdV per quanto concerne specificatamente i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve :

- coordinarsi con il RSPP per l'individuazione di eventuali integrazioni alle procedure esistenti volte a rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;
- inviare all'Assemblea dei Soci e all'Organo Amministrativo un report con cadenza annuale sullo stato d'attuazione del sistema predisposto per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 99

## **I. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24 D.Lgs. 231/01**

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni Pubbliche. R.S.A. La Quiete Srl è una società che opera in convenzione con la Regione Calabria ed eroga servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza.


I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con enti o società che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale. I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001). Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

### **Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012**

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni a seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-*quater*), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Ultimamente sono state apportate modifiche alla Legge n. 190/2012 dalla Legge n. 69/2015; la nuova legge è intervenuta tra l'altro su alcuni reati contro la PA (peculato, corruzione e induzione indebita), aumentandone le pene.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 100
---	--	---

### **Area a rischio**

- 1) Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- 2) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- 3) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- 4) gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- 5) assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- 6) gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- 7) gestione della liquidità e contabilità;
- 8) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- 9) gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- 10) gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 11) acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni;
- 12) ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- 13) rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- 14) gestione di omaggi/pubblicità;
- 15) gestione di agenti e procacciatori;
- 16) gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- 17) gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti ed Invenzioni;
- 18) gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- 19) gestione della tesoreria di enti pubblici e, in genere, di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione;
- 20) negoziazione/preventivazione/assunzione/stipula di polizze, con riferimento a polizze agevolate o a polizze emesse nei confronti dello Stato;
- 21) liquidazione di sinistri, erogazione di rimborsi alla Pubblica Amministrazione;
- 22) negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- 23) società a partecipazione statale o del debito pubblico (SGR, SIM);
- 24) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la stipulazione di contratti di leasing finanziario a favore di enti pubblici;
- 25) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la fattorizzazione di crediti a favore di enti pubblici (società di factoring);
- 26) rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività finanziaria;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 101

27) attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini).

### **Divieti**

#### **Divieti generali**


Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl] in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partners tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

#### **Divieti specifici**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partners e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- b) effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo;
- d) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 102
---	--	---

- g) abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in cui la Società può essere coinvolta in qualità di autorità espropriante, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- h) corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del competente ordine professionale.


**Procedure specifiche per aree sensibili**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

1. Gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da R.S.A. La Quiete Srl;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da R.S.A. La Quiete Srl;
3. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione di quelli di piccolo importo <1000€;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
5. su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare *flow chart* procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
6. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>          Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</p>	<p>Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p><b>MOGC</b></p> <hr/> <p>PAG. 103</p>
--	---	---

modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;


7. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
8. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
9. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
10. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi *step* procedurali istituiti;
11. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
12. è necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
13. è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

**Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio:** nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza, di ogni operazione a maggior rischio occorre dare debita evidenza. A tal fine l'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "*Responsabile Interno*") responsabile per ogni singola operazione. Tale soggetto sarà solitamente coincidente con colui che gestisce tale operazione e ne costituisce quindi il referente.

**Il Responsabile Interno:**

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'*operazione a rischio*;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine, di un'apposita "*check list*" da cui risulti:


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 104

- ✚ la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- ✚ le P.A. coinvolte nell'operazione;
- ✚ il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- ✚ la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- ✚ il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub-delegate alcune funzioni (i "*Sub Responsabili Interni*"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- ✚ la dichiarazione rilasciata dai Sub-Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- ✚ l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- ✚ l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- ✚ la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- ✚ l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- ✚ la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- ✚ altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il **Responsabile Interno** (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della Società in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 105

3. dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), della Scheda di Evidenza.

È demandato all'OdV della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Organo Amministrativo e l'OdV di R.S.A. La Quiete Srl abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partners) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'OdV della società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

#### **Attività OdV**

E' compito dell'OdV di R.S.A. La Quiete Srl curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- 1) una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- 2) i comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- 3) i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- 4) tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- 5) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub-Responsabili Interni;
- 6) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
  - alla possibilità per R.S.A. La Quiete Srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei *Destinatari* del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 106

7) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

8) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

9) verificare che gli accordi di associazione con i Partners siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da R.S.A. La Quiete Srl;

10) verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e siano proposti o verificati o approvati da R.S.A. La Quiete Srl;

11) accertare che la procedura aziendale assicuri che i pagamenti in contanti rispettino i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio;

12) effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., per verificare se abbiano posto particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e se abbiano riferito immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

13) effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

14) accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare ai bandi;

15) verificare che siano state protocollate procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.

### **Repertorio dei reati**

#### **Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato**


*“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione. Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 107

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto, che possono avere carattere periodico od occasionale - "una tantum"-, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all' "an" o al "quantum" o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose. La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. Quanto al momento consumativo, il reato, in quanto condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

#### **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per R.S.A. La Quiete Srl, in considerazione del fatto che la società è destinataria di erogazioni pubbliche e/o di contratti pubblici. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

#### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea**


*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune per la cui consumazione è richiesto l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 108

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

### **Considerazioni applicative**

Vale quanto detto per l'art. 316-*bis* c.p. Peraltro, il reato ha latitudine più ampia perché può coinvolgere una pluralità di enti erogatori e la sua struttura intrinseca lo rende un reato di difficile applicazione preventiva. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Art. 640 c.p. - Truffa ai danni dello Stato**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032 (art. 640 comma1). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

- 1) se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante”.*

### **Fattispecie**

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima.

Il D.Lgs. n. 231/01 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n.1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 109

predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo è (comunemente ritenuto) generico: tutti gli elementi oggetto del dolo devono quindi concretamente verificarsi perché il reato si perfezioni, né la rappresentazione di uno qualsiasi di essi deve costituire motivo della condotta dell'agente.

Quanto al momento consumativo, il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

### **Considerazioni applicative**

Il reato interessa solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640. Si tratta di un reato ad ampio spettro, che può essere commesso attraverso le più diverse modalità e da diversi *soggetti appartenenti ad ogni area societaria*. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Modalità di commissione del reato**

Presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, stipulare o prorogare un contratto, ottenere licenze, autorizzazioni, il pagamento di corrispettivi contrattuali, etc.

### **Esemplificazioni**

Presentazione alla Regione Calabria e/o ASP di Cosenza di documentazione falsa.

### **Controlli Preventivi**

Adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### **Esemplificazioni**

1. Separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
2. regolamentazione delle attività sensibili mediante disposizioni aziendali;
3. formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione;
4. tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte con la Pubblica

Amministrazione;

5. divieto di stipulare contratti in autonomia a carico del soggetto che cura i rapporti, anche negoziali, con la Pubblica Amministrazione;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 110

6. divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in autonomia;

7. adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati.

### **Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.*

#### **Fattispecie**

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall’art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico. L’elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l’azione delittuosa consiste nell’essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. (v. Cass. Pen., Sez. I 98/211494).

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa. È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate.

Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee.


#### **Considerazioni applicative**

Vale, in via di principio, quanto detto sub art 640 c.p. e sub artt. 316-bis e 316-ter c.p. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 111

### **Fattispecie**

Si tratta di un particolare tipo di truffa, introdotta dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nella quale *"l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema"* (Cass. Pen., Sez. IV, 99/3065).

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-ter c.p., potendo l'*"intrusione informatica"* sostanziarsi sia in una semplice *"lettura"* dei dati, sia nella *"copiatura"* degli stessi.

Ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231, peraltro, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare. Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

La frode realizzata attraverso collegamenti o trasmissioni di dati su supporti informatici per alterarne il contenuto. Le modalità di condotta del reato possono consistere, ad esempio, nella manipolazione dei dati destinati all'elaborazione (*input*), dei programmi o dei dati provenienti dall'elaborazione (*output*).

### **Considerazioni applicative**

Il reato interessa R.S.A. La Quiete Srl con particolare riferimento all'eventuale alterazioni di flussi di informazione e dati destinati alla Pubblica Amministrazione. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

Alterare un sistema informatico significa intervenire sull'hardware o sul software per rendere impossibile o difficoltoso il suo corretto funzionamento. Alterare un sistema telematico significa incidere negativamente sulla trasmissione o sulla ricezione di dati. Intervenire su dati, informazioni o programmi significa alterare l'oggetto sul quale il sistema informatico o telematico lavora, in modo che l'output ne sia reso impossibile o viziato nel contenuto.

### **Modalità di commissione del Reato / Esempificazioni**

Alterazione di registri informatici per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per la produzione successiva di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali della società.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 112

### Controlli preventivi / Esempificazioni

- Sistema di Controlli interni di R.S.A. La Quiete Srl e, in particolare, previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica, in conformità anche al codice privacy.
- Predisposizione, verifica e periodica revisione del disegno generale del sistema informatico dell'ente (persone che utilizzano gli strumenti informatici collegati all'esterno, modalità di trasmissione telematica dei dati, credenziali di autenticazione, etc.).
- Verifica delle procedure che producono i dati dell'ente aventi rilevanza all'esterno.

### **Principi e procedure adottate da R.S.A. La Quiete Srl**

I rapporti di R.S.A. La Quiete Srl con la Pubblica Amministrazione, rappresentano operazioni sensibili, poiché esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali rapporti, sono gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle procedure e delle *policy* aziendali, delle regole contenute nel presente modello, nonché dei principi di formalizzazione, trasparenza e comunicazione. La presente Parte Speciale prevede l'obbligo - a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, fornitori e partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- b) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- d) porre in essere qualsiasi condotta contraria alla *policy* aziendale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra R.S.A. La Quiete Srl, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera e del presente Modello Organizzativo.


### **Il Sistema Organizzativo attuato da R.S.A. La Quiete Srl**

Oltre ai principi e alle procedure descritte al paragrafo precedente R.S.A. La Quiete Srl ha attuato un sistema organizzativo interno, in grado di rendere il controllo sulle attività poste in essere con la Pubblica Amministrazione efficace e dettagliato. E' stata infatti prevista un'apposita procedura per ogni diversa tipologia di contatto e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione tali da garantire:

- la segregazione delle decisioni;

*R.S.A. La Quiete SRL*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 113
---	--	---

- l'individuazione di un responsabile;
- un sistema di tracciabilità delle operazioni.

Sono state individuate e regolamentate le seguenti attività:

- a) partecipazione a Gare Pubbliche;
- c) rapporti con Autorità di Vigilanza Pubblica;
- d) rapporti con Autorità Giudiziarie, Enti Ispettivi ed Enti Territoriali;
- e) relazioni Istituzionali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Società, nonché, in generale, la normativa applicabile.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**


PAG. 114

<i>Reato previsto dal D. Lgs 231/01</i>	<i>Attività a rischio</i>	<i>Probabilità del verificarsi</i>	<i>Unità organizzative coinvolte</i>
<p><b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);</li> <li>• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);</li> <li>• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);</li> <li>• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);</li> </ul>	<p>Ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze o certificati;</p> <p>Gestione della negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con Enti pubblici;</p> <p>Gestione di certificazioni, dichiarazioni e accertamenti;</p> <p>Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: tale area di rischio attiene ai rapporti che possono insorgere tra R.S.A. La Quiete Srl e pubblici ufficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in sede di verifiche e ispezioni da parte di funzionari pubblici;</li> <li>○ in sede di applicazione di sanzioni amministrative o previste dalla normativa.</li> </ul> <p>Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori: Il rischio reato per tale area si delinea, durante l'attività di gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ASL, ecc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro; Cassa Integrazione;</p> <p>Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro per il personale appartenente alle categorie protette. Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la predisposizione e trasmissione agli Enti competenti di:</li> <li>○ comunicazioni per l'ottenimento della certificazione di ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio (personale appartenente alle categorie protette), nonché dell'autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;</li> <li>○ elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;</li> <li>○ la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (esempio: piano formativo, durata, ecc.) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie (categorie protette).</li> </ul> <p>Gestione dei rapporti con gli Organismi di Vigilanza preposti al controllo delle attività regolate dalla legge sulla privacy. Tale area di rischio attiene alla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la Guardia di Finanza (Nucleo speciale finzione pubblica e privacy) ed altre competenti autorità in occasione di verifiche/ispezioni in materia.</p> <p>Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoraistici, amministrativi, penali, ecc), nomina dei legali e coordinamento attività: alcune attività specifiche nello svolgimento delle quali vengono intrapresi rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari:</p>	<p>✓ <b>Alta</b></p>	<p style="text-align: center;">Amministratore Unico</p> <p style="text-align: center;">Area Amministrativa</p> <p style="text-align: center;">Direzione Sanitaria</p> <p style="text-align: center;">Divisioni Operative</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ricorsi dei contribuenti;</li> <li>○ cause di natura fiscale;</li> <li>○ cause di natura giuslavoristica;</li> <li>○ cause di natura civilistica.</li> </ul> <p>Gestione delle attività di riversamento agli Enti delle somme riscosse;</p> <p>Gestione delle comunicazioni agli Enti relative alla rendicontazione delle somme incassate;</p> <p>Gestione delle comunicazioni agli Enti relative ai ruoli "inesigibili" (comunicazione di inesigibilità, domande di disarico/rimborso) e delle attività connesse all'ottenimento del disarico/annullamento dei ruoli.</p> <p>Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software e di dati di soggetti pubblici: ovvero installazione, governo, manutenzione, sviluppo di soluzioni applicative, aggiornamento di software per le attività svolte per conto degli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Enti Locali, ecc.).</p>		
--	---	--	--

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

		5	10	15	20	25	
<b>Impatto</b>	<b>Molto Alto</b> 5						
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
							<p><b>Legenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16-25 Molto Alto</li> <li>9-15 Alto</li> <li>5-8 Medio</li> <li>2-4 Basso</li> <li>1 Molto Basso</li> </ul>
							<b>Probabilità</b>

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 116

## **II. Reati Informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24-bis D.Lgs. 231/01**

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale:

- a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
- b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
- c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001, l'art.24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

### **Are a rischio**

1. Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
3. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'art.24-bis del D.Lgs. 231/2001.

#### **Divieti specifici**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 117

- in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da R.S.A. La Quiete Srl;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- 1) si deve richiedere l'impegno dei Partners, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;
- 2) la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Thecnology*), siano essi Partners, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- 3) in particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex-ante;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 118

4) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, R.S.A. La Quiete Srl si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- ✚ adottare un **disciplinare per un corretto utilizzo della strumentazione informatica, della rete informatica e telematica, del sistema di telefonia** – *in allegato al presente Modello*;
- ✚ informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- ✚ prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- ✚ far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- ✚ informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- ✚ impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- ✚ limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- ✚ proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ✚ dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- ✚ impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da R.S.A. La Quiete Srl e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- ✚ impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl di software *Peer-to-Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di R.S.A. La Quiete Srl;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 119

- ✚ prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- ✚ limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- ✚ provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 120

### **Repertorio dei reati**

#### **Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

#### **Fattispecie**

La norma si limita a parificare il documento informatico ai documenti cartacei e dunque ad estendere alla alterazione fraudolenta del documento informatico le pene previste dagli articoli del codice penale che incriminano le falsità in atti pubblici e scritture private, ossia condotte che violano la fede pubblica documentale, intesa come fiducia e sicurezza che la legge attribuisce a documenti determinati. Ad esempio, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma un atto falso o altera un atto vero (art. 476) o contraffà o altera certificazioni o autorizzazioni amministrative (art. 477). La legge 48/2008 ha soppresso la parte della norma che conteneva la definizione di documento informatico, che si era rivelata inadeguata alla realtà da regolare, in quanto poneva l'accento sul supporto informatico, anziché cartaceo, per qualificare il documento informatico, piuttosto che sui contenuti dichiarativi o probatori trattati con tecnologie informatiche. La vera essenza del documento informatico è di essere “slegato” dalla materialità, a differenza del documento cartaceo che, invece, lega indissolubilmente contenuto e contenente. Del resto, nelle comunicazioni telematiche e nelle connessioni in rete i dati non sono incorporati o contenuti stabilmente in un supporto determinato ed hanno il vantaggio di essere riprodotti, trattati, trasmessi a distanza, eccetera, a prescindere dalle sorti di ciò in cui sono momentaneamente memorizzati.

La soppressione attuata dalla legge 48/2008 comporta il rinvio alla nozione generale di documento informatico che si è sviluppata nell'ordinamento extrapenale, con riferimento particolare a quella confluita nell'articolo 1, lettera p), del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il concetto di documento informatico si completa con la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale che regola l'attribuzione di paternità ai documenti informatici, condizione decisiva per la tutela della loro autenticità e genuinità.

#### **Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni**

- Falsificazione di documenti informatici in caso di rendicontazione elettronica dell'attività aziendale, ad esempio se i contratti di servizio e/o l'ordinamento dell'ente committente prevedono questo tipo di rendicontazione ai fini del pagamento.
- Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi informatici aziendali per eliminare le prove di un altro reato (ad esempio, l'impresa ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).
- Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'impresa alla Pubblica Amministrazione (PA) nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA, per ottenere una riduzione degli importi, o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'impresa.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 121

### Controlli preventivi / Esempificazioni

Oltre ai controlli generali sopra citati, devono essere applicati i seguenti controlli specifici:

- misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).

### Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*


### Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

### Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 122

disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

**Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

**Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater”.

**Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**


“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’uffici.

Articolo 635-ter del codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 123

**Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato medio alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare occorre osservare come nella storia della Società non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati di cui sopra posti in essere nell’interesse della società ovvero a suo vantaggio. Si ritiene, pertanto, che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.


**Principi adottati**

In riferimento alle nuove tipologie introdotte va sottolineato che si tratta di illeciti nel settore informatico e nel trattamento di dati sensibili R.S.A. La Quiete Srl si è già dotata di procedure interne idonee a svolgere un controllo sulla gestione informatica delle attività aziendali e a vietare alle persone non autorizzate l’accesso ai sistemi e alle banche dati aziendali.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);</li> <li>accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);</li> <li>detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);</li> <li>diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);</li> <li>intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);</li> <li>installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);</li> <li>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);</li> <li>danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);</li> <li>danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);</li> <li>danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);</li> <li>frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> </ul>	<p>Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica; gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione; tutte le attività aziendali svolte dai <i>Destinatari</i> tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;</p>	<p>✓ <b>Medio</b></p>	<p>Amministratore Unico Area Amministrativa Direzione Sanitaria Divisioni Operative</p>

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<p><b>Legenda</b></p> <p>16-25 Molto Alto</p> <p>9-15 Alto</p> <p>5-8 Medio</p> <p>2-4 Basso</p> <p>1 Molto Basso</p>
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
	<b>Probabilità</b>						

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 125

### III. Reati di Criminalità Organizzata - Art. 24-ter D.Lgs. 231/01

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "*Delitti di Criminalità Organizzata*").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. *Reati Presupposto*, aggiungendovi:

- l'art. 416 c.p. ("*associazione per delinquere*") – secondo le nuove disposizioni della Convenzione di Lanzarote;
- l'art. 416-bis c.p. ("*associazione di stampo mafioso*");
- l'art. 416-ter c.p. ("*scambio elettorale politico-mafioso*");
- l'art. 630 c.p. ("*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p. ("*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*").

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo.

E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

#### **Aree a rischio**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

Al fine di fornire un quadro dettagliato delle possibili aree a rischio, vista la posizione geografica in cui sorge la Società, definita come area a forte tasso di criminalità organizzata, si è ritenuto di dover analizzare le seguenti possibili aree a rischio:

1. attività di investimento e accordi di *joint-venture* o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
2. attività connesse al rapporto con i fornitori (es. pagamento delle fatture);



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 126

3. attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
4. attività di selezione del personale;
5. attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc.);
6. qualifica e selezione di fornitori;
7. gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partners;
8. gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;
9. il rischio di verifica dei suddetti *reati/delitti* è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:


- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- 2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

#### **Divieti specifici**

##### **Procedure specifiche per aree sensibili**

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:

- 1) non violare le procedure aziendali in vigore;
- 2) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla Legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- 3) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- 4) è in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 127
---	--	---

d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;

5) determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partners per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;

6) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partners per la stipula di contratti o di *accordi/joint-venture* (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio);

7) selezionare fornitori/clienti/partners in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;

8) non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "*Black List*") della World Bank e della Commissione Europea;

9) improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;

10) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partners;

11) nella gestione del fornitore/partners prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;

12) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

13) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di Credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;


14) valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;

15) nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partners prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;

16) astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 128

✚ porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;

✚ utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- 2) parità di trattamento;
- 3) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

**A tale ultimo riguardo, R.S.A. La Quiete Srl assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti:**

- **casellario giudiziario;**
- **certificato dei carichi pendenti, non anteriore a sei mesi.**

R.S.A. La Quiete Srl si impegna inoltre a:

✚ fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;

✚ garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;

✚ valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

#### **Attività OdV**


I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di R.S.A. La Quiete Srl eventuali azioni migliorative o modifiche;

c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 129
---	--	---

d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;

e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;

f) verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;

L'OdV può incontrare periodicamente:

✚ il Responsabile della Sicurezza Aziendale in merito a:

(i) lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa (o accordi similari) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali;

(ii) eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;


✚ il Responsabile degli Acquisti e Appalti in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle gare di appalto;

É altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);</li> <li>• Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);</li> <li>• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);</li> <li>• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</li> <li>• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);</li> <li>• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>		<p>✓ <b>Basso</b></p>	Tutte le aree aziendali

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25	Legenda
	Alto 4	4	8	12	16	20	
Medio 3	3	6	9	12	15	9-15 Alto	
Basso 2	2	4	6	8	10	5-8 Medio	
Molto Basso 1	1	2	3	4	5	2-4 Basso	
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	1 Molto Basso	
							Probabilità

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 131
---	--	---

#### ***IV. Reati di Concussione, induzione a dare o promettere utilità e Corruzione - Art. 25 D.Lgs.***

##### ***231/01***


Il fenomeno corruttivo è sempre stato concepito, anche dal nostro ordinamento giuridico, come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito dei pubblici poteri. In tal senso, anche il codice penale disciplina i reati di corruzione nel titolo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione. L'aspetto privatistico della corruzione, o meglio, le forme corruttive che vengono perpetrate tra soggetti privati, sono state per la prima volta prese in considerazione dal legislatore nazionale in sede di riforma del diritto societario con la riformulazione degli articoli 2634 e 2635 codice civile (Infedeltà patrimoniale e Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) sulla spinta delle sollecitazioni internazionali. L'intervento del 2002 è stato da più parti giudicato troppo limitato rispetto il più ampio obiettivo fissato dagli impegni internazionali che ipotizzavano una fattispecie nella quale il reato di corruzione fosse posto in essere da parte di chiunque svolgesse funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato. Con l'approvazione della legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* il Legislatore ha voluto proporre una rivisitazione globale degli strumenti di contrasto alla corruzione, prefiggendosi l'obiettivo di colmare le lacune che presenta il nostro ordinamento, ad esempio mediante l'introduzione dell'**indebita induzione** e della **corruzione tra privati**.

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta legge anticorruzione in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di concussione (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001. La Legge n. 69 del 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015, ha modificato la Legge 190 del 2012, aumentando le pene per i reati di peculato, corruzione e induzione indebita.

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione *"il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità"*. Il fatto costitutivo del reato in questo caso sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

I reati elencati nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, rubricato *"Concussione, induzione a dare o promettere utilità e Corruzione"*, appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

In diritto penale il concetto di pubblica amministrazione assume un significato molto ampio, abbracciando tutta l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici: oltre all'attività esecutiva, anche l'attività legislativa e quella giudiziaria.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 132

Il privato deve dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio. La dazione o la promessa non richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili. Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Al contrario, per la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato o designato per grado e mansioni. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

Nella concussione la condotta assume i caratteri dell'abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l'ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo.

Nella corruzione, invece, la condotta si concretizza in un accordo tra privato e funzionario, teso a scambiare l'atto d'ufficio con un corrispettivo in denaro o altra utilità (mercimonio).

#### **Repertorio dei Reati**

##### **Art. 317 c.p. – Concussione**

*“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

##### **Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

##### **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**


*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

##### **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

##### **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 133

*l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

**Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi».*

*2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

**Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*“Le disposizioni dell'artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

**Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*


*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di un pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

**Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 134

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 323-bis c.p. – Circostanze attenuanti**

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.


2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

#### **Fattispecie dei suddetti reati**

Nella novellata formulazione dell'art. 317 c.p., con l'aumento della pena minima da sei a dodici anni di reclusione, il Legislatore ha inteso limitare il ruolo di soggetto attivo per il delitto di **concussione** per costrizione ai soli pubblici ufficiali così ritenendo non penalmente rilevante l'analoga condotta commessa dagli incaricati di pubblico servizio. Con riguardo all'elisione del delitto di "**concussione per induzione**" dal testo dell'art. 317 c.p., si osserva quanto segue.

Con "**indurre**" si intende l'azione di colui che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la creazione di uno stato di soggezione psicologica, così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l'inganno, la persuasione, l'ostruzionismo o il silenzio.

Si rilevi che, per pacifico insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, l'induzione è condotta distinta dalla costrizione psichica, sia essa assoluta che relativa, intesa come coartazione della volontà altrui da parte del pubblico ufficiale, il quale, profittando della propria funzione, pone il privato nella necessità, suo malgrado, di promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Pertanto, attraverso costrizione il soggetto passivo compie un'azione che, per propria volontà, non avrebbe mai compiuto; diversamente, nel caso dell'induzione ad agire, il privato è persuaso o convinto a compiere azioni secondo propria volontà seppure quest'ultima sia stata influenzata, ma non coartata, dall'agente. Dunque, essendo chiara la distinzione della concussione attraverso costrizione da quella per induzione, la novella all'art. 317 c.p., introdotta con la legge n. 190/2012, potrebbe far ritenere che vi sia stata

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 135

l'*abolitio* del delitto di concussione se commesso attraverso induzione; eventuali problemi di diritto intertemporale verrebbero risolti dal disposto dell'art. 2 co. 2 c.p.. Invero, il legislatore ha previsto l'introduzione, nel corpo del codice penale, di una nuova fattispecie di reato rubricata con l'art. 319-*quater* c.p., dal titolo "induzione indebita a dare o promettere utilità". Dunque il pubblico ufficiale che, imputato per il delitto di cui all'art. 317 c.p., era tacciato di essere un "concoressore per induzione", per il disposto del nuovo art. 319-*quater* c.p., verrà qualificato come "indebito induttore". Il testo del nuovo disposto normativo suggerisce alcune brevi riflessioni.


Con l'utilizzo della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", si è inteso attribuire alla nuova fattispecie penale carattere residuale, limitando la sua operatività ai casi in cui non trovano applicazione le disposizioni disciplinanti illeciti più gravi. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di reato sussidiario al pari dell'art. 323 c.p.; ciò comporta che il delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità", in applicazione al principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p., non possa concorrere formalmente con reati più gravi ai sensi del comma 3 dell'art. 16 c.p.p.

Anche per il nuovo reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., permangono i dubbi interpretativi sul concetto di induzione espressi, sia in dottrina che in giurisprudenza, in seno al delitto di concussione *ante* riforma, la cui non certa accezione, secondo alcuni, potrebbe far ritenere la disposizione lesiva di taluni principi costituzionali, quale *obiter dictum*.

Inoltre, nel nuovo disposto dell'art. 319-*quater* c.p., colui che nel previgente art. 317 c.p., era "soggetto passivo - non danneggiato" nel delitto di concussione per induzione diviene concorrente necessario nella nuova fattispecie penale, punito con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'agente sia imputato del delitto di concussione per induzione, al giudice sarà consentito, in applicazione dell'art. 521 di rito ed ai sensi del comma 4 dell'art. 2 c.p., pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p.

Alla luce delle indicate modifiche, il Legislatore ha quindi ritenuto di ampliare la gamma delle condotte rientranti nel delitto di corruzione impropria passiva, così recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina sul significato dell'espressione "atto d'ufficio" da intendersi come qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. Pertanto, ritenendo che l'"atto del suo ufficio" commesso dal pubblico ufficiale sia entità ricompresa nella più ampia accezione dell'espressione "esercizio delle funzioni e dei poteri" contenuta nel novellato art. 318 c.p., quale fatto in concreto riconducibile quindi tanto alla vecchia quanto alla nuova legge, trattandosi dunque di un caso di successioni di leggi, troverebbe applicazione, per rilievi esclusivamente *quoad poenam*, il comma 4 dell'art. 2 c.p. In altre parole, il nuovo art. 318 ha comportato la modifica della disposizione ma non della norma, essendo rimasto immutato il disvalore penale della condotta corruttiva impropria commessa dal pubblico ufficiale. Altresì, ritenendo che l'attuale delitto di "corruzione per l'esercizio della funzione" disciplini anche l'ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria susseguente", si intuiscono le ragioni che hanno comportato l'abolizione del comma 2 del previgente disposto dell'art. 318 c.p.

Con riguardo ai soggetti a cui è indirizzata l'istigazione a compiere un atto del proprio ufficio, non è più prevista la figura dell'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. Tale qualifica era stata introdotta dal Legislatore quale particolare disvalore che il rapporto di impiego può acquisire nei confronti della

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 136

corruzione impropria. L'elisione di tale soggetto passivo dal testo della disposizione, peraltro auspicata da taluna dottrina alla luce della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego disposta con il D.Lgs. n. 29/1993, comporta un ampliamento del novero dei soggetti a cui può essere rivolta l'indebita promessa od offerta di denaro o di altra utilità. Pertanto, per condotte commesse prima dell'entrata in vigore della Legge n. 190/2012, ai sensi dell'art. 2 comma 1 c.p., non potranno ritenersi responsabili coloro che abbiano istigato i "semplici" incaricati di pubblico servizio non ricoprenti la qualità di pubblici impiegati. Analoghe considerazioni di diritto intertemporale valgono per le modifiche apportate al comma 3 dell'art. 322 c.p. ed all'art. 318 come richiamato nell'art. 320 comma 1 c.p., quale reati corruttivi che attualmente non prevedono più, tra i soggetti attivi, la figura dell'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

### **Occasioni di reato**

Rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati a:

- ✚ negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- ✚ negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- ✚ gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano.
- ✚ gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio il D.Lgs. 81/08) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico;
- ✚ gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- ✚ gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- ✚ gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- ✚ predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- ✚ gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- ✚ gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri.

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree aziendali che, in ragione dello svolgimento delle attività del gruppo, hanno contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 137

### **Considerazioni applicative**

I reati (delitti) sono ipotizzabili per R.S.A. La Quiete Srl in considerazione dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, sia ad esempio in relazione alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione sia in relazione alle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proprie della società. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni**

#### **Corruzione attiva:**

1. fornire i servizi alla Pubblica Amministrazione o realizzare opere per la stessa;
2. ottenere licenze, autorizzazioni o concessioni dalla Pubblica Amministrazione;
3. ottenere trattamenti privilegiati da parte della Pubblica Amministrazione (agevolazione di una pratica, conciliazione di sanzioni amministrative, etc.);
4. ottenere un risultato favorevole nell'ambito di un processo;
5. ottenere erogazioni pubbliche agevolate o il corrispettivo contrattuale;
6. evitare provvedimenti di natura sanzionatoria o comunque pregiudizievoli ovvero accertamenti amministrativi.

Nelle gare per l'affidamento dei servizi sanitari, ad esempio, ipotesi di corruzione sono configurabili, in astratto, nelle diverse fasi di predisposizione degli atti di gara, di valutazione delle domande di partecipazione alle offerte, di sottoscrizione del contratto: si corrompe il funzionario affinché venga predisposto un bando di gara favorevole all'impresa, si ignorano cause di esclusione dalla gara, etc.

Altre ipotesi di corruzione possono verificarsi, ad esempio, nei rapporti con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, ASP, ARPACAL, Registro delle Imprese e CCAA, etc.

#### **Corruzione passiva:**

1. Acquistare beni e servizi funzionali al pubblico servizio esercitato dall'ente;
2. assumere o mantenere in servizio dipendenti destinati al pubblico servizio in assenza dei requisiti prescritti, purché l'atto sia compiuto anche nell'interesse dell'ente o a vantaggio del medesimo.

### **Controlli preventivi / Esemplicazioni**

Adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che curano i rapporti, anche negoziali, con la Pubblica Amministrazione:

- separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- regolamentazione delle attività sensibili mediante disposizioni aziendali;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 138

- formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione;
- tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte alla Pubblica

Amministrazione;

- divieto di stipulare contratti in autonomia;
- divieto di accedere a risorse finanziarie e di autorizzare disposizioni professionali in autonomia;
- divieto di concessione di utilità in autonomia;
- separazione dei ruoli nella gestione dei finanziamenti agevolati (richieste, gestione, rendicontazione);

Ad Esempio:

- Specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico fra tutti i dipendenti;
- programma di informazione / formazione periodica del dipendente;
- controllo della formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive;
- controllo di tutti i flussi finanziari dell'ente;
- controllo dei collaboratori esterni;

In relazione ad operazioni commerciali consistenti nell'acquisto o vendita di beni e servizi:

- controllo della controparte commerciale;
- controllo della normalità, effettività e necessità della transazione commerciale;
- controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;
- controllo della correttezza degli adempimenti contabili e fiscali.

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti di concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter del D.Lgs 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente parte speciale e proporrà ai soggetti competenti di R.S.A. La Quiete Srl eventuali azioni migliorative o modifiche;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

### **Considerazioni generali**

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 139

- la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.


Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);</li> <li>• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);</li> <li>• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</li> <li>• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);</li> <li>• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>• Peculato, concussione, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.)</li> </ul>	<p>Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria e gli organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti. Le attività a rischio relative a tale area sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la gestione dei rapporti con la Guardia di Finanza in occasione di ispezioni/accertamenti;</li> <li>○ la gestione dei rapporti con i funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali.</li> </ul> <p>Acquisizione di contratti con enti pubblici per l'erogazione di servizi, mediante partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o trattative private. Le attività a rischio relative a tale area risultano:</p> <p>Predisposizione e presentazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta dal bando di gara pubblicato dall'Ente Committente;</p> <p>Gestione delle trattative commerciali per la vendita di prodotti/ servizi e stesura del contratto.</p> <p>Gestione delle attività tipiche di riscossione.</p> <p>Gestione della notifica delle cartelle di pagamento, dell'invio degli avvisi di pagamento;</p> <p>Gestione delle procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, ecc.) ed esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, ecc.), comprese le azioni di riscossione attivate nei confronti di soggetti in procedura concorsuale;</p> <p>Partecipazione a gare indette da enti della Pubblica Amministrazione.</p>	<p>✓ <b>Medio</b></p>	<p>Amministratore Unico</p> <p>Area Amministrativa</p> <p>Direzione Sanitaria</p> <p>Divisioni Operative</p>

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25	Legenda
	Alto 4	4	8	12	16	20	
Medio 3	3	6	9	12	15	9-15 Alto	
Basso 2	2	4	6	8	10	5-8 Medio	
Molto Basso 1	1	2	3	4	5	2-4 Basso	
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	1 Molto Basso	

Probabilità

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 141

## **V. Reati contro la Fede Pubblica - Art. 25-bis D.Lgs. 231/01**

L'art. 25-bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso.

### **Aree a rischio**

- L'analisi dei processi aziendali di R.S.A. La Quiete Srl, ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25-bis per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza debbano utilizzare valori di bollo.

Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 142

- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- violare le procedure aziendali in vigore.

### **Procedure specifiche per aree sensibili**

#### **Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- a) tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di R.S.A. La Quiete Srl, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne;
- b) nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per R.S.A. La Quiete Srl durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società;
- c) tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di R.S.A. La Quiete Srl operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto della Società valori di bollo, dovranno:
  - A. acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
  - B. provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.

Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:

- sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;
- l'Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del codice etico e del codice interno di comportamento di R.S.A. La Quiete Srl.

Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 143

- ✚ sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
- ✚ sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
- ✚ sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
- ✚ sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- ✚ sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza;
- ✚ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- ✚ astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in monete (e valori).

### **Procedure specifiche per aree sensibili**

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

### **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Modello.

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 144

periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di R.S.A. La Quiete Srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati di falsità in monete (e valori);

- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente parte speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- f) verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente parte speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione.

### **Repertorio dei Reati**

#### **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

*“E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 518 ad euro 3.098: chiunque contraffà monete nazionali o straniere, avente corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

#### **Art. 454 c. p. – Alterazione di monete**

*“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 ad euro 516”.*

#### **Art. 455 c.p. – Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

*“Chiunque fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*


#### **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

*“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032”.*

#### **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 145

ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

**Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032”.

**Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo”.

**Fattispecie**

I reati in esame rientrano nella categoria dei reati contro la fede pubblica, consistenti in falsità capaci di ingannare il pubblico, ossia un numero indeterminato di individui, compromettendo l’affidamento sociale della genuinità e veridicità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Oggetto materiale dei reati di cui agli artt. 453, 454, 455 e 457 c.p. è la moneta nazionale ed estera, avente corso legale nello Stato o all’estero, assolvendo alla funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria; agli effetti della legge penale, sono equiparate alle monete le carte di pubblico credito.

**Considerazioni applicative**

Le condotte criminali possono essere così sintetizzate:

- contraffazione, ossia produzione di monete da parte di chi non è autorizzato;
- alterazione, ossia modificazione del valore delle monete, che viene aumentato o scemato;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate in accordo con il falsario o un intermediario, al di fuori delle ipotesi di concorso nell’alterazione o contraffazione;
- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 146

### Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni

**Il rischio che i reati in esame si verifichino in R.S.A. La Quiete Srl è, in generale, alquanto remoto, data la peculiarità dell'oggetto materiale dei reati** (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, carta filigranata, filigrana, etc.) qualche rischio in più può sussistere, particolare, per quei reati la cui condotta consiste nella spendita o messa in circolazione di monete falsificate, qualora R.S.A. La Quiete Srl, in ragione dell'attività svolta, riceva versamenti in moneta, ad esempio, a titolo di incassi derivanti dagli incassi derivanti dai servizi resi ai clienti/pazienti.

In linea puramente teorica è possibile che l'operatore, accortosi della falsità delle monete al momento della ricezione o successivamente, ometta di rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute e le metta in circolazione, ad esempio mediante versamento in banca e/o consegna al preposto, nell'intento di evitare a R.S.A. La Quiete Srl i pregiudizi o semplicemente i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi.

### Controlli preventivi / Esemplicazioni

- Diffusione del Codice Etico tra i dipendenti;
- controlli, anche a campione, delle monete trattate, preliminari alla spendita o messa in circolazione delle stesse, da parte di operatori diversi da quelli incaricati della ricezione .



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 147

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p style="text-align: center;"><b>Reati di falso in monete (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)</b></p> <p>[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);</li> <li>• alterazione di monete (art. 454 c.p.);</li> <li>• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);</li> <li>• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);</li> <li>• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);</li> <li>• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);</li> <li>• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);</li> <li>• uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).</li> </ul>	<p><b>Area Amministrativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Coordinamento;</i></li> <li>- <i>Contabilità;</i></li> <li>- <i>Fornitori;</i></li> <li>- <i>Tesoreria;</i></li> <li>- <i>Gestione dei valori</i> (la gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero).</li> </ul>	<p>✓ <b>Medio</b></p>	<p>Area Amministrazione Divisioni Operative</p>

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

<b>Impatto</b>	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<p><b>Legenda</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;">16-25</div> <div>Molto Alto</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;">9-15</div> <div>Alto</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;">5-8</div> <div>Medio</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: cyan; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;">2-4</div> <div>Basso</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center; margin-right: 5px;">1</div> <div>Molto Basso</div> </div>
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
	<b>Probabilità</b>						



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 148

### **VI. Reati contro l'industria ed il commercio - Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (-fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001), quali:

- ❖ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ❖ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ❖ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ❖ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ❖ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.


#### **Aree a rischio**

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

#### **Le aree potenzialmente a rischio reato**

- 1) L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- 2) area operativa;
- 3) svolgimento delle attività di gestione di nuovi servizi collocati dalla società;
- 4) svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;
- 5) attività di selezione dei collaboratori esterni e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche, ecc);
- 6) prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- 7) partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- 8) approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di R.S.A. La Quiete Srl o destinati ad omaggi per la clientela/pazienti;
- 9) eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 149
---	--	---

## **Divieti**

### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

✚ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001;

✚ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

### **Divieti specifici**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a. rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- b. violare le procedure aziendali in vigore;
- c. fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

### **Procedure specifiche per aree sensibili**

Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:

- 1) monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
- 2) prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- 3) verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "libertà di operare o di attuazione");
- 4) verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;
- 5) definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati, ecc.) in caso di contenzioso;
- 6) definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- 7) monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- 8) prevedere che il fornitore/partners che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 150

9) prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;

10) prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partners, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;

11) definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;

12) individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;

13) monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;

14) qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;

15) prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;


16) accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;

17) prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;

18) qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;

19) astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 151

20) astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.

#### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, anche tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- a) improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;
- b) nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale.

Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:

- a) quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
- b) standard, capitoli, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- c) nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- d) nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partners, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership).

#### ***Rapporti con parti terze***

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del Modello.

#### ***Attività OdV***

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 152

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente parte speciale e proporrà ai soggetti competenti di R.S.A. La Quiete Srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti contro l'industria e il commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente parte speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.

### **Repertorio dei Reati**

#### **Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali**

*“Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

#### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato di contraffazione ed alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali oppure nell'utilizzare marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

#### **Area Aziendale a rischio**


L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori.

#### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

*R.S.A. La Quiete SRL*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 153
---	--	---

**Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.*

**Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

**Area Aziendale a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori.

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

**Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a 1032”.*

**Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

**Area Aziendale a rischio**


Area operativa.

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

**Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 154

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*. Intrattenimento di relazioni con i clienti, intimando ai medesimi di utilizzare i servizi di R.S.A. La Quiete Srl e non quelli della concorrenza ricorrendo alla minaccia e alla violenza.

### **Area Aziendale a rischio**

Area operativa.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali**

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

### **Area Aziendale a rischio**


Area operativa.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

### **Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio**

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila”.*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 155
---	--	---

**Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

**Area Aziendale a rischio**

Area operativa.

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

**Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.*

**Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

**Area Aziendale a rischio**

Area operativa.

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del sistema disciplinare.

**Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali**


*“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei beni di cui sopra”.*

**Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

**Area Aziendale a rischio**

Area operativa.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 156

***Considerazioni applicative***

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quietè Srl del sistema disciplinare.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);</li> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);</li> <li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);</li> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);</li> <li>• Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);</li> <li>• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intrattenere rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;</li> <li>- area commerciale e movimento;</li> <li>- svolgimento delle attività di gestione dei nuovi prodotti collocati dalla società;</li> <li>s- svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;</li> <li>- svolgimento delle attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, identificazione e registrazione del cliente;</li> <li>- attività di back office relative al controllo antecedente le delibere di liquidazione dei finanziamenti;</li> <li>- attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche, ecc);</li> <li>- attività di produzione e commercio di prodotti;</li> <li>- concessione di finanziamenti o prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;</li> <li>- partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti.</li> </ul>	<p>✓ <b>Basso</b></p>	<p>Amministratore Unico</p> <p>Area Amministrativa</p> <p>Divisioni Operative</p>


### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	Alto 4	Medio 3	Basso 2	Molto Basso 1
	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	<b>Molto Basso 1</b>	<b>Basso 2</b>	<b>Medio 3</b>	<b>Alto 4</b>	<b>Molto Alto 5</b>

Legenda	
16-25	Molto Alto
9-15	Alto
5-8	Medio
2-4	Basso
1	Molto Basso

**Probabilità**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 158

## VII. Reati Societari - Art. 25-ter D.Lgs. 231/01

### Premessa

Il D.Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori).

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa<sup>7</sup>.


In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, *“con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società”*<sup>8</sup>: trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.). Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria<sup>9</sup>, *“la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione”* da e verso l'Organismo; *“tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri”*<sup>10</sup>. Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli “unici” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione”. Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell'impresa è quello dell'individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all'interno delle organizzazioni complesse. E' opportuno premettere come il sistema penale dell'impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici. Tuttavia, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato anche *“chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e*

<sup>7</sup> A questo riguardo va notata la diversa formulazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001, il quale prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Secondo la dottrina (cfr. nota successiva), “l'agire nell'interesse di taluno suggerisce l'idea che l'azione, già nel suo muoversi, sia diretta a realizzare quel ben determinato interesse; laddove la nozione di “vantaggio” appare più obiettiva, potendosi il vantaggio di taluno realizzare anche indipendentemente dall'intenzione di chi compie l'azione vantaggiosa. Nell'un caso si richiede un'intenzionalità riscontrabile ex ante; nell'altro un effetto giuridico rilevabile ex post.” (Rordorf “La responsabilità amministrativa delle società. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231” in Le Società, n. 11/2001, pag. 1297). Secondo tale dottrina, quindi, il D. Lgs. 6/2001 circoscrive la responsabilità amministrativa della società per reati societari alle sole ipotesi di reati commessi con l'intenzione, rilevabile ex ante, di realizzare un'utilità per la società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell'ente sia mera conseguenza obiettiva della fattispecie.

<sup>8</sup> V. Salafia, “La responsabilità delle società alla luce del D.M. n. 201/2003 e delle modifiche al D. Lgs. n. 231/01”, in Le Società, n. 11/2003, pag. 1434

<sup>9</sup> Cfr. Confindustria, “Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002,” Roma, 3 ottobre 2002.

<sup>10</sup> L'art. 25-ter fa infatti espresso riferimento a “amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 159

*significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”,* pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame. L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.


E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La “Legge Anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di “Corruzione tra Privati”. Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, n. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 160

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

*"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".*

#### **Aree a rischio**

- Predisposizione di comunicazioni dirette al socio unico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazioni, ecc.);
- predisposizione di prospetti informativi;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- gestione del magazzino;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e degli altri organi societari;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- attività relative alle riunioni assembleari;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni etc.);
- tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società;
- attività commerciali, che prevedono la vendita di beni o servizi a società;
- stipula e gestione di accordi di partnership con altre società;
- operazioni di modifica degli assetti societari;
- attività dell'ufficio acquisti.


#### **Divieti**

##### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

*R.S.A. La Quiete SRL*



 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>  <b>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</b></p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">PAG. 161</p>
--	--	--

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

***Divieti specifici***

E' fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di contabilità generale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di eventuali attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del socio;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 162

- restituire conferimenti al socio o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società o dell'eventuali società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura all'organo amministrativo o ai liquidatori di altre società;
- effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

### **Procedure specifiche per aree sensibili**

#### **Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio**


E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare i principi di *Corporate Governance* che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di R.S.A. La Quiete Srl ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di R.S.A. La Quiete Srl.

### **Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio**

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette al socio ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di R.S.A. La Quiete Srl, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 163
---	--	---

a) il Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore della Società:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il risk assessment;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una a alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

a) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti;


b) l'Organo Amministrativo della Società deve garantire al Responsabile Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, per l'esercizio dei compiti attribuiti, la disponibilità di adeguati poteri e mezzi;

c) nell'espletamento delle proprie attribuzioni, l'intero reparto amministrativo:

- ✚ ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- ✚ riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo;
- ✚ predisporre una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
- ✚ predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 164
---	--	---

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;

-verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra R.S.A. La Quiete Srl e gli organi esterni.

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:


- a) acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne - di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- b) accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso ai precedenti punti dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 165

uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Amministratore della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con parti terze: nei contratti con i Consulenti ed i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di R.S.A. La Quiete Srl è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società;


b) è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di R.S.A. La Quiete Srl di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

#### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di R.S.A. La Quiete Srl;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 166

ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di R.S.A. La Quiete Srl nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- assicurare il regolare funzionamento di R.S.A. La Quiete Srl e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;

Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da R.S.A. La Quiete Srl;

- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

- monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;

- verificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione del magazzino;

- verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;

#### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) (nell'eventualità in cui il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sia sottoposto a verifica di una società di revisione) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 167

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

### **Repertorio dei reati**

#### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote”.*

#### **Art. 2621-bis c.c - Fatti di lieve entità**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*


*In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

*Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a “chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” nonché a “chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione non veritiera di fatti materiali. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 168

2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. In particolare, vengono in considerazione:

**Relazioni:**

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);

**Bilanci:**

- di esercizio (art. 2423 c.c.);
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;

**Comunicazioni sociali:**

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- da un lato, contengano falsità o omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio o sul patrimonio netto;
- dall'altro, siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" ovvero il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", e quindi la presenza di un dolo specifico.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. La fattispecie è contravvenzionale ed è punita con l'arresto sino a cinque anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

**Occasioni di reato**

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:


- a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione);
- b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

**Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 169

*relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote”.*

#### **Fattispecie**

La fattispecie è identica a quella di false comunicazioni sociali di cui all'art 2621; l'unico elemento aggiuntivo è dato dalla presenza di un danno per i soci o i creditori destinatari delle comunicazioni.


Per quanto riguarda la condotta di reato valgono quindi le considerazioni sopra riportate *sub art. 2621 c.c.*

#### **Occasioni di reato**

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:
  - a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione);
  - b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
  - c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

#### **Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

*“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad una anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 170
---	--	---

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di “responsabile della revisione”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La società di revisione o il revisore sono chiamati a verificare (art. 1555 T.U.F.):

- a) che nel corso dell’esercizio siano regolari la tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Per l’esercizio dei suoi compiti, la società di revisione contabile ha diritto di ottenere dagli amministratori della società sottoposta a controllo documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti , ispezioni e controlli.

Il reato può essere posto in essere mediante due condotte, alternative ed equivalenti:

- a) mediante l’attestazione del falso (ad es. i revisori attestano, contrariamente, al vero, che la contabilità è stata tenuta in maniera regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che in conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio i criteri concretamente seguiti nella compilazione, ecc), ovvero
- b) mediante l’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione (ad es. non sono resi noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale o finanziario della società sottoposta a controllo).


In entrambi i casi la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società soggetta a revisione. La condotta è sanzionata sia ove abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione (delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni); sia ove tale danno non sia stato cagionato (contravvenzione, punita con l’arresto fino ad un anno). Il bene giuridico tutelato è dunque l’interesse patrimoniale dei destinatari delle relazioni o comunicazioni. Quanto all’elemento soggettivo del reato, sono richiesti da un lato la generica consapevolezza della falsità e di ingannare i destinatari delle comunicazioni; dall’altro l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centocinquanta quote per la fattispecie contravvenzionale e da duecento a quattrocento quote nell’ipotesi di delitto.

### **Occasioni di reato**

Redazione del bilancio

### **Considerazioni applicative**

In base alla normativa, trovandoci di fronte ad un reato proprio, l’unico soggetto attivo ipotizzabile è il revisore dei conti. Tuttavia, dato che l’attività di revisione si fonda sulle documentazioni che vengono redatte dalla società sottoposta a controllo, il settore preposto ai rapporti con il revisore può essere considerato come un area critica ai fini della prevenzione di questo reato.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 171
---	--	---

### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo**

*“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.*

### **Fattispecie**

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore; l'art. 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta di reato si concretizza:

- 1) nell'occultamento di documenti;
- 2) nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con artificio si intende una condotta di alterazione della realtà esterna ottenuta o simulando l'inesistente, o dissimulando l'esistente.


Le suddette condotte devono consistere nell'impedire o, comunque, nell'ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni o esterni.

Si ritiene che non integrino il reato di impedito controllo tutte le ipotesi di ostruzione o impedimento delle funzioni di controllo, che si esauriscano in un rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione; tali ipotesi saranno piuttosto sanzionate ex art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per quanto riguarda le attività di controllo, il cui impedimento concretizza la fattispecie in esame, si avrà riguardo a:

- a) per quanto riguarda i controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento alla generale amministrazione della società, all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, all'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, alla consistenza di cassa, all'esistenza di titoli di pegno, cauzione e custodia. Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403-bis c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori;
- b) per quanto riguarda l'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 D.Lgs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti oltre che la conformità alle norme che li disciplinano;
- c) con riferimento, infine ai controlli operati dal socio, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di collegio sindacale.

La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 172
---	--	---

gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centottanta quote.

**Occasioni di reato**

Impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o al revisore, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

**Considerazioni applicative**

La fattispecie assume rilievo con riferimento al controllo esercitato sulla gestione della società dall'organo di controllo o dai Soci; assume rilievo, altresì, in ipotesi di controllo sui bilanci da parte di società di revisione.

**Art. 2626 c.c - Indebita restituzione dei conferimenti**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”.*

**Fattispecie**

La norma si pone a tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. E’ reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.


**Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punite con l’arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

**Fattispecie**

L’articolo è posto a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione di utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma contiene una clausola di riserva : “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ciò vuol dire che l’illegale ripartizione di utili o riserve può integrare anche un reato più grave quale può essere quello disciplinato dall’art 646 c.p. (appropriazione indebita). La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b></p> <p>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">PAG. 173</p>
--	---	--

siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa, di carattere contravvenzionale apparentemente di natura strutturalmente dolosa, la si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. Infine, la norma prevede una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

**Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

**Fattispecie**

Il reato in esame è reato di danno che lede l’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. L’obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare *“l’annacquamento”* del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge.

**Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**


*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

**Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell’art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall’autorità giudiziaria o dall’autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La norma tutela i creditori socialmente, assicurando l’effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell’effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

a) riduzione del capitale:

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 174
---	--	---

- in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- in violazione dei limiti minimi di capitale;
- in violazione dei limiti ex art. 2412 (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433 c. 3: in caso di perdite non può farsi luogo a c ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
- allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- in violazione del divieto di cui all'art. 2420-bis (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non diano scaduti i termini fissati per la conversione);
- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia.

b) fusione o scissione:

- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali. Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori. Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.


**Occasioni di reato**

- a) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale di fusione/scissione;
- b) indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione/scissione;
- c) attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori/malgrado l'opposizione dei creditori legittimati/senza autorizzazione del tribunale/ senza prestazione della garanzia;
- d) attuazione della delibera di fusione/scissione in assenza di iscrizione al registro delle imprese, o prima del decorso di due mesi dall'iscrizione/senza preventivo consenso dei creditori/ senza prestazione di garanzia;

**Considerazioni applicative**

La fattispecie può assumere rilievo per la società ove essa sia interessata da operazioni straordinarie sul capitale.

*R.S.A. La Quiete SRL*

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>          Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 175</p>
--	---	---

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

**Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell’art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell’autorità giudiziaria o pubblica, svolgono le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell’ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell’illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie vuole tutelare l’effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l’evento di “formazione fittizia del capitale”. Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:


- a) la prima condotta incriminata consiste nell’attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- b) la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l’esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la contemporaneità o la connessione delle due operazioni;
- c) la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

La dottrina precisa che deve intendersi rilevante ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo della società o degli atti che attestano l’effettuazione di un aumento di capitale. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa. La fattispecie è sanzionata con la reclusione sino ad un anno; la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

**Occasioni di reato**

- a) conferimento di beni in natura/crediti non accompagnato da relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale;
- b) mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione;
- c) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 176
---	--	---

**Considerazioni applicative**

La fattispecie è configurabile, in sede di aumento del capitale come di trasformazione della società.

**Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

**Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali, ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfare i medesimi. La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La *ratio* incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori. Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori; il reato è procedibile a querela. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

**Considerazioni applicative**

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione.

**Art. 2635 c.c. – Corruzione tra Privati (nuova lett s-bis, comma 1, art. 25-ter, del D.Lgs. 231/2001)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*


*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.*

**Fattispecie**

L'art. 1, comma 76, della legge 190/2012, è intervenuto sull'art. 2635 c.c. modificandone in primo luogo la rubrica da delitto di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e corruzione” a delitto di “corruzione tra privati”. La



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 177

condotta tipica consiste nel compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri. Laddove venga accertata una responsabilità, la Società può essere soggetta ad una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

**Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio. La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario. La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea. Quanto all'elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato si consuma col verificarsi dell'evento. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

**Occasioni di reato**


- a) Falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- b) c.d. mercato di voto;
- c) ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- d) impiego di azioni non collocate;
- e) attribuzione di voto plurimo;
- f) computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale.

**Aree aziendali a rischio**

Adempimenti in materia di funzionamento dell'assemblea (convocazione; deposito – ove previsto - delle partecipazioni presso la sede della società; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

**Considerazioni applicative**

La fattispecie può astrattamente essere integrata in ogni occasione di assemblea della società, ordinaria o straordinaria.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 178
---	--	---

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.*

**Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie tutela l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza. La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

- a) nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero
- b) nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo di reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni degli organismi, di vigilanza. La fattispecie è sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

**Principi e procedure adottati da R.S.A. La Quiete Srl**

In relazione ai reati elencati ai paragrafi precedenti e con specifico riferimento alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, R.S.A. La Quiete Srl è dotata di politiche che si applicano al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato (se applicabile) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme vengono tempestivamente integrate e aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati. Sono inoltre impartite istruzioni contabili rivolte alle Funzioni con cui si è stabilito quali dati e notizie debbano essere forniti all'Area Amministrativa, con quali modalità e la relativa tempistica.

Il sistema di reportistica impiegato e il sistema utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi. Il responsabile di ciascuna Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e

*R.S.A. La Quiete SRL*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 179

informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comportamenti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi. Su tali dati vengono inoltre attuati specifici ed ulteriori controlli da parte dell'Area Amministrativa.


In relazione alla attività di gestione dei rapporti con le società di revisione sono stati previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti e sussiste l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza. In via generale le procedure adottate e idonee alla prevenzione dei reati societari consistono nell'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio.

<i>Reato previsto dal D. Lgs 231/01</i>	<i>Attività a rischio</i>	<i>Probabilità del verificarsi</i>	<i>Unità organizzative coinvolte</i>
<p style="text-align: center;"><b>Reati societari</b> <b>(art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)</b></p> <p>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);</li> <li>• False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);</li> <li>• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);</li> <li>• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);</li> <li>• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);</li> <li>• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);</li> <li>• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);</li> <li>• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);</li> <li>• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);</li> <li>• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);</li> <li>• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);</li> <li>• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);</li> <li>• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);</li> <li>• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);</li> <li>• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);</li> <li>• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).</li> </ul>	<p>Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo; (imputazione delle scritture contabili e verifiche dei dati contabili messi a sistema)</p> <p>Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico patrimoniali di bilancio (redazione sulla gestione e nota integrativa), da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo;</p> <p>Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio.</p> <p>gestione rapporti con i responsabili della revisione</p> <p>Gestione dei rapporti con i soci, con il CS e con la Società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.</p> <p>attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;</p> <p>sottoscrizione reciproca di azioni o quote;</p> <p>sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p> <p>restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;</p> <p>liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.</p> <p>ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;</p> <p>ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.</p> <p>Acquisto o sottoscrizione di quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare)</p> <p>diffusione di notizie false;</p> <p>realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà)</p>	<p>✓ <b>Medio</b></p>	<p style="text-align: center;">Amministratore Unico</p> <p style="text-align: center;">Area Amministrativa</p> <p style="text-align: center;">Divisioni Operative</p>

degli stessi);  
compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

<b>Impatto</b>	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<b>Legenda</b>  <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: green; width: 20px; height: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-bottom: 5px;">16-25 Molto Alto</div> <div style="margin-bottom: 5px;">9-15 Alto</div> <div style="margin-bottom: 5px;">5-8 Medio</div> <div style="margin-bottom: 5px;">2-4 Basso</div> <div>1 Molto Basso</div> </div>
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
						<b>Probabilità</b>	

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 181

**VIII. Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art. 25-quater D.Lgs. 231/01**

L'articolo 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7), prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ovvero ne sia agevolata l'esecuzione. La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001. Nonostante la genericità del precetto normativo si possono in ogni caso evidenziare le seguenti tipologie di reato o di atti costituenti reato:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (art. 25-*quater*, comma 4);
- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione;
- tutela del materiale nucleare;
- protezione di agenti diplomatici;
- repressione di attentati mediante uso di esplosivi.


La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

**Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale del Modello:

- Le operazioni svolte nell'ambito di attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà di R.S.A. La Quiete Srl, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 182
---	--	---

## **Divieti**

### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui al presente Allegato;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui al presente Allegato;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Paesi o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti all'OdV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti all'OdV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partners e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partners, dei Fornitori e dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 183

**Procedure specifiche per aree sensibili**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;

- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere di R.S.A. La Quiete Srl.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del codice etico da parte di R.S.A. La Quiete Srl la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola *Area a Rischio*, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- a) qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- b) le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es.: presenza nelle Liste Paesi; referenze personali; ecc.);
- c) nel caso in cui R.S.A. La Quiete Srl coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o siano notoriamente controllati, le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV di R.S.A. La Quiete Srl;
- d) nel caso in cui alla Società vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti all'OdV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- e) nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- f) i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti, Partners e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Gli Organi societari, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione di rilevante entità ("*Operazione a Rischio*");

- il Responsabile Interno diviene il soggetto referente e responsabile dell'Operazione a Rischio;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 184

- per ogni singola Operazione a Rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa.

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

- ✚ informare l'OdV della Società in merito alle Operazioni a Rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
- ✚ tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- ✚ dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'*Operazione a Rischio*. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

L'OdV della Società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

### **Rapporti con parti terze**

Nei contratti con i Consulenti, i Partners, i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:


- ✚ proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- ✚ i comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- ✚ svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- ✚ esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- ✚ consultarsi periodicamente o quando necessario con il Responsabile della Security che potrà essere chiamato a far parte del comitato di controllo interno.

### **Repertorio dei reati**

#### **Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive**

*"Chiunque nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 185

ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

**Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico**

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.

**Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolte contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato all’incolumità, la reclusione di anni trenta.


Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

**Aree aziendali a rischio**

La Direzione in riferimento all’attività di ricerca, selezione e formazione del personale interno impiegato per l’esercizio dell’attività lavorativa; tutte le aree aziendali in riferimento alla scelta di collaborazioni esterne (consulenze, forniture di beni e servizi in genere). L’Area Amministrativa riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali.

**Considerazioni applicative**

In merito ai reati richiamati nella presente area, trattasi di fattispecie la cui realizzazione diretta sembra possa escludersi, tenuto conto della realtà aziendale delle imprese operanti con R.S.A. La Quiete Srl. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato. Pertanto, anche per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso condotte di

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 186

agevolazione, istigazione, finanziamento ecc. Non può, pertanto, escludersi che anche le imprese del settore possono, in astratto, essere coinvolte nella commissione dei predetti reati.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

***Principi e procedure adottati da R.S.A. La Quiete Srl***


Con riferimento alla categoria dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico R.S.A. La Quiete Srl, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello: tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza - devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso le procedure di controllo, anche preventive, sui beni e le risorse di provenienza estera; deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.


**Controlli preventivi / Esempificazione**

- Specifica previsione del Codice Etico;
- diffusione del Codice Etico fra tutti i dipendenti;
- programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio;
- controllo dei flussi finanziari aziendali;
- controllo della documentazione aziendale;
- previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> <li>• Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>• Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>• Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)</li> <li>• Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>• Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>• Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>• Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> </ul>		✓ <b>Molto Basso</b>	

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<b>Legenda</b> 
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
	<b>Probabilità</b>						

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 188

## ***IX Reati contro la personalità individuale - Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01***

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente parte speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.


Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "*pedo-pornografia virtuale*" prevista dall'art. 600-*quater*, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "*pedopornografia virtuale*" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 189

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p. (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

#### **Legge 172/2012 – Convenzione di Lanzarote**

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, con l'uso di forza, costrizione o minacce ed è stata approvata dal Senato della Repubblica dopo un lungo iter parlamentare lo scorso 19 settembre 2012 con il d.d.l. 1969-d.

Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori;
- l'educazione dei minori, affinché ricevano informazioni sui rischi che possono correre e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 190

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale e creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori. Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione di Lanzarote penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on-line o nei siti di giochi. Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 c.p. - Art. 24-ter (associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e 600-ter (pornografia minorile) – Art. 25-quinquies, già inclusi nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

### **Aree a rischio**

- A. Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con R.S.A. La Quiete Srl;
- B. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**


Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

#### **Divieti specifici**

##### **Procedure specifiche per aree sensibili**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 191

a. conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico;


b. Le seguenti procedure aziendali:

- procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- il regolamento acquisti;
- i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di R.S.A. La Quiete Srl la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- ✚ si deve richiedere l'impegno dei Partners, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- ✚ la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex-ante;
- ✚ in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme gius-lavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- ✚ qualora un Partners abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di R.S.A. La Quiete Srl, il Partners dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973", "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile", Convenzione di Lanzarote);
- ✚ chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partners, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- ✚ nei contratti con i Partners, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dal presente articolo ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di R.S.A. La Quiete Srl in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- ✚ deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dal presente articolo;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 192
---	--	---

- ✚ la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- ✚ R.S.A. La Quiete Srl periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- ✚ nel rispetto delle normative vigenti, R.S.A. La Quiete Srl si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- ✚ R.S.A. La Quiete Srl valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- ✚ nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- ✚ in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

#### **Rapporti con parti terze**


Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

#### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- ✚ emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- ✚ svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- ✚ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 193

### **Repertorio dei Reati**

#### **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la donazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

#### **Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile**

*“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto”;*
- 2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.*

#### **Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile**


*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 194

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.*

**Articolo 600-quater del codice penale. Detenzione di materiale pornografico**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 1.549 (lire tre milioni)”.*

**Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

**Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.*

**Art. 601 c.p. – Tratta di persone**

*“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.*

**Considerazioni applicative**

Il rischio di commissione dei reati in esame è alquanto remoto per R.S.A. La Quiete Srl, essendo difficile individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio per l’ente, che è una delle condizioni al verificarsi della quale è subordinata la responsabilità amministrativa dell’ente.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 195

### Controlli Preventivi / Esemplicazioni


Alcuni strumenti di prevenzione che l'ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti:

- applicare il codice di condotta dell'industria turistica italiana;
- adottare strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- dettare disposizioni nette ed inequivocabili in merito ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a quelle note per il fenomeno del turismosessuale;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti nei settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree richiamate nel punto precedente;
- prevedere nel Codice Etico uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in materia di salute e sicurezza.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b> <b>(art. 583-bis c.p.)</b> <b>(art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. <b>Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)</b> [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);</li> <li>• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);</li> <li>• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);</li> <li>• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);</li> <li>• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];</li> <li>• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);</li> <li>• Tratta di persone (art. 601 c.p.);</li> <li>• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).</li> </ul>		<p>✓ <b>Molto Basso</b></p>	

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

<b>Impatto</b>	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<b>Legenda</b>
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
						<p>16-25 Molto Alto</p> <p>9-15 Alto</p> <p>5-8 Medio</p> <p>2-4 Basso</p> <p>1 Molto Basso</p>	
							<b>Probabilità</b>

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 197

## **X Reati di Abuse Market - Art. 25-sexies D.Lgs. 231/01**

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote.

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### **Informazioni privilegiate**

Il fulcro dell'intera disciplina dell'*insider trading* è la nozione di *informazione privilegiata*.

Secondo l'art.181 TUF, per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione:

- di carattere preciso, nel senso che:

i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e

ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;

- che non è stata ancora resa pubblica;

• che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 198

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti “*futures*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

### **Are a rischio**

L'analisi dei processi aziendali di R.S.A. La Quiete Srl ha consentito di ritenere molto basso il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contemplati nell'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001, per lo scarso impatto associato al business della società e perché le ipotesi di reato contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.

✚ **Gestione di Informazioni Privilegiate** (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di *asset* significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 Tuf);

✚ acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;

✚ acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;

✚ attività di *advisor* all'emissione di strumenti finanziari o di distribuzione di strumenti finanziari;

✚ negoziazione di strumenti finanziari;

✚ attività di trading, attività di corporate finance;

✚ operazioni finanziarie.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 199

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai *Destinatari*, con riferimento e/o sulla base di *Informazioni Privilegiate* assunte in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, e relative, direttamente o indirettamente, alla Società di:

1. utilizzare *Informazioni Privilegiate* assunte per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società;

2. rivelare a terzi le *Informazioni Privilegiate*, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

3. raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di *Informazioni Privilegiate*, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;

4. diffondere non adeguatamente un'*Informazione Privilegiata* in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;

5. diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;

6. effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo;

7. Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato;

8. inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi) (Inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo;

9. al di fuori di ipotesi del tutto legittime e conformi alle regole di mercato come i cd. *cross-order*, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo) immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi - cd. *Improper matched orders* (ordini abbinati in modo improprio);



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 200

10. effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario - cd. *Painting the tape* (fare il quadro delle operazioni);

11. acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato - cd. *Marking the close* (segnare il prezzo in chiusura);

12. acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;

13. effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali;

14. abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;

15. concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi - cd. *Creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;


16. concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);

17. concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi - cd. *Concealing ownership* (celare la proprietà);

18. diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse - cd. *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);

19. aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati - cd. *Pump and dump* (gonfiare e scaricare);



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 201
---	--	---

20. prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo - cd. *Trash and cash* (screditare e incassare);

21. agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette - cd. *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

### **Divieti specifici**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le regole societarie sulla gestione e sul trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Gli Esponenti aziendali sono in particolare tenuti a provvedere, prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari della Società o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per la Società, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa, a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di consentire all'OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- di eventuali delibere dell'Organo Amministrativo riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società;


Copia di ogni comunicazione tra R.S.A. La Quiete Srl e le Autorità pubbliche di regolamentazione del mercato dovrà essere regolarmente trasmessa all'OdV.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di *formazione-informazione* periodica dei *Destinatari* del presente Allegato sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al presente Allegato possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.

In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta successiva ratifica da parte del soggetto competente.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 202
---	--	---

### **Contratti**

Nei contratti con i consulenti, i partners, i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto nonché del Modello.

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Con riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire agli organi di controllo una concreta autonomia.

Con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- ✚ svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- ✚ svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- ✚ valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- ✚ esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.


### **Repertorio dei Reati**

#### **Art. 184 del D.Lgs. n. 58 del 1998 - Abuso di informazioni privilegiate**

*"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila ad euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 203
---	--	---

*profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 5".*

### **Fattispecie**

Con l'espressione "abuso di informazioni privilegiate" si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nel fare uso a proprio vantaggio o di altri, di informazioni non accessibili al pubblico, provoca, in maniera diretta o indiretta, conseguenze pregiudizievoli ai risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari.


Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 58 del 1998, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Si tratta di un reato per la consumazione del quale è richiesto l'essere in possesso e lo sfruttamento a proprio o ad altrui favore di informazioni di carattere privilegiato al fine di compiere un qualsiasi tipo di transazione su strumenti finanziari. Quanto al soggetto attivo del reato, il novero dei possibili autori del reato ricomprende non soltanto chi possieda le informazioni a motivo dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio, ma anche in ragione della particolare qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico in quanto consiste nella coscienza e volontà di abusare della propria posizione (possessore di informazioni privilegiate) per porre in essere, utilizzando le informazioni, operazioni di vendita/acquisto o altre operazioni, su strumenti finanziari, comunicare tali informazioni ad altri, raccomandare o indurre altri a compiere le suddette operazioni. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del d.lgs. 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare. Il rischio di verificazione del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

### **Art. 185 del D.Lgs. n. 58 del 1998 - Manipolazione del mercato (Art. 185 del D.Lgs. n. 58 del 1998)**

*"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 204

### **Fattispecie**

Con l'espressione "*manipolazione di mercato*" si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nella divulgazione di notizie false o ingannevoli e/o nella simulazione di operazioni, risulta in concreto idoneo a falsare il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari, producendo, così, conseguenze pregiudizievoli, dirette o indirette, per i risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari. In particolare, con l'espressione "*manipolazione*" si intendono:

a) le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false o fuorvianti riguardo l'offerta, la domanda o il prezzo degli strumenti finanziari o che permettano, mediante l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di stabilire il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale (tutto ciò salvo che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni sono legittime e che il suo operato è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato);

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del D.Lgs. 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

b) le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;

c) la diffusione di informazioni che forniscano indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

La fattispecie di reato in oggetto ricalca la figura dell'agiotaggio (articolo 2637 c.c.) e si concretizza con la diffusione da parte di "chiunque" di notizie false o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La disposizione codicistica mantiene intatta la propria efficacia solo in relazione a fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati, mentre l'articolo 185 in oggetto si caratterizza per un significativo differenziale in positivo delle sanzioni penali (rispetto all'articolo 2637 c'è un aumento della reclusione nel massimo e l'aggiunta della multa, prima non prevista). L'articolo 185 esige che le notizie siano "concretamente idonee" a modificare i prezzi perché si perfezioni il reato; l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari deve inoltre essere "*sensibile*". L'interesse tutelato dalla norma in questione è l'economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:


a) nella diffusione di notizie false;

b) nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati (c.d. informazioni "*price sensitive*").

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>  <b>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</b></p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">PAG. 205</p>
--	--	--

dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare. Il rischio di verificazione del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

**Illeciti amministrativi di cui al Capo III, Titolo I-bis del T.U.F.**

Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo I-bis del T.U.F. – artt. 187-bis – 187-septies – introducono un sistema a “doppio binario” in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse*, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis e manipolazione del mercato – art. 187-ter). Peraltro, in relazione alle finalità del presente documento, è importante evidenziare come, secondo quanto previsto dall’articolo 187-quinquies del T.U.F., qualora un illecito amministrativo, rilevante ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III, sia stato commesso da un soggetto riconducibile alle categorie dei “soggetti apicali” ovvero dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”, nell’interesse o a vantaggio dell’ente giuridico cui appartengono, l’ente stesso potrebbe essere ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell’illecito.

In particolare, infatti, l’articolo 187-quinquies del T.U.F. dispone che:


*“1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*2. Se in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

*3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.*

*4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,7,8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 185-quinquies, pertanto, è evidente come la legge 62 del 2005 abbia esteso la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti giuridici, di cui al decreto legislativo 231 del 2001, (non soltanto in relazione alle fattispecie di reato di cui agli articoli 184 e 185 del T.U.F.) ma anche all’ipotesi di commissione di uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 187-bis e 187-ter (che divergono leggermente rispetto alle relative fattispecie di reato contenute nei Capi II) che assumono, in quanto tali, rilevanza ai sensi ed ai fini del presente Modello. Per quanto attiene alle considerazioni applicative in relazione alle suddette fattispecie illecito amministrativo di cui al presente paragrafo si rinvia a quanto detto con riferimento ai reati di cui agli articoli 184 e 185 T.U.F.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 206
---	--	---

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare. Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

### **Falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F.)**

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione d'uno a cinque anni. Se la condotta di cui al 1° comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*


### **Fattispecie**

La formulazione dell'articolo in esame (che disciplina la nuova fattispecie di falso in prospetto) prevede un'unica fattispecie di reato a differenza di quanto previsto dall'ex articolo 2623 del codice civile il quale sanzionava, in maniera differente, la medesima condotta tipica delineata a seconda del verificarsi o meno dell'evento materiale, consistente nella causazione di un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto. Nella formulazione dell'articolo 173-bis del T.U.F., la condotta tipica è, invece, sanzionata allo stesso modo, indipendentemente dal realizzarsi, o meno, del danno patrimoniale a carico dei destinatari del prospetto; in conseguenza di quanto precede, la fattispecie in esame può essere qualificata come reato di pericolo di natura delittuosa. La fattispecie è costruita come reato comune, che può essere commesso da chiunque. Destinatari della norma sono, peraltro, coloro che sono tenuti alle informazioni previste dalla legge con riferimento ai documenti elencati; soggetti attivi della fattispecie in esame sono quindi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società; inoltre, potrebbero venire in rilievo anche i promotori ed i soci fondatori (potendo la costituzione della società avvenire attraverso una sollecitazione all'investimento). Vanno poi considerati anche i soggetti che operano di fatto (ex art. 2639 cod. civ.).

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio degli investitori. La condotta di reato consiste:

- a) nella esposizione di false informazioni nei prospetti e negli altri documenti indicati dalla norma in esame;
- b) nell'occultamento di dati o notizie. Ulteriore requisito della condotta è l'idoneità ad indurre in errore i destinatari dell'informazione; tale idoneità va valutata in concreto dal giudice, il quale è chiamato a verificare l'effettiva capacità della condotta a fuorviare i destinatari dell'informazione e a farli pervenire a valutazioni inesatte ovvero a giudizi infondati.

La condotta di reato ha ad oggetto: a) il prospetto destinato alla pubblicazione, in materia di sollecitazione al pubblico investimento; b) il documento destinato alla pubblicazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio; c) il prospetto di quotazione.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 207
---	--	---

Quanto all'elemento soggettivo del reato, devono sussistere, da un lato, la consapevolezza della falsità delle informazioni e della idoneità della condotta a raggiungere lo scopo (dolo generale), dall'altro, il dolo specifico integrato dallo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centotrenta quote per la fattispecie sub a) e da duecento a trecentotrenta quote per la fattispecie sub b).

#### **Considerazioni applicative**

Il reato fa riferimento alle società che chiedono l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; esso sarebbe configurabile per R.S.A. La Quiete Srl solo ove la società deliberasse di procedere a quotazione. Allo stato, pertanto, il reato non è ipotizzabile.

#### **Principi e Procedure adottate da R.S.A. La Quiete Srl**

In riferimento ai reati in materia di trasparenza dei mercati R.S.A. La Quiete Srl, ottemperando ai principi espressi dalle *Policy* in materia intende:


- a) non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- b) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei *Destinatari*:

- d) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In relazione alla predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla Società sono previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e sussiste specifica disposizione aziendale che identifica ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno. Nello specifico, nei rapporti con i media, si è stabilito:

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 208
---	--	---

- a) la possibilità di rilasciare notizie sulla Società e sulle operazioni ad essa relative solo ai soggetti autorizzati;
- b) una specifica procedura per stabilire se l'informazione è "sensibile";
- c) le regole alle quali attenersi in caso di rapporti con la stampa;
- d) la procedura da seguire per un corretto comunicato stampa.

La *Policy* di R.S.A. La Quiete Srl prevede, inoltre, vincoli di confidenzialità: in ottemperanza sono stati adottati vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Sono state inoltre assicurate adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D.Lgs. n.196 del 2003 e nelle *best practices* internazionali. Con particolare riguardo a operazioni su strumenti finanziari esistono disposizioni circa i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività e nello specifico tale attività è sottoposta alle regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi. Nei rapporti con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge R.S.A. La Quiete Srl:

- a) rispetta le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) rispetta gli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- c) rispetta gli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti rispettivi.





**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 209

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)</b>                      [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);</li> <li>• Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto Legislativo 58/1998)</li> <li>• Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)</li> <li>• Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter Decreto legislativo 58/1998)</li> <li>• Cause di non punibilità (art. 183 Decreto Legislativo 58/1998)</li> </ul>		✓ <b>Molto Basso</b>	

**MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Impatto	Molto Alto 5	Alto 4	Medio 3	Basso 2	Molto Basso 1
	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	<b>Molto Basso 1</b>	<b>Basso 2</b>	<b>Medio 3</b>	<b>Alto 4</b>	<b>Molto Alto 5</b>

Legenda	
16-25	Molto Alto
9-15	Alto
5-8	Medio
2-4	Basso
1	Molto Basso

**Probabilità**



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 210

### ***XI. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25-septies D.Lgs. 231/01***

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di (nome società) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

#### ***Aree a rischio***

##### ***Ruoli aziendali coinvolti***

Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento di Valutazione dei Rischi, che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società:

- ✚ attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;
- ✚ valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- ✚ formazione ed informazione del personale;
- ✚ gestione delle emergenze;
- ✚ gestione della conformità di macchine ed impianti;
- ✚ acquisto di servizi - affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne;
- ✚ gestione della Sicurezza dei tecnici negli interventi di manutenzione;
- ✚ manutenzione delle attrezzature antincendio;
- ✚ formazione del personale sulla Sicurezza;
- ✚ manutenzione macchine/attrezzature;


#### ***Divieti***

##### ***Divieti generali***

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 211

o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

#### ***Divieti specifici***

E' fatto divieto, in particolare, di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di R.S.A. La Quiete Srl e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della Società.

#### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi; E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e la loro efficacia;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata del parco rotabile, delle carrozze, delle macchine/attrezzature;
- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 212

- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- la manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili delle divisioni operative.

Il responsabile del SGI Q.A. e Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le istruzioni aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di

Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti.

Ai Partners, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di R.S.A. La Quiete Srl, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i Partners e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

### **Attività OdV**

- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art. 25-septies, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;


- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 213

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Responsabile della Sicurezza Aziendale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.


L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

### **Repertorio dei Reati**

1. *"In relazione ai delitti di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura par a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 214
---	--	---

### **Fattispecie**


L'art. 300 D.Lgs. 81/2008 prevede oggi l'inserimento tra i cosiddetti reati presupposto per la responsabilità degli enti anche l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha in prima battuta introdotto la fattispecie in commento, ha determinato un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori spostando l'accento dalle responsabilità penali di singoli soggetti, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i singoli lavoratori, alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito, quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso. Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda. In particolare, a mente della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs 81/2008), il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p., secondo cui *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. È opportuno sottolineare che il datore di lavoro ha un obbligo di tutela non solo dei lavoratori, bensì, anche di coloro che si trovino in una situazione analoga ad essi e che siano presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa. I nuovi reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies sono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, *"commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*. Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito d'applicazione esclusivamente alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano messo in pericolo la vita delle persone offese ovvero per la malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, e gravissime, in cui vi è stato un indebolimento permanente di un senso o di un organo, secondo la definizione dell'art. 583 c.p.

L'intervento normativo assume particolare rilevanza perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Non pochi problemi possono sorgere nel doveroso coordinamento con gli artt. 5 e 6 D.Lgs 231/2001 che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente. Il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere integrato con il complesso sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo ed anche dalle procedure eventualmente già presenti. Il richiamo alle procedure già esistenti e l'integrazione del Modello con le stesse appare inevitabile ed in osservanza con quanto predisposto altresì dalle Linee Guida di Confindustria, ove si sottolinea anche l'importanza di evitare inutili e costose duplicazioni.

### **Considerazioni applicative**

Il rispetto della disciplina normativa, dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tuttavia, non elimina, in modo assoluto, gli obblighi e la responsabilità del datore di lavoro. Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 215

realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che tali condizioni di sicurezza siano mantenute in maniera efficiente. In particolare il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza affinché il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza ed, a tal fine, è tenuto ad adottare tutte quelle misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore.

**Principi adottati da R.S.A. La Quiete Srl**


Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in esame la Società ha introdotto l'obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) prevedere un processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, igiene e salute sul lavoro, nonché l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia ed altresì lo studio degli accadimenti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato colpose;
- d) applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute ovvero la sicurezza propria ovvero di altri dipendenti.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti di R.S.A. La Quiete Srl.

Per conseguire gli obiettivi prefissati nella presente Parte Speciale la Società dovrà assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la messa a disposizione delle risorse necessarie e sufficienti per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- le attività di formazione e informazione dei dipendenti;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dei fornitori e di tutti i collaboratori esterni, affinché adeguino le proprie condotte agli standard di sicurezza di R.S.A. La Quiete Srl;
- prevenzione ed attenuazione dei rischi per la salute e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti;
- lo sviluppo dei processi produttivi nel rispetto delle prerogative della sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto delle normative in materia;
- attenzione ed attivazione per le indicazioni ed i suggerimenti provenienti da ogni settore di attività dell'azienda;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze;
- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 216
---	--	---

### ***Destinatari e prescrizioni***

In tema di salute e sicurezza si deve ritenere che siano Destinatari della Parte Speciale relativa al contenimento del rischio del verificarsi dei reati colposi tutti i dipendenti sia in posizione subordinata che apicale. Obiettivo primario delle misure di precauzione e prevenzione della presente sezione del Modello deve essere individuato nell'attenersi da parte di tutti i destinatari alle norme di condotta in essa elaborate ovvero richiamate al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di potenziali situazioni di rischio per il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. Vengono pertanto individuati i principi generali e procedurali specifici ai quali tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni debbono attenersi scrupolosamente per dare piena attuazione agli obiettivi di tutela che si prefigge il Modello di organizzazione aziendale. Parimenti vengono forniti gli strumenti necessari per il controllo e la conformità delle condotte alle regole, ai principi ed ai precetti specifici dettati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul punto l'Organismo di Vigilanza unitamente ai responsabili delle altre funzioni aziendali dovranno operare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello. Tutti i dipendenti di R.S.A. La Quiete Srl devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice Etico, in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.

### ***Regolamentazione dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e dipendenti – dirigenti (Processo Informativo)***


Al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo al dipendente - dirigente di segnalare mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'OdV. Parimenti il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari. Particolarmente importanti e rilevanti sono i compiti dell'Organismo di Vigilanza per quel che concerne l'osservanza del Modello in relazione ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite. Dovrà altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali. Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Dovrà verificare la funzione del DDLP (Datore di lavoro a fini prevenzionistici) quale Responsabile Interno del Modello. Viene dunque a strutturarsi un integrato sistema di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente responsabile ed equivalente) qualificabile come controllo tecnico-



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 217

operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di secondo grado.

#### **Poteri di delega**

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008, che si elencano di seguito:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.

R.S.A. La Quiete Srl si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti normativi sopra riportati. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.

#### **Mappatura delle attività a Rischio di reato**

L'impresa deve individuare le attività nel cui ambito i reati possono essere commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza; occorre:

- monitorare la normativa applicabile in azienda in tema di salute e sicurezza;
- individuare i soggetti destinatari delle norme, che sono i potenziali soggetti attivi dei reati;
- individuare le attività in cui le norme, in quanto applicabili, possono essere violate.

Per questa mappatura, il documento programmatico aziendale di sicurezza, prescritto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, rientra fra gli strumenti utili, purché redatto correttamente ed aggiornato periodicamente. Il documento parte dalla valutazione dei rischi (DVR), che è un "check-up" aziendale propedeutico all'adozione delle misure necessarie per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, che compongono il documento sulla sicurezza. La valutazione identifica i pericoli ed i rischi associati e ne valuta probabilità e magnitudo, sulla base di una indagine che comprende fattori diversi; ad esempio:

- l'ambiente nel quale si svolge il processo produttivo;
- strutture, attrezzi, apparecchi, macchine, impianti;
- materiali (materie prime, sottoprodotti, reflui, rifiuti, prodotti finali, etc);
- fattori ed agenti inquinanti;
- gli uomini che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle attività aziendali e la struttura organizzativa (organigramma, mansionario, posizioni direttive ed operative, deleghe, poteri di spesa, ecc.);
- livelli di addestramento, formazione ed informazione;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 218

- regolamentazione di legge, norme di buona tecnica ed altra documentazione similare (registro infortuni; statistiche e pubblicazioni INAIL, ISPESL, eccetera; studi di settore; fonti bibliografiche);

- misure preventive e protettive in essere;

Tuttavia, la mappatura delle attività a rischio di reato è cosa parzialmente diversa dalla mappatura delle attività a rischio di infortuni e tecnopatie. Ad esempio, fra le attività a rischio di reato è da includere la sorveglianza sanitaria, in relazione alle omissioni del medico competente che potrebbero avere rilevanza causale nella produzione dell'evento; lo stesso vale per l'attività di amministrazione della società, in relazione, ad esempio, alla rilevanza causale che potrebbe avere l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza e controllo che residua in capo agli amministratori non delegati. Quindi, per l'individuazione delle attività a rischio di reato è necessario integrare la VdR con l'analisi dei reati in esame, soprattutto in relazione ai potenziali soggetti attivi, tenuto conto anche degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

La mappatura delle attività a rischio non deve escludere alcun ambito di operatività, in quanto i reati in esame possono investire la totalità delle componenti aziendali. Quindi, le attività nelle quali vigono obblighi di sicurezza la cui violazione può comportare la commissione dei reati in esame sono, in parte, comuni a tutti i settori produttivi, e, in parte, specifiche del settore; ad esempio:

- obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (articoli 16, 17, 18 e 19 D.Lgs. 81/2008): valutazione dei rischi, elaborazione del documento programmatico aziendale di sicurezza, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nomina del medico competente, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, adozione delle misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, obblighi di formazione, informazione ed addestramento, esercizio corretto della delega di funzioni, vigilanza e controllo sull'operato del delegato, eccetera;
- obblighi degli amministratori non delegati: vigilanza e controllo sull'operato dell'amministratore con delega;
- servizio di prevenzione e protezione (38 e seguenti d.lgs. 81/2008);
- gestione delle emergenze (articoli 43 e seguenti d.lgs. 81/2008);
- gestione dei contratti di appalto e dei contratti d'opera (articolo 26 d.lgs. 81/2008);
- informazione, formazione ed addestramento (articoli 36 e 37 d.lgs. 81/2008);
- manutenzione del parco mezzi ;
- gestione ambientale per le modalità che possono avere conseguenze su salute e sicurezza;
- attività amministrativa/impiegatizia per l'uso di videoterminali (rischi connessi alla vista, all'affaticamento fisico-mentale, alle condizioni ergonomiche, eccetera).



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 219


Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)</b>                      [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omicidio colposo (art. 589 c.p.);</li> <li>• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).</li> </ul>	<p>adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.</p>	<p>✓ <b>Alto</b></p>	<p>Amministratore Unico</p> <p>RSPP</p> <p>Divisioni Operative</p>

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

	Probabilità					
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	
Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Medio 3	3	6	9	12	15
	Basso 2	2	4	6	8	10
	Molto Basso 1	1	2	3	4	5

**Legenda**

16-25	Molto Alto
9-15	Alto
5-8	Medio
2-4	Basso
1	Molto Basso

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 220

## **XII. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -**

### **Art. 25-octies D.Lgs. 231/01**

I reati di riciclaggio (di seguito i "*Reati di Riciclaggio*") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei *Reati di Riciclaggio* prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "*sospette*" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I **soggetti** sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 221

- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura

finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) i revisori contabili.

4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.


Tra le **attività** si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una relevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D.Lgs. 231/01, il cui articolo 25-*octies* è stato, infatti, modificato. L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

### **Aree a rischio**

1. Rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale;
2. flussi finanziari in entrata;
3. rapporti con soggetti terzi relativi a:
  - ✚ contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
  - ✚ transazioni finanziarie con controparti;
  - ✚ investimenti con controparti;
  - ✚ sponsorizzazioni;
  - ✚ acquisto di beni e servizi;
  - ✚ pagamenti ed incassi;
  - ✚ gestione fatturazione;
  - ✚ marketing e commerciale;
  - ✚ processo di erogazione del credito.

 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 222

Eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

- + Ricettazione, riciclaggio e reimpiego;
- + Trasferimento fisico di denaro frutto di proventi illeciti;
- + Emissione di fatture false per riciclaggio;
- + Acquisto di beni strumentali provenienti da reato;

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- + di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- + di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- + di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- + intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- + utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- + di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

#### **Divieti specifici**

##### **Procedure specifiche per aree sensibili**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) il Codice Etico;
- (ii) le regole interne per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partners e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Ente.

I *Destinatari* sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 223

- ✚ verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- ✚ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✚ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- ✚ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- ✚ effettuare verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- ✚ determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- ✚ prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- ✚ determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ✚ prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ✚ verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- ✚ verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- ✚ applicare controlli preventivi specifici (*protocolli*) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- ✚ adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- ✚ non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000,00 , se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- ✚ mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1.000,00;
- ✚ verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	Rev. 1 del 15/09/2015
	Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	<b>MOGC</b>
		PAG. 224

- ✚ prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- ✚ effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- ✚ verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;
- ✚ sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di *assessment* quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

#### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i *Reati di Riciclaggio* sono i seguenti:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati qui monitorati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.


#### **Repertorio dei Reati**

##### **Art. 648 c.p. - Ricettazione**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*R.S.A. La Quiete SRL*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 225

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

**Fattispecie**

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali. Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni. Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

**Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio**


*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.*

**Fattispecie**

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

La condotta tipica del reato di presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità.

Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato. Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere “denaro, beni o altre utilità”che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 226

riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di “*travestimento*” consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

**Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.*

**Fattispecie**

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l’integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l’immissione nelle strutture dell’economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già “*lavati*”, ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-*bis* del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

**Aree aziendali a rischio**

L’Area Amministrativa riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali e la selezione dei fornitori, consulenti e nella selezione dei clienti/pazienti e nella gestione dell’anagrafica stessa.

**Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare occorre osservare come nella storia di R.S.A. La Quiete Srl non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p., 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p. posti in essere nell’interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

**Principi adottati da R.S.A. La Quiete Srl**

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall’art. 25-*octies* la Società, nell’espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi e procedure che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello:



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 227

tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali; devono essere rispettate le procedure sulle modalità di incasso in filiale, limiti di accettazione e la gestione dei versamenti degli incassi; deve essere rispettata ogni procedura impartita da R.S.A. La Quiete Srl per la gestione di flussi finanziari aziendali; deve essere rispettata ed osservata ogni procedura prevista a livello aziendale richiamata dal presente Modello ed in quanto tale da considerarsi parte integrante del medesimo.

### **Controlli Preventivi**

- Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni comportamentali, chiarendo la posizione aziendale in merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e fornendo esempi pratici di ciò che non è accettabile (cultura della legalità).
- Comunicazione a tutte le parti interessate degli elementi costitutivi del modello organizzativo finalizzati alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego: codice etico, protocolli, poteri dell'organismo di vigilanza, sistema disciplinare, sistemi di formazione ed informazione.
- Formazione del personale sulla rilevanza penalistica delle condotte vietate e sui controlli preventivi di riferimento.
- Controlli periodici ed indipendenti per verificare l'assenza di alterazioni/anomalie finalizzate all'occultamento di trasporti illegali (ad esempio, doppi fondi o altri nascondigli).
- Registre relative all'uso del parco mezzi (autista, percorrenze chilometriche, spostamenti, percorsi, etc).
- Controlli periodici ed indipendenti dei locali di officina per verificare lavorazioni e risorse utilizzate.
- Controllo degli accessi ed ispezioni periodiche, con riferimento particolare alle sedi periferiche.
- Registrazione delle attività aziendali per assicurarne la rintracciabilità (chi, quando, come, dove, etc).
- Regolamentazione dei flussi finanziari in entrata (ciclo attivo). Ad esempio:
  - divieto di accettare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di 1.000,00 euro, ovvero limitazione alla possibilità di accettare questa forma di pagamento;
  - obbligo di fare transitare ogni entrata su un conto corrente bancario o postale e di procedere alle relative registrazioni contabili;
  - attribuzione al vertice aziendale del potere di individuare l'istituto bancario/gli istituti bancari (ovvero conferimento di delega espressa al responsabile amministrativo) e comunicazione all'organismo di vigilanza;
  - regolamentazione dei controlli necessari per autorizzare il flusso in entrata: poteri di firma per l'incasso, titoli di pagamento, verifica dei documenti di riferimento, etc;
  - controllo di conformità dell'operazione anche rispetto alle voci di budget;
  - approvazioni specifiche, limitazioni e cautele per il ricorso a strumenti diversi da conti correnti aziendali, quali, ad esempio, libretti al portatore ed intestazioni fiduciarie.
- Regolamentazione dei flussi finanziari in uscita (ciclo passivo). Ad esempio:
  - formalizzazione del sistema di autorizzazioni e di procure (poteri di spesa e di firma);
  - verifica di conformità fra richiesta di acquisto e voci di budget;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 228

- verifica di conformità rispetto alla procedura di approvvigionamento: qualifica del fornitore, ordine di acquisto, controllo al ricevimento, attestazione dell'avvenuta consegna del bene o dell'erogazione del servizio, etc;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di 1.000,00 euro, ovvero limitazione alla possibilità di ricorrere a questa forma di pagamento;
- registrazione delle scritture contabili.
- Adozione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di falso in bilancio e dei reati di corruzione, già descritti nelle rispettive schede. Questi controlli sono finalizzati a monitorare la formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive e la veridicità, completezza e correttezza del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. In questo modo si contrasta il ricorso ad espedienti tipici del riciclaggio, quali, ad esempio, l'emissione di fatture false, l'emissione di fatture per importi superiori a quelli effettivi (sovrappagamenti), l'erogazione di servizi senza fattura, pagamenti a fronte di fatture passive fittizie. Ad esempio, per le operazioni commerciali consistenti nell'acquisto o vendita di beni e servizi:
  - definizione dei requisiti minimi richiesti agli offerenti e dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
  - identificazione di una funzione responsabile: della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
  - controllo dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partners commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (acquisizione di informazioni commerciali sulla controparte, sui soci e sugli amministratori; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato; etc);
  - controllo della normalità e necessità della transazione commerciale (procedure di approvvigionamento);
  - controllo della documentazione dell'intero processo commerciale;
  - controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;
  - controllo della corrispondenza fra contratti stipulati ed ammontare delle risorse finanziarie movimentate;
  - controllo della correttezza degli adempimenti fiscali e contabili. Ad esempio, per accordi o *joint venture* con altre imprese: determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti (trasparenza, tracciabilità, etc);
- verifica sulla congruità economica di investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, etc). Ad esempio, per la veridicità, correttezza e completezza del bilancio: principi di trasparenza, collaborazione, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni; norme interne sulle registrazioni contabili, sulle modalità di definizione e contabilizzazione delle poste di bilancio; istruzioni di chiusura contabile; lettere di attestazione sulla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni; tracciabilità di dati ed informazioni; verifiche sulla tesoreria per controllare il rispetto, ad esempio, delle soglie per i pagamenti in contanti, ove consentiti, e del divieto di utilizzare libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità); regolamentazione e controllo delle risorse finanziarie (vedi *infra*); in particolare, i controlli dei pagamenti infragruppo e di quelli verso terzi devono tenere conto della sede legale della società controparte ( paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, eccetera), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; verifica del livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 229


Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)</b></p> <p>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);</li> <li>• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).</li> </ul>		<p>✓ <b>Basso</b></p>	<p>Amministratore Unico</p> <p>Area Amministrativa</p>

**MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Impatto	Molto Alto 5	Alto 4	Medio 3	Basso 2	Molto Basso 1
	5	5	10	15	20
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5
	Probabilità				

**Legenda**

16-25	Molto Alto
9-15	Alto
5-8	Medio
2-4	Basso
1	Molto Basso

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 230

### **XIII. Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25-novies D.Lgs. 231/01**

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

#### **Aree a rischio**

Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un *copyright*.

Vengono individuate le seguenti aree:


- 1) tutte le attività aziendali svolte dai *Destinatari* del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- 2) gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- 3) gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- 4) utilizzo di software e banche dati;
- 5) gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- 6) area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- 7) area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela.

#### **Divieti**

##### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- ✚ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001;


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 231

☒ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

### ***Divieti specifici***

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) connettere ai sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- b) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- c) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- d) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- e) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da R.S.A. La Quiete Srl;
- f) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a R.S.A. La Quiete Srl le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- g) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- h) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- i) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- j) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- k) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- l) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a R.S.A. La Quiete Srl i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- m) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 232
---	--	---

**Procedure specifiche per aree sensibili**

**Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- ✚ informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- ✚ adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- ✚ fornire, ai *Destinatari*, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

**Procedure specifiche per aree sensibili**

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso:

- ✚ segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- ✚ utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- ✚ vietare il download di software coperti da *copyright*;
- ✚ nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- ✚ prevedere, nei rapporti contrattuali con partners/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- ✚ prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- ✚ consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941;
- ✚ consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o utilizzate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.





## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 233

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, R.S.A. La Quiete Srl si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

✚ informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:

✚ mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

✚ utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

✚ non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;

✚ prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;

✚ far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

✚ informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

✚ impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

✚ limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

✚ proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;

✚ dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

✚ impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da R.S.A. La Quiete Srl e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;


✚ impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl di software *Peer-to-Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di R.S.A. La Quiete Srl;

✚ prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

✚ limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

✚ provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

*R.S.A. La Quiete SRL*

 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 234

☛ prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

#### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di R.S.A. La Quiete Srl eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste.


#### **Repertorio dei reati**

**Art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a) bis - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa**

*"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".*

#### **Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl e diffusione di opere dell'ingegno protette o parte di esse.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 235

**Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

**Considerazioni applicative**

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

**Art. 171-bis legge 633/1941 comma 1 -Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.**

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

**Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl.

**Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

**Considerazioni applicative**

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

**Art. 171-ter Legge 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico.**

*“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 236


*inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a -bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 237

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

#### **Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di R.S.A. La Quiete Srl.

#### **Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

#### **Considerazioni applicative**


Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

<i>Reato previsto dal D. Lgs 231/01</i>	<i>Attività a rischio</i>	<i>Probabilità del verificarsi</i>	<i>Unità organizzative coinvolte</i>
<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)</b>            [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);</li> <li>• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);</li> <li>• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);</li> <li>• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);</li> <li>• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in</li> </ul>	<p>Manutenzione ed aggiornamento della rete informatica aziendale ovvero degli elaboratori utilizzati dai collaboratori;            Duplicazione di programmi per elaboratore.</p>	<p>✓ <b>Molto Basso</b></p>	<p>Responsabile Sistemi Informativi</p> <p>Responsabile Qualità</p> <p>Consulenti esterni su EDP e sistemi informativi</p>

<p>parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);</li> <li>• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).</li> </ul>			
---	--	--	--

**MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

		<b>Legenda</b>														
		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">16-25</td> <td>Molto Alto</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">9-15</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">5-8</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td style="background-color: cyan;">2-4</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">1</td> <td>Molto Basso</td> </tr> </table>					16-25	Molto Alto	9-15	Alto	5-8	Medio	2-4	Basso	1	Molto Basso
16-25	Molto Alto															
9-15	Alto															
5-8	Medio															
2-4	Basso															
1	Molto Basso															
<b>Impatto</b>	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25										
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20										
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15										
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10										
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5										
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5										
	<b>Probabilità</b>															

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 239

**XIV. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25-decies D.Lgs. 231/01**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

**Aree a rischio**

In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "Aree a Rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala il Settore Amministrativo e quello operativo, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre:

- 1) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero;
- 2) eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi;
- 3) tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso;
- 4) eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

**Divieti**

**Divieti generali**


Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

**Divieti specifici**

E' fatto divieto, in particolare, di:

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 240
---	--	---

- A. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- B. tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- C. porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
  - a. non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
  - b. non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

**Procedure specifiche per aree sensibili**

Il rischio di verifica del reato-delitto è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

✚ Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

✚ Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

✚ Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci.

✚ La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.


Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy aziendale* relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Modello.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 241
---	--	---

### **Attività OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione del suddetto reato.



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 242


Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)</b>                      [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).</li> </ul>		✓ <b>Basso</b>	Amministratore Unico

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	Molto Alto 5	Alto 4	Medio 3	Basso 2	Molto Basso 1					
	5	4	3	2	1					
	5	10	15	20	25					
	4	8	12	16	20					
	3	6	9	12	15					
	2	4	6	8	10					
	1	2	3	4	5					
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5					
	<b>Probabilità</b>									

**Legenda**

16-25	Molto Alto
9-15	Alto
5-8	Medio
2-4	Basso
1	Molto Basso

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 243

#### **XV. Reati ambientali - Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01**

I reati ambientali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs 7 luglio 2011 , n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il D.Lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

✚ **art. 727-bis** - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

✚ **art. 733-bis** - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse, dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientali*" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

✚ **Art. 137** - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari;

✚ **Art. 192 comma 4** – Abbandono e deposito incontrollato su suolo e sottosuolo di rifiuti;

✚ **Art. 256** - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

✚ **Art. 257** - Bonifica dei siti;

✚ **Art. 258** - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

✚ **Art. 259** - Traffico illecito di rifiuti;

✚ **Art. 260** - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

✚ **Art. 260-bis** - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

✚ **Art. 279** - Sanzioni.


Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-*bis* e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993. Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 – "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

✚ art. 8 - Inquinamento doloso;

✚ art. 9 – Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 244

scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Da ultimo, si segnala che la Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D. Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

*"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".*

#### **Aree a rischio**

Sono state individuate, vista l'attività svolta da R.S.A. La Quiete Srl, le seguenti aree a rischio:

1. attività di produzione di beni situati in prossimità di habitat naturali protetti, di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette;
2. processi produttivi aziendali;
3. processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti;
4. processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni;
5. trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale;



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 245

6. comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del MUD/SISTRIS - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
7. trattamento di acque reflue industriali;
8. selezione e assunzione del personale, relativamente al rischio di inserire, in aree sensibili ai reati ambientali, persone che hanno subito condanne per aver commesso uno dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, al quale viene dato mandato di individuarne le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**


A tutti gli esponenti aziendali (Amministratore, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di R.S.A. La Quiete Srl), ai consulenti esterni e ai *partners* della società è vietato porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
2. comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

#### **Divieti specifici**

E' fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta;
- 2) organizzare manifestazioni che prevedano l'uso o l'esposizione di fauna selvatica protetta;
- 3) organizzazione manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, senza le dovute cautele ed autorizzazioni, finalizzate a tutelarne l'integrità;
- 4) impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- 5) durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- 6) omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente;
- 7) falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed in particolare modo la raccolta e lo smaltimento di rifiuti sanitari;
- 8) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da R.S.A. La Quiete Srl;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 246

9) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da R.S.A. La Quiete Srl nell'ambito del MUD/SISTRi;

10) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti;

11) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti.

#### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

L'Organo Amministrativo da R.S.A. La Quiete Srl, con propria delega formale, individua e nomina, in seno alla Società, un Responsabile Qualità e Ambiente (RQA), confermando e affidando ad esso ulteriori mansioni all'interno della Società:

1. il RQA approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di R.S.A. La Quiete Srl ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001;

2. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale;

3. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da R.S.A. La Quiete Srl;

4. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti;

5. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema MUD/SISTRi;

6. il RQA è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;


7. il RQA deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'Ispezione.

✚ I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.

✚ I macchinari e gli impianti dei reparti produttivi di R.S.A. La Quiete Srl, nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.

✚ In caso di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) organizzate di da R.S.A. La Quiete Srl in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, deve essere nominato un responsabile, incaricato di richiedere tutte le autorizzazioni e mettere in atto tutte le azioni preventive, finalizzate a tutelare l'integrità dei siti e delle specie protette.

I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, e del trattamento dei rifiuti conferiti dall'azienda, devono prendere visione, accettare ed attenersi al Modello Organizzativo di R.S.A. La Quiete Srl, ed

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 247

attenersi ai divieti e alle procedure della presente Parte Speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.

#### **Azioni preventive**

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il RQA adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il Responsabile Ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

#### **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti**

La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal RQA. Nel caso in cui il Responsabile Ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'OdV, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

#### **Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti**

Al fine di prevenire, in seno alla Società, attività di traffico illecito di rifiuti, il RQA, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:


- la data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate;
- la data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione.

Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

**SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispone una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:

- sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI;
- sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;
- sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 248

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di R.S.A. La Quiete Srl devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di R.S.A. La Quiete Srl.

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con R.S.A. La Quiete Srl, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

#### **Attività OdV**

Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il RQA e l'Organo Amministrativo per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, l'Organo Amministrativo deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal RQA.

#### **Repertorio dei reati**


##### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

*"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena é aumentata. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno".*

##### **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale é punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali*



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 249
---	--	---

protette, la pena è aumentata. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda".

**Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote".*

**Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

*"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote".*

**Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà. Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote".*



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015


**MOGC**

PAG. 250

<i>Reato previsto dal D. Lgs 231/01</i>	<i>Attività a rischio</i>	<i>Probabilità del verificarsi</i>	<i>Unità organizzative coinvolte</i>
<i>Reati ambientali</i>		✓ <b>Medio</b>	Divisioni Operative

**MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Impatto	Molto Alto 5	5	10	15	20	25	Legenda
	Alto 4	4	8	12	16	20	
Medio 3	3	6	9	12	15	9-15 Alto	
Basso 2	2	4	6	8	10	5-8 Medio	
Molto Basso 1	1	2	3	4	5	2-4 Basso	
	Molto Basso 1	Basso 2	Medio 3	Alto 4	Molto Alto 5	1 Molto Basso	
	Probabilità						

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 251

***XVI. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01***

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo Unico sull'immigrazione". L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

*Inoltre, "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*


Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Il presente Protocollo attua quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 16 Luglio 2012, n.109, che regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01. Il presente Protocollo deve essere applicato dal Datore di lavoro e dalle Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto dell'Organizzazione, per l'effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Protocollo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 252

### **Are a rischio**

L'analisi dei processi aziendali di R.S.A. La Quiete Srl ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contemplati nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, per le procedure di selezione adottate dalla società.

### **Divieti**

#### **Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

### **Divieti specifici**

#### **Procedure specifiche per aree sensibili**

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito R.S.A. La Quiete Srl], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:


1. conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico;
2. le seguenti procedure aziendali:
  - procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
  - il regolamento acquisti;
  - i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

### **Repertorio dei reati**

#### **Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato**

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato") sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 253
---	--	---

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

**Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato".*

**Fattispecie**

Il reato è compiuto dal datore di lavoro, che occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare. In tal caso la società risponde anche per la responsabilità amministrativa dipendente dal reato. Tale reato potrebbe essere anche contestato qualora l'impresa utilizzi i servizi (es. manutenzione, facchinaggio, pulizie, ecc.) di ditte esterne, dando accesso ai locali e ai reparti aziendali al personale straniero irregolare di tali ditte. Quindi, in via cautelativa, quando possibile, la società dovrebbe verificare che eventuali dipendenti extracomunitari di ditte esterne, che accedono e lavorano nei propri locali e reparti, siano in possesso di regolare permesso carta di soggiorno.

**Procedure all'assunzione**

**Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero**


Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di compilazione e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite il PC aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>  <b>Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</b></p>	<p>Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p><b>MOGC</b></p> <hr/> <p>PAG. 254</p>
--	--	---

necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativa, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

***Rilascio di nulla osta all'assunzione***

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

***Obblighi di comunicazione per assunzione***

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione. Il datore di lavoro deve:


- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato - Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS.
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili)

***Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza***

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 255
---	--	---

sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

***Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia***

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia “carta di soggiorno”);
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per “assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:


- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l’assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati a proposito dell’assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia:

l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività, inviando per via telematica lo specifico modello “Unificato– Lav” e l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l’ospitalità o la cessione di un’abitazione a qualunque titolo.

***Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno***

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 256

### Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di R.S.A. La Quiete Srl del Sistema Disciplinare.

Reato previsto dal D. Lgs 231/01	Attività a rischio	Probabilità del verificarsi	Unità organizzative coinvolte
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [D.Lgs. 109 del 2012] Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998; Art. 603-bis c.p.	1. Assunzione del personale; 2. rapporti con fornitori/partners.	✓ <b>Basso</b>	

### MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Impatto	<b>Molto Alto</b> 5	5	10	15	20	25	<b>Legenda</b> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: red; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">16-25</span> <span>Molto Alto</span> </div> <div style="background-color: red; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: red; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">9-15</span> <span>Alto</span> </div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: yellow; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">5-8</span> <span>Medio</span> </div> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <span style="background-color: cyan; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">2-4</span> <span>Basso</span> </div> <div style="background-color: green; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="background-color: green; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">1</span> <span>Molto Basso</span> </div> </div>
	<b>Alto</b> 4	4	8	12	16	20	
	<b>Medio</b> 3	3	6	9	12	15	
	<b>Basso</b> 2	2	4	6	8	10	
	<b>Molto Basso</b> 1	1	2	3	4	5	
		<b>Molto Basso</b> 1	<b>Basso</b> 2	<b>Medio</b> 3	<b>Alto</b> 4	<b>Molto Alto</b> 5	
	<b>Probabilità</b>						





**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 257



# **SISTEMA DISCIPLINARE**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

**Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Rev. 1 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008


aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015

Copia controllata n° 1

Questo manuale è di proprietà di R.S.A. La Quiete S.R.L.

*Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.*

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 258

## ***Il Sistema Disciplinare***

Al fine di assicurare l'effettività del *Modello di organizzazione, gestione e controllo*, R.S.A. La Quiete Srl ha adottato il presente *Sistema Disciplinare*, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partners, nonché degli amministratori e dell'Organismo di Vigilanza. Nei confronti del personale dipendente di R.S.A. La Quiete Srl, il presente *Sistema Disciplinare* integra il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 Maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (Legge 15 Luglio 1966 n. 604) e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati. Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti e le previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e contratto che tutto il personale è tenuto ad osservare – ivi comprese quelle contenute nel presente Modello – sono disciplinate da R.S.A. La Quiete Srl mediante comunicazioni, circolari, ecc. (sia in forma cartacea che elettronica, purché vi sia evidenza della loro ricezione), portate a conoscenza di tutto il personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale e disponibili presso la segreteria. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa.

La Società, al fine di ottimizzare i processi lavorativi ed i servizi offerti, è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa del personale di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.


Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti al Responsabile Risorse Umane, fatta eccezione per il personale dirigente nei confronti del quale il relativo esercizio avviene secondo i criteri e le modalità che, di volta in volta, vengono individuate.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai Responsabili di funzione nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo, deputato ai controlli, ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali, il Responsabile attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che – condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito – si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 259

sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni alla Società, questa stessa, ove non le sia possibile procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

### ***I Soggetti destinatari***

#### ***L'Organo Amministrativo***

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di R.S.A. La Quiete Srl, una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dell'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl. Atteso che, attualmente, è in carica un Amministratore Unico, ne deriva che l'organo amministrativo è passibile delle sanzioni previste nel *Sistema Disciplinare* per l'ipotesi di violazione del Modello.

#### ***Gli altri soggetti in posizione "apicale"***

Nel novero dei soggetti in cd. "posizione apicale", va, inoltre, ricompreso, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il socio unico – Regione Calabria - che esercita influenza nelle dinamiche gestionali ed i Responsabili di Settore dotati di autonomia finanziaria e funzionale i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per brevità, 'Dirigenti Apicali'), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, 'Altri Soggetti Apicali') sia rapporti di partecipazione al capitale di rischio che generano influenza sulle scelte e sulle dinamiche della gestione di impresa.

#### ***I dipendenti di R.S.A. La Quiete Srl***

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di R.S.A. La Quiete Srl legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche 'Dipendenti').

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 260

### ***Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello***

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per R.S.A. La Quiete Srl.

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- il socio unico;
- tutti coloro che intrattengono con R.S.A. La Quiete Srl un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all’azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti ed i partners.

### ***Le condotte rilevanti***

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili”;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato”;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

E’ opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro, anch’esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione;

*R.S.A. La Quiete SRL*



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 261

2. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

### **Le sanzioni**

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una violazione.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni di legge, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.


### **Le sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte dell'Organo Amministrativo della Società, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto;
- la revoca dall'incarico.

### **Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni precedentemente indicate parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come consentito dall'art. 27 del CCNL – Dirigenti delle Aziende

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 262

Industriali – in vigore, nonché dalle interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte salve eventuali diverse previsioni nell’ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

***Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti***

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale; –  
l’ammonizione scritta;
- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

Per i dirigenti non “apicali”, è fatta salva l’applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.


Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

***Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari***

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l’applicazione delle misure sopra indicate.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015 <hr/> <b>MOGC</b> <hr/> PAG. 263
---	--	---

### ***Il procedimento di irrogazione delle sanzioni***

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all’interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta violazione del Modello. Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione all’Organo Amministrativo, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall’OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all’esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall’OdV.

### ***Irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’Organo Amministrativo***


Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l’OdV trasmette all’Assemblea dei Soci una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il socio unico convoca il membro indicato dall’OdV per un’adunanza dell’Assemblea, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 264

In occasione dell'adunanza del socio unico a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il socio unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il socio unico provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del socio unico viene comunicata per iscritto all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

***Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali***

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al socio unico una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società contesta al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.


A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura dell'Organo Amministrativo, non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte.

L'Organo Amministrativo cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente Apicale può promuovere, nei venti giorni successivi alla



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 265

ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

***Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti***

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni per i Dirigenti e gli altri Soggetti Apicali.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.

***Irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari***

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Organo Amministrativo si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Organo Amministrativo invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'Organo Amministrativo, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Rev. 1  
del 15/09/2015

**MOGC**

PAG. 266



# **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

**Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Rev. 1 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008


aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 15/09/2015

Copia controllata n° 1

Questo manuale è di proprietà di R.S.A. La Quiete S.R.L.

*Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.*

*R.S.A. La Quiete SRL*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 267

#### **Art. 1 – Scopo ed ambito di applicazione**

R.S.A. La Quiete Srl con delibera dell'Amministratore Unico del 22/12/2008 ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, aggiornato con successiva delibera del 15/09/2015, allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.1 E' stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organo – Organismo di Vigilanza- con funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia ed all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso;

1.2 il presente documento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Organismo. I poteri e le funzioni dello stesso OdV sono dettagliati nel Modello;

1.3 nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo deve improntare le proprie attività ai principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo, riporta e risponde direttamente ed esclusivamente all'Organo Amministrativo.

#### **Art. 2 – Composizione e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza**

2.1 L'Organismo è un organo collegiale composto da tre componenti;

2.2 L'Organismo resta in carica tre anni e può essere rinnovato liberamente;

2.2 E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire l'Organismo di Vigilanza;

2.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, sospensione o decadenza, dovrà essere nominato un nuovo componente.

#### **Art. 3 – Riunioni – Convocazione e ordine del giorno**

3.1 L'Organismo si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni secondo un calendario a tal fine predisposto; tuttavia è convocato ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo;


3.2 l'OdV può inviare l'ordine del giorno nonché invitare alle riunioni l'Organo Amministrativo;

3.3 in caso di urgenza motivata, l'OdV può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione;

3.4 le riunioni si tengono presso la sede sociale della società o ove stabilito dall'Organismo stesso.

#### **Art. 4 – Audizioni**

4.1 Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione di *Destinatari* del Modello e/o di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o su segnalazioni di violazioni del Modello, inoltrate all'organismo medesimo.

 <p>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</p>	<p><b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>          Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 1 del 15/09/2015</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MOGC</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;">PAG. 268</p>
--	---	---

**Art. 5 – Verbali**

5.1 Una sintesi delle decisioni assunte dall’Organismo di Vigilanza viene redatta, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.

5.2 I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

**Art. 6 – Risorse finanziarie**

6.1 Per il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, sono destinate all’Organismo le risorse necessarie all’efficace svolgimento dei compiti assegnati, sulla base della previsione economica indicata dallo stesso Organismo nella relazione annuale all’Organo Amministrativo e secondo le procedure di budget adottate dalla Società.

6.2 L’Organismo compie ed autorizza gli atti necessari per le spese di cui al comma precedente nei limiti delle risorse assegnate.

6.3 L’Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare senza indugio l’Organo Amministrativo.

**Art. 7 – Consulenti esterni**

7.1 L’Organismo di Vigilanza può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ai seguenti argomenti o attività:


- panoramica di eventuali novità normative, giurisprudenziali, di rilievo per l’attività ed il funzionamento dell’OdV e per l’adeguatezza/aggiornamento del Modello;
- discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
- revisione periodica del Modello con particolare attenzione al confronto tra quanto riportato nello stesso e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio;
- aggiornamento circa l’emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili.

7.2 I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza solo su convocazione.

**Art. 8 – Obblighi di riservatezza**

8.1 L’OdV é tenuto al più assoluto riserbo in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l’espletamento dell’incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell’Organo Amministrativo. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

8.2 L’inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza importa la decadenza automatica dalla carica di membro dell’Organismo.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.	Rev. 1 del 15/09/2015
		<b>MOGC</b>
		PAG. 269

## Art. 9 – Modifiche del Regolamento

9.1 L'OdV potrà apportare modifiche al presente regolamento solo in relazione alle seguenti regole operative:

- a) cadenza delle riunioni;
- b) piano operativo;
- c) gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico;
- d) modalità di ricezione e trattamento delle segnalazioni e loro gestione.

Restano di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo le modifiche del presente regolamento non relative alle materie sopra elencate. L'Organo Amministrativo, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società. L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza della delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera dell'Organo Amministrativo e presa visione dell'Organismo di Vigilanza.